

B) PARTE OPERATIVA E NORMATIVA

1. — Circolare n. 238447/319 del 5 gennaio 1977: « Ordinamento del Nucleo speciale di polizia valutaria ».
2. — Circolare n. 7175/250 del 15 gennaio 1977: « Nucleo speciale di polizia valutaria ».
3. — Normativa in materia valutaria (gennaio 1977).
4. — Formulari.

PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO
IN MATERIA DI INFRAZIONI VALUTARIE: ANNO 1977

ALLEGATO 1

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III REPARTO

Ufficio ordinamento e addestramento

N. 238447/319 di protocollo

Roma, 5 gennaio 1977

OGGETTO: Ordinamento del nucleo speciale di polizia valutaria.

Al Comando Nucleo speciale di polizia valutaria Guardia di finanza
ROMAAl Comando 3^a Legione Guardia di finanza MILANOAl Comando 18^a Legione Guardia di finanza ROMA*e, per conoscenza:*Agli uffici dei generali di divisione ispettori della Guardia di finanza
LORO SEDI

Al Comando Accademia Guardia di finanza ROMA

Al Comando scuole Guardia di finanza ROMA

Ai Comandi di zona Guardia di finanza LORO SEDI

Al Comando Scuola di polizia tributaria Guardia di finanza ROMA

Al Comando Scuola sottufficiali Guardia di finanza LIDO DI OSTIA

Al Comando Legione allievi Guardia di finanza ROMA

Ai Comandi di Legione Guardia di finanza LORO SEDI

Al Comando Nucleo centrale PT Guardia di finanza ROMA

Ai Comandi Nucleo regionale PT Guardia di finanza LORO SEDI

Viste:

la circolare n. 12694-R/319 del 15 maggio 1976, sull'ordinamento del Nucleo speciale di polizia valutaria;

le proposte contenute nel foglio n. 2702 del 10 dicembre 1976 del Nucleo speciale di polizia valutaria;

ritenuto necessario adeguare l'ordinamento del Nucleo speciale di polizia valutaria alle sue particolari esigenze operative,

Dispongo il nuovo ordinamento e la ripartizione della forza organica del nucleo speciale di polizia valutaria come risultano dal prospetto che segue.

Disposizioni di carattere particolare.

Le procedure operative saranno stabilite con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 256 e 258 del Regolamento di servizio - bozza di stampa 1959.

I militari di truppa in forza al Nucleo speciale di polizia valutaria verranno impiegati nei servizi generali di caserma e come scrivani.

Gli autieri occorrenti per l'attività operativa verranno tratti dalla 3^a Legione e dal Gruppo autieri. Gli oneri per missione derivanti dall'impiego di tali militari dovranno però gravare sui fondi destinati al Nucleo speciale di polizia valutaria.

Disposizioni di carattere generale.

Decorrenza del provvedimento: 1° gennaio 1977.

Sia provveduto a compilare e trasmettere la pianta organica del personale e l'ordine permanente di servizio del Nucleo speciale di polizia valutaria.

IL COMANDANTE GENERALE

(Gen. C. A. Raffaele Giudice)

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ORDINAMENTO E RIPARTIZIONE DELLA FORZA ORGANICA DEL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA

Ordinamento	Sede	Grado Comandante	Ufficiali Addetti	Sottufficiali addetti			Militari di truppa addetti
				m. m.	m. c.	m. o.	
Comandante	Roma	Col.	—	—	—	—	—
Aiutante maggiore in 1 ^a	Roma	Ten. Col.	—	—	—	—	—
Ufficio Comando	Roma	—	—	1	4	4	20
I Gruppo Sezioni	Roma	Ten. Col.	—	—	—	—	—
1 ^a Sezione	Roma	Ten. Col.	Cap.	1	2	1	—
2 ^a Sezione	Roma	Cap.	Cap.	2	2	1	—
3 ^a Sezione	Roma	Cap.	Cap.	2	1	1	—
4 ^a Sezione	Roma	Cap.	Cap.	1	1	2	—
5 ^a Sezione	Roma	Cap.	Cap.	1	1	2	—
6 ^a Sezione	Roma	Cap.	Cap.	1	1	2	—
II Gruppo Sezioni	Roma	Ten. Col.	—	—	—	—	—
1 ^a Sezione	Roma	Ten. Col.	Cap.	2	2	1	—
2 ^a Sezione	Roma	Cap.	Cap.	2	2	—	—
3 ^a Sezione	Roma	Cap.	Cap.	1	1	2	—
4 ^a Sezione	Roma	Cap.	Cap.	1	1	2	—
5 ^a Sezione	Roma	Cap.	Cap.	1	1	2	—
III Gruppo Sezioni	Milano	Ten. Col.	—	—	—	—	—
1 ^a Sezione	Milano	Ten. Col.	Cap.	2	2	1	10
2 ^a Sezione	Milano	Ten. Col.	Cap.	2	2	—	—
3 ^a Sezione	Milano	Cap.	Cap.	2	2	—	—
4 ^a Sezione	Milano	Cap.	Cap.	1	1	2	—
5 ^a Sezione	Milano	Cap.	Cap.	1	1	2	—
6 ^a Sezione	Milano	Cap.	Cap.	1	1	2	—
Totale			17	25	28	28	30
			39		81		30

NOTA — Ciascuna sezione — di massima — si articola in drappelli.

ALLEGATO 2

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III REPARTO.

Ufficio Operazioni.

N. 7175/250 di prot.

Roma, 15 gennaio 1977

OGGETTO: Nucleo speciale di polizia valutaria.

Agli Uffici dei Generali di divisione ispettori della Guardia di finanza	LORO SEDI
Ai Comandi di zona Guardia di finanza	LORO SEDI
Al Comando Accademia Guardia di finanza	ROMA
Al Comando scuole Guardia di finanza	ROMA
Ai Comandi di Legione e di Scuola Guardia di finanza	LORO SEDI
Al Comando Nucleo centrale PT Guardia di finanza	ROMA
Al Comando Nucleo speciale di polizia valutaria Guardia di finanza	ROMA
Ai Comandi di Nucleo regionale PT Guardia di finanza	LORO SEDI

Visti:

l'articolo 8 del decreto ministeriale 11 novembre 1976 relativo al conferimento di specifiche attribuzioni al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;

le mie determinazioni n. 12694/R/319 del 15 maggio 1976 e n. 238447/319 del 5 gennaio 1977 relative rispettivamente alla istituzione ed all'ordinamento del menzionato Nucleo speciale,

dispongo:

1. — I reparti della Guardia di finanza continueranno a svolgere autonoma azione di servizio nel particolare settore, avvalendosi anche delle facoltà attribuite dalla legge n. 159 del 30 aprile 1976, in specie dall'articolo 6-bis, che prevede l'utilizzazione, in materia valutaria, dei poteri conferiti dalle singole leggi finanziarie e tributarie.

2. — Il coordinamento dell'attività del Nucleo speciale di polizia valutaria con quella degli altri reparti della Guardia di finanza viene assicurato nel modo seguente: *a)* i reparti dovranno richiedere l'intervento del Nucleo speciale quando l'ulteriore sviluppo degli accertamenti renda necessario il ricorso ai particolari poteri conferiti agli ufficiali ed ai sottufficiali di detto Nucleo, i quali, rilevati gli elementi indicati, trasmetteranno i relativi atti al Comando richiedente per la verbalizzazione; *b)* i reparti che nel corso degli accertamenti constatino o abbiano sentore di complesse violazioni valutarie potranno richiedere, tramite il primo comando retto da ufficiale, l'intervento del Nucleo speciale per condurre a termine gli accertamenti. La relativa verbalizzazione avverrà a cura del reparto operante; *c)* gli accertamenti fiscali che potrebbero rendersi necessari a seguito di elementi acquisiti nel corso di controlli valutari dovranno essere affidati — con l'osservanza delle dovute cautele atte ad evitare la dispersione delle prove e dandone, eventualmente per i fatti costituenti reato, preliminare notizia all'Autorità giudiziaria — dal Nucleo speciale al comando del Corpo territorialmente competente. Saranno invece direttamente effettuati dallo stesso Nucleo speciale quando l'accertamento delle violazioni valutarie è subordinato a quello delle violazioni fiscali o, comunque, alla ricostruzione dei fatti di gestione aziendale; *d)* i reparti di confine, allorché operino sequestri di valuta, titoli o documenti, interesseranno per un eventuale sviluppo del servizio il nucleo di polizia tributaria competente territorialmente avuto riguardo al domicilio del trasgressore ovvero alla sede della ditta o società cui i titoli o i documenti si riferiscono. Il Nucleo di polizia tributaria richiederà l'intervento del Nucleo speciale di polizia valutaria solo se è necessario procedere a rilevamenti per i quali devonsi adoperare i più penetranti poteri attribuiti agli ufficiali e sottufficiali di detto reparto dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1976, n. 159; *e)* le segnalazioni previste dalla circolare del Comando Generale n. 3 del 3 maggio 1976, relative ai risultati di servizio conseguiti nel settore valutario saranno inviate anche al Nucleo speciale di polizia valutaria - Via XXIV maggio 11 (nominativo fonico NUPOGUARFI VALUTA).

3. — Il Nucleo speciale di polizia valutaria esegue altresì accertamenti, in via esclusiva, quando disposti dal Comando generale. A tal fine, il reparto può anche avanzare proposte.

La presente integra la determinazione 12694/R/319 del 15 maggio 1976.

La circolare n. 104000/250 del 22 maggio 1976 è abrogata.

IL COMANDANTE GENERALE

(Gen. C. A. Raffaele Giudice)

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
(SEGRETERIA TECNICA)

1. NORMATIVA IN MATERIA VALUTARIA.

PRESENTAZIONE

Il recente collaudo dell'interpretazione giurisprudenziale, al quale sono state prontamente sottoposte le nuove norme valutarie per effetto soprattutto della sollecita e determinata azione di repressione svolta dal Corpo, ha consigliato Governo e Parlamento ad apportare alcuni ulteriori ritocchi di perfezionamento alle disposizioni vigenti.

Ho quindi voluto che fosse preparata con la consueta tempestività questa nuova edizione del volumetto, affinché i militari dei vari gradi addetti al particolare servizio potessero disporre di uno strumento di lavoro puntualmente aggiornato, di efficace consultazione e sicuro riferimento.

Sta di fatto che l'illecito valutario, nelle sue varie modalità di consumazione, pur se talora caratterizzate dalla notevole complessità delle forme infraispettive, appare perfettamente penetrato e dominato dall'analitico tecnicismo dell'attuale legislazione, talché sembra agevole prevedere, a tutti i più diversi livelli operativi, dall'azione di vigilanza al confine agli interventi presso le aziende industriali, commerciali e bancarie, una sempre più estesa e massiva efficacia dell'azione della Guardia di finanza.

In questa prospettiva, confido che la presente pubblicazione sia attentamente esaminata, studiata e meditata, affinché la difesa dell'economia nazionale dalla criminalità valutaria possa avvalersi del contributo di intelligente ed accorta vigilanza da parte di tutti i finanzieri.

IL COMANDANTE GENERALE
(Gen. C. A. Raffaele Giudice)

CAPITOLO I

NORME DISCIPLINANTI I CONTROLLI VALUTARI

(RICHIAMATE NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE).

Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63 (modificato dal regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1290).

Legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Codice penale (regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398).

Codice di procedura penale (regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399).

Regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794 (convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380).

Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928 (convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739).

Decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 (convertito, con modificazioni, con legge 25 luglio 1956, n. 786).

Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Decreto ministeriale 22 dicembre 1975.

Decreto ministeriale 4 febbraio 1976.

Decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (convertito, con modificazioni, con legge 30 aprile 1976, n. 159).

Decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543 (convertito con legge 8 ottobre 1976, n. 689).

Decreto ministeriale 20 ottobre 1976.

Decreto ministeriale 11 novembre 1976

Decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759 (convertito con legge 23 dicembre 1976, n. 863).

Decreto ministeriale 23 novembre 1976.

Circolare A/300 datata 3 maggio 1974 dell'Ufficio italiano dei cambi.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Circolare A/321 datata 18 settembre 1975 dell'Ufficio italiano dei cambi.

Circolare A/326 datata 27 febbraio 1976 dell'Ufficio italiano dei cambi.

Circolare A/328 datata 26 marzo 1976 dell'Ufficio italiano dei cambi.

Circolare A/329 datata 21 aprile 1976 dell'Ufficio italiano dei cambi.

Circolare A/335 datata 7 giugno 1976 dell'Ufficio italiano dei cambi.

Circolare A/337 datata 2 luglio 1976 dell'Ufficio italiano dei cambi.

Circolare A/338 datata 12 luglio 1976 dell'Ufficio italiano dei cambi.

Circolare A/344 datata 22 ottobre 1976 dell'Ufficio italiano dei cambi.

Circolare A/345 datata 11 novembre 1976 dell'Ufficio italiano dei cambi.

Circolare A/347 datata 19 novembre 1976 dell'Ufficio italiano dei cambi.

Circolare n. 2510476 datata 29 ottobre 1976 del Ministero della marina mercantile.

Disposizioni concernenti i cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.

CAPITOLO II

CONFINE TERRESTRE

1. — ESPORTAZIONE DI VALUTA NAZIONALE O ESTERA, TITOLI AZIONARI E OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI CREDITO E ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO DA PARTE DI RESIDENTI.

a) *Assegnazione di valuta.*

Il residente che esce dallo Stato può portare al seguito:

— valuta nazionale in biglietti di Stato e di banca fino a lire 35.000 ed in tagli non superiori a lire 10.000 (1);

— valuta estera per il controvalore di lire 65.000 (2);

— controvalore fino a lire 400.000: o in carte di credito, carte assegni e prepagati in Italia; o lettere di credito utilizzabili presso la banca estera; o ordine di pagamento su banca estera; o assegno tratto su banca estera non trasferibile né negoziabile in Italia.

La concessione degli ultimi tre mezzi di pagamento deve essere segnalata dalla banca all'Ufficio italiano dei cambi con modello V/1 (3).

(1) Per le disposizioni di dettaglio, veggasi circolari A/300 del 3 maggio 1974 e A/329 del 21 aprile 1976, riportate in appendice.

L'esportazione di monete metalliche aventi corso legale è ammessa per importi ragionevoli (circolare A/300 citata).

(2) Tale ammontare è aumentabile fino ad un massimo pari al controvalore di lire 100.000, quando i residenti rinuncino in parte o in tutto alla esportazione di corrispondenti importi di banconote italiane entro il massimale consentito di lire 35.000 (circolare A/326 del 27 febbraio 1976 riportata in appendice).

(3) Il residente, che si reca all'estero per turismo, affari, studio o cura non può esportare di norma una somma per anno solare superiore a lire 500.000. Nei casi di viaggi all'estero per affari le banche possono, sotto la propria e diretta responsabilità, concedere eccezionalmente assegnazione di banconote estere o *travels chèques* oltre il limite di lire 65.000.

Sul temporaneo obbligo di deposito vincolato per i pagamenti all'estero, cfr. decreto ministeriale 6 maggio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 1976, n. 119) e decreto ministeriale 12 giugno 1976 (*Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 1976, n. 155). Entrambi i decreti predetti sono stati prorogati al 3 novembre 1976 dal decreto ministeriale 21 luglio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1976, n. 192). Ulteriore proroga, con modifiche, fino al 15 aprile 1977 è stata disposta con decreto ministeriale 30 settembre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1976, n. 273).

Sulla temporanea istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero, cfr. decreto-legge 23 ottobre 1976, n. 711 (*Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1976, n. 284), convertito con modificazioni, nella legge 14 dicembre 1976, n. 845 (*Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1976, n. 339) e decreto ministeriale 23 dicembre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1976, n. 342).

b) *Uscita attraverso gli spazi doganali.*

L'attività di controllo è demandata ai funzionari doganali (articoli 19 e 20 del testo unico 23 gennaio 1973, n. 43, riportati in appendice).

Pertanto, i militari del Corpo esplicano l'attività prevista dalle consegne di servizio.

Nel caso abbiano motivo di ritenere che il residente, in uscita dallo Stato, non si trovi nelle condizioni *sub a)*, essi segnalano la situazione al funzionario dirigente del servizio e ai propri superiori gerarchici, attenendosi quindi alle disposizioni che saranno impartite.

Qualora a seguito di successivi controlli disposti si addivenga al sequestro di valuta nazionale o estera, di titoli o di altri mezzi di pagamento, indipendentemente dalla stesura degli atti di competenza del funzionario doganale, il locale comando del Corpo provvederà alle segnalazioni di rito previste, informando dell'attivazione del reparto competente per le indagini anche l'ufficio doganale precedente.

c) *Uscita attraverso luoghi diversi dagli spazi doganali.*

L'articolo 6 del decreto-legge n. 31 del 1976 ha inserito nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale un nuovo articolo - *20-bis* - che estende l'operatività del contenuto degli articoli 19 e 20 del citato testo unico fuori degli spazi doganali, ribadendo che dette norme trovano piena applicazione anche in materia valutaria.

In virtù della predetta normativa, presso i valichi di confine che non costituiscono spazi doganali, alla competenza dei funzionari doganali è sostituita quella degli organi della Guardia di finanza (4).

Di conseguenza, ai militari del Corpo in servizio presso detti valichi sono estesi i poteri di visita, ispezione e controllo che negli spazi doganali competono ai funzionari.

Detti militari, al fine di assicurare l'osservanza delle norme doganali e valutarie, possono procedere alla visita dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli altri oggetti delle persone che si presentano per attraversare il confine.

Quando sussiste fondato sospetto di irregolarità, i mezzi predetti possono essere sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati, diretti ad accertare principalmente l'occultamento di valuta nazionale o estera, di titoli di credito e/o di altri mezzi di pagamento.

Inoltre, i militari del Corpo possono invitare le persone suddette ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona.

In caso di rifiuto ed ove sussista fondato motivo di sospetto, i militari, impedendo che la persona o il mezzo si sottragga alla

(4) Il concetto di organo è elaborato nel diritto amministrativo. Per quanto interessa in questa sede, per «Organo» deve intendersi qualsiasi comando che abbia rilevanza esterna.

vigilanza o che i bagagli e gli oggetti siano manomessi, chiederanno l'intervento del comandante (5).

Il comandante, vagliate le circostanze, può disporre, con apposito provvedimento scritto specificatamente motivato (modello in appendice), che la persona predetta venga sottoposta a perquisizione. Della perquisizione sarà redatto processo verbale (modello in appendice) che, insieme al provvedimento che ne ha autorizzato l'esecuzione, deve essere trasmesso al più presto, e comunque entro 48 ore, alla procura della Repubblica competente per territorio.

I valori che possono essere esportati sono gli stessi indicati *sub a*).

Per quanto riguarda l'esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili in Italia, appartenenti a residenti, essa è consentita soltanto previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero.

L'esportazione di detti titoli, se appartenenti a « non residenti », è consentita d'iniziativa soltanto se effettuata da banche abilitate, sempre se provenienti da particolari depositi e con l'osservanza di speciali cautele. In misura più ridotta, e previa autorizzazione della competente filiale della Banca d'Italia, tale esportazione è consentita anche alle banche non abilitate.

Si rammenta che, comunque, detti titoli, se appartenenti a non residenti, debbono portare una delle seguenti stampiglie, seguite dal timbro, data e firma della banca abilitata:

- circolante all'estero ex decreto-legge n. 211;
- circolante all'estero — investimento n. ... della banca ...;
- circolante all'estero - investimento legge n. 43 n. ... della banca ...;
- circolante all'estero ex deposito capitale.

L'esportazione al seguito dei titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero non è mai consentita ai residenti.

Nel caso in cui il residente abbia sulla persona, nel mezzo e/o nel bagaglio, valuta o altri mezzi di pagamento in quantità superiore a quella consentita, i militari che hanno proceduto all'operazione di servizio li sequestrano a norma dell'articolo 222 del codice di procedura penale o dell'articolo 3 del regio decreto-legge n. 794/1938, a seconda che il relativo controvalore superi o non lire 500.000, facendo risultare tale misura da apposito processo verbale di perquisizione.

Nel caso che il sequestro non scaturisca da perquisizione personale ed attenga a valuta e titoli per un importo pari o inferiore a lire 500.000, il relativo processo verbale di sequestro, operato in conformità del citato articolo 3, sarà trasmesso agli Organi valutari, in allegato al processo verbale di accertamento. Di tale se-

(5) Per comandante deve intendersi l'ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado che rivesta l'incarico di comandante di reparto, fino a distacco incluso.

questro, vertendosi in ipotesi di illecito amministrativo, non dovrà essere data comunicazione alla procura della Repubblica.

La valuta e/o gli altri mezzi di pagamento sequestrati debbono essere immediatamente versati alla competente filiale della Banca d'Italia o banca agente per la costituzione di deposito infruttifero.

Parimenti, i militari del Corpo devono procedere sempre al sequestro dei mezzi di trasporto che abbiano segreti ripostigli o siano stati artificiosamente modificati per dissimulare i valori che vi sono stati collocati; vi si procederà anche quando il mezzo si è reso indispensabile per la consumazione del reato. L'operazione sarà fatta constare in apposito processo verbale che sarà anch'esso inviato alla competente procura della Repubblica.

Nel caso che il controvalore dei beni sequestrati (valuta nazionale o estera, titoli azionari o obbligazionari, titoli di credito, ovvero altri mezzi di pagamento) superi complessivamente lire 500.000 è obbligatorio l'arresto in flagranza del responsabile a norma dell'articolo 235 del codice di procedura penale; ciò in quanto il primo comma dell'articolo 1 del decreto legge n. 31 del 1976, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge n. 863 del 1976, prevede anche la reclusione da 1 a 6 anni ed il settimo comma, dello stesso articolo, in tale ipotesi, equipara, a tutti gli effetti, il delitto tentato a quello consumato. Dell'arresto sarà redatto processo verbale e l'arrestato dovrà essere posto immediatamente a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente (modello del verbale di arresto e del biglietto di carcerazione in appendice).

Presso i valichi interni della zona extradoganale di Livigno Forcola di Livigno e Ponte del Gallo) i militari impiegati nei servizi di vigilanza ivi istituiti possono esercitare tutti i poteri previsti dall'articolo 20-bis del testo unico n. 43 del 1973 inserito dall'articolo 6 del decreto-legge n. 31 del 1976. Pertanto, a detti militari, esclusivamente ai fini valutari, sono commessi gli stessi obblighi e conferiti gli stessi poteri in precedenza illustrati per l'uscita dallo Stato attraverso luoghi diversi dagli spazi doganali.

In base alla vigente normativa - articolo 225 del codice di procedura penale - gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche all'interrogatorio dell'arrestato quando vi è necessità ed urgenza di raccogliere le prove del reato. Prima di procedervi è previsto che se ne dia comunicazione, anche telefonica, al procuratore della Repubblica o al pretore.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell'interrogando, la nomina del difensore di fiducia che deve essere immediatamente avvertito. Nei casi in cui il difensore prescelto o altro contestualmente indicato in sostituzione non sia prontamente reperibile o non possa presenziare tempestivamente, dovrà essere informato il pubblico ministero che provvederà alla nomina del difensore d'ufficio.

Non si può procedere comunque all'interrogatorio senza la presenza del difensore il quale ha diritto di rivolgere domande, di fare osservazioni e riserve; di ciò deve essere dato atto a verbale.

Prima che abbia inizio l'interrogatorio si dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 78 del codice di procedura penale (avvertimento all'interessato che ha facoltà di

non rispondere, eccezion fatta per le generalità, ma che comunque si procederà oltre con le indagini).

In sintesi, i controlli da eseguire nei confronti dei « residenti » in uscita dallo Stato attraverso luoghi diversi dagli spazi doganali sono finalizzati ad impedire l'esportazione, al seguito, di mezzi di pagamento per un ammontare superiore:

- valuta nazionale, a lire 35.000;
- valuta estera, al controvalore di lire 65.000;
- altri mezzi di pagamento (carte assegni e di credito, lettere di credito, ecc.), al controvalore complessivo di lire 400.000 (6).

A tal fine i militari tutti possono eseguire (7):

- visite ed ispezioni ai bagagli ed agli altri oggetti portati al seguito;
- visite ed ispezioni ai mezzi di trasporto;
- perquisizione alle persone (solo da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria);
- interrogatorio dell'indiziato libero o in stato di arresto (solo da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria);
- arresto in flagranza di reato;
- fermo dell'indiziato di reato.

Dall'esecuzione dei citati controlli possono scaturire le seguenti situazioni:

— esito negativo delle visite ed ispezioni eseguite esclusivamente su bagagli, oggetti e mezzi: non è necessario compilare alcun atto di polizia giudiziaria;

— esito positivo delle visite ed ispezioni eseguite esclusivamente su bagagli, oggetti e mezzi: dovrà procedersi al sequestro della valuta e degli altri titoli non coperti da autorizzazione amministrativa, compilando apposito processo verbale (modello in appendice); dovrà procedersi all'immediato concentramento dei beni e delle cose sequestrate; se il controvalore dei beni sequestrati supera lire 500.000, dovrà essere redatto rapporto di denuncia da inviare al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui è avvenuto l'accertamento del reato (articolo 4, ultimo comma, del decreto-legge n. 31/76, quale risulta dopo le modifiche introdotte dalla legge di conversione). A tale Organo va trasmesso anche il processo verbale dell'arresto eseguito ai sensi dell'artico-

(6) Per i mezzi di pagamento consentiti e le relative eccezioni, vedi note 1, 2 e 3.

(7) Con le modalità ed i limiti fissati dagli articoli 19, 20 e 20-bis del testo unico n. 43 del 1973, tenuto anche presente che a norma del penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976, quale risulta dopo la sostituzione operata dalla legge n. 863 del 1976, l'illecita esportazione di valuta e/o altri mezzi di pagamento per importi non superiori a lire 500.000 non è sanzionata penalmente.

lo 235 del codice di procedura penale nonché quello dell'eventuale fermo effettuato a norma dell'articolo 238 stesso codice di procedura penale; se il controvalore dei beni sequestrati è uguale o inferiore a lire 500.000, dovrà essere redatto processo verbale di accertamento da inviare, dopo la notifica al trasgressore, ai competenti Organi valutari;

— esito negativo della perquisizione personale: dovrà essere redatto processo verbale da inviare, unitamente al provvedimento autorizzatorio della perquisizione, subito e comunque entro le 48 ore alla procura della Repubblica;

— esito positivo della perquisizione personale: nel processo verbale da redigere saranno indicate anche le cose sequestrate (articolo 336 del codice di procedura penale). Detto atto sarà trasmesso, unitamente al provvedimento autorizzatorio, alla procura della Repubblica. Quando la valuta sequestrata non supera lire 500.000, nel contesto del processo verbale di perquisizione sarà fatto risultare che il relativo processo verbale di accertamento sarà inviato ai competenti Organi valutari; dovrà comunque procedersi all'immediato concentramento della valuta e delle cose sequestrate.

Si rammenta che l'urgenza di informare l'Autorità Giudiziaria, sempre sussistente per l'attività di polizia giudiziaria, nella ipotesi di reati valutari previsti dagli articoli 1, 1-bis e 3 del decreto-legge n. 31 del 1976, è resa ancor più impellente e vincolante dalla obbligatorietà del rito direttissimo.

d) *Uscita attraverso luoghi diversi da quelli in precedenza indicati.*

Come è noto le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti (articolo 16 del testo unico n. 43 del 1973) e le persone possono attraversare il confine solo per i valichi autorizzati.

È da considerarsi illegale l'attraversamento del confine per vie non consentite.

In particolare per ciò che concerne la difesa valutaria, l'articolo 6 del decreto-legge n. 31 del 1976 consente l'esecuzione dei controlli previsti dagli articoli 19 e 20 del testo unico n. 43 del 1973, illustrati *sub c)*, anche nei confronti delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversino il confine terrestre della Repubblica.

Come previsto dal capoverso dell'articolo 2 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, per gli illeciti amministrativi, anche il settimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976, *sub* articolo 2 della legge n. 863 del 1976, ha equiparato il delitto tentato a tutti gli effetti a quello consumato.

Pertanto, ne consegue che qualora il residente compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere illegittima esportazione di valuta nazionale e/o estera, titoli azionari e/o obbligazionari, titoli di credito e/o altri mezzi di pagamento, soggiace alle pene previste e/o alle sanzioni amministrative richiamate dall'articolo 1 dianzi citato e nei suoi confronti possono essere esercitati tutti i poteri previsti ed elencati *sub c)*.

e) *Vigilanza lungo il confine.*

La vigilanza valutaria non può essere limitata alla linea di confine, ma deve esplicarsi in tutta la zona di confine anche per impedire e reprimere il tentativo che, come detto, la vigente normativa equipara all'illecito (penale o non) consumato. Pertanto, nei confronti delle persone (nonché dei relativi mezzi di trasporto, dei bagagli e degli oggetti) che, trovandosi nella zona di confine, compiono atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere le violazioni previste dalle disposizioni valutarie vigenti, possono essere esercitati i poteri di visita, ispezione e controllo con le modalità ed i limiti in precedenza indicati.

f) *Movimento attraverso i laghi di confine.*

Il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, agli articoli 102 e 119 (in appendice) disciplina, rispettivamente, gli arrivi e le partenze nei laghi Maggiore e di Lugano.

Gli adempimenti si concretano negli obblighi imposti ai capitani di giungere e partire da determinati porti doganali, eccezion fatta per le navi che hanno ufficio doganale a bordo.

L'inosservanza di detti adempimenti concreta la fattispecie di contrabbando sanzionata dall'articolo 283 dello stesso testo unico (in appendice).

Ne scaturisce che una legittima esportazione o importazione di valuta non può prescindere dall'osservanza dei vincoli imposti in materia doganale, tenendo peraltro presente che l'obbligo sancito dalla legge doganale per il capitano, relativamente alle merci, in materia valutaria fa capo direttamente anche ai singoli passeggeri e membri dell'equipaggio.

Gli adempimenti valutari sono gli stessi di quelli indicati per l'arrivo e la partenza attraverso il confine terrestre. Restano vincolanti ed immutati, perciò, i limiti di assegnazione di valuta e tutti gli altri obblighi concernenti i titoli in genere riportati *sub c*).

Atteso che la Guardia di finanza già esegue nelle acque nazionali (articolo 28 del testo unico n. 43 del 1973) e lungo le sponde dei laghi di confine un servizio di vigilanza ai fini doganali, nell'adempimento dello stesso saranno esercitati, anche ai fini valutari, i poteri conferiti dall'articolo 20-bis del testo unico n. 43 del 1973, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 31 del 1976.

Le procedure da osservare nella specie sono identiche a quelle già illustrate.

2. — ESPORTAZIONE DI VALUTA NAZIONALE O ESTERA, TITOLI AZIONARI E OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI CREDITO ED ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO DA PARTE DI « NON RESIDENTI ».

Il « non residente » all'atto dell'espatrio deve giustificare la quantità di valuta nazionale e/o estera detenuta. Per le somme superiori al controvalore di lire 200.000 per persona, la legittimità di detta detenzione è provata dal documento V/2 compilato all'atto

dell'ingresso in Italia (8). Infatti, in via normale, il « non residente » deve dichiarare la quantità e specie di valuta estera che introduce in Italia, nonché, eventualmente, la valuta italiana di cui si è fornito. All'uscita dallo Stato egli non può ovviamente esportare una quantità di valuta superiore e/o di specie diversa da quella risultante dal citato documento valutario. L'uscita di valuta di specie diversa e/o in quantità eccedente rispetto a quella risultante dal V/2 potrà essere consentita solo se legittimata da idonea documentazione rilasciata dagli organi valutari (Ufficio italiano dei cambi, Banca d'Italia e banche agenti).

Per l'esportazione da parte di non residenti di titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili in Italia, valgono le stesse norme riportate per l'esportazione da parte di residenti. A tal fine non è determinante la qualifica di residente e non della persona che effettua l'esportazione, ma solo la qualifica della persona (fisica o giuridica) a cui i titoli appartengono.

Ciò stante:

— l'esportazione di detti titoli, se appartenenti a residenti, è consentita soltanto previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero;

— l'esportazione di detti titoli, se appartenenti a non residenti, è consentita con le modalità ed i limiti indicati *sub c*).

L'esportazione dei titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero appartenenti a « residenti » è consentita soltanto per il tramite della banca depositaria con obbligo di segnalazione all'Ufficio italiano dei cambi.

Se invece i titoli appartengono a « non residenti », l'esportazione è consentita al seguito degli stessi, entro i limiti della precedente importazione comprovata dal modello V/2 vistato dalla dogana, ovvero a mezzo posta da banca abilitata, oppure al seguito dei non residenti sempreché i titoli risultino costituiti in deposito dell'estero in valuta. Identiche disposizioni valgono per i titoli emessi in Italia e pagabili sia in Italia che all'estero.

Nei confronti dei non residenti trovano integrale applicazione i poteri di visita, ispezione e controllo previsti per i residenti. Ovviamente la responsabilità e la direzione di tutti i controlli competono alla Guardia di finanza solo fuori degli spazi doganali.

(8) Per i mezzi di pagamento per i quali non è richiesta la compilazione del modello V/2 e per altre disposizioni di dettaglio, veggasi circolare A/337 del 2 luglio 1976, riportata in appendice.

CAPITOLO III

CONFINE MARITTIMO

1. — ESPORTAZIONE DI VALUTA NAZIONALE O ESTERA, TITOLI AZIONARI E OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI CREDITO E ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO DA PARTE DI RESIDENTI.

a) *Assegnazione di valuta.*

Per il residente passeggero che esce dallo Stato via mare su nave nazionale valgono disposizioni analoghe a quelle previste per l'uscita dal confine terrestre. Egli può portare al seguito:

— valuta nazionale in biglietti di Stato e di banca fino a lire 35.000 ed in tagli non superiori a lire 10.000;

— valuta estera per il controvalore di lire 65.000;

— controvalore fino a lire 400.000: o in carte di credito, carte assegni e prepagati in Italia; o lettere di credito utilizzabili presso la banca estera; o ordine di pagamento su banca estera; o assegno tratto su banca estera non trasferibile né negoziabile in Italia.

La concessione degli ultimi tre mezzi di pagamento deve essere segnalata dalla banca con modello V/1 (9).

Il residente passeggero che esce dallo Stato, via mare su nave estera può portare al seguito:

— valuta nazionale in biglietti di Stato e di banca fino a lire 35.000 ed in tagli non superiori a lire 10.000;

— valuta estera nei limiti della normale assegnazione, assistita da modello V/1.

Il marittimo italiano imbarcato su nave estera deve considerarsi assimilato ai lavoratori italiani temporaneamente all'estero (10).

La normativa vigente prevede la possibilità di istituire, sulle navi nazionali, una cassa di bordo in valuta e in lire, previa autorizzazione della Banca d'Italia. L'imbarco delle lire italiane per alimentare o reintegrare tale cassa, entro i limiti dei massimali fissati

(9) Per le disposizioni di dettaglio veggansi annotazioni 1, 2 e 3.

(10) Per le disposizioni di dettaglio, veggasi circolare A/321 del 18 settembre 1975, riportata in appendice.

dalla Banca d'Italia, è consentita dalla dogana. A tale ufficio spetta anche consentire l'imbarco della valuta, per i fini predetti, previo accertamento che la valuta stessa provenga da cessione da banca abilitata o da prelievo da conto autorizzato (11).

È anche prevista la possibilità di consentire l'esportazione di anticipi in lire ai capitani di navi estere in porto nazionale:

— fino a lire 10.000.000, su diretta autorizzazione della dogana;

— per importi superiori a lire 10.000.000, su autorizzazione della dogana, previa analoga autorizzazione della Banca d'Italia (12).

b) *Uscita attraverso gli spazi doganali.*

Gli articoli 19 e 20 del testo unico n. 43 del 1973 (in appendice) disciplinano i poteri di controllo dei funzionari doganali sulle persone, mezzi di trasporto, bagagli ed oggetti che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.

I militari del Corpo, comandati in servizio di vigilanza, prestano la propria collaborazione ai suddetti funzionari, attenendosi alle consegne di servizio.

Qualora abbiano motivo di ritenere che le persone, i mezzi e i bagagli presenti negli spazi doganali non si trovino nelle condizioni *sub a)*, segnalano il fatto al funzionario dirigente del servizio ed ai superiori gerarchici, attenendosi quindi alle disposizioni che saranno impartite.

L'azione di vigilanza deve essere particolarmente attenta nella critica fase dell'imbarco, nella quale, allorché i passeggeri e l'equipaggio hanno superato i normali controlli, è possibile l'attuazione di illeciti valutari.

Nel caso che si addivenga all'accertamento di violazioni valutarie, si richiederà sul fatto l'attenzione del funzionario, al quale spetta procedere alle incombenze di legge.

Il reparto della Guardia di finanza, secondo i criteri in vigore, procederà alle segnalazioni di rito agli organi gerarchicamente competenti, informando, nel contempo, il comando di nucleo pt al quale compete lo sviluppo degli accertamenti.

Quest'ultima comunicazione, cioè la richiesta dell'intervento del competente comando del Corpo, sarà inviata anche all'ufficio doganale cui spetta procedere agli atti di denuncia o di accertamento.

c) *Uscita attraverso luoghi diversi dagli spazi doganali.*

L'articolo 6 del decreto-legge n. 31 del 1976, che inserisce nel testo unico delle disposizioni legislative in materia l'articolo 20-bis, prevede la possibilità per la Guardia di finanza di eseguire, fuori

(11) Per le disposizioni di dettaglio, veggasi circolare A/321 del 18 settembre 1975 - riportata in appendice - che regola anche la gestione di uffici di cambio permanenti a bordo di navi passeggeri nazionali, nonché le botteghe di bordo e gli empori a bordo di navi di linea nazionali.

(12) Veggasi circolare A/321 citata. È comunque da escludere, in via normale, che dette operazioni di imbarco di valuta e di lire possano avvenire in porti dove non sono dogane.

degli spazi doganali, visite, ispezioni e controlli, anche ai fini valutari, nei confronti dei natanti, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli, quando risulti o sussista motivo di ritenere che detti natanti siano in partenza per l'estero.

Di norma tali disposizioni non dovrebbero riguardare direttamente le navi di grosso tonnellaggio le quali, anche per motivi tecnici, sono tenute a partire per l'estero da porti doganali. Potrebbe avvenire però che dette navi, ponendosi eventualmente fuori dal mare territoriale, ricevano, mediante trasbordo, persone e/o valuta dirette illegalmente all'estero.

L'azione di vigilanza, sorretta da idonea attività informativa, dovrà essere rivolta principalmente nei confronti dei natanti che per le loro caratteristiche nautiche possono approdare e partire da qualsiasi punto del litorale.

Particolare cura dovrà essere posta nel controllo da esercitare in quei luoghi che, per essere limitrofi o molto vicini a Stati esteri, presentano una maggiore pericolosità nello specifico settore.

Quando risulti o vi sia motivo di ritenere che un natante sia in partenza per l'estero, i militari del Corpo, in servizio di vigilanza lungo il lido del mare, possono eseguire visite sommarie allo stesso nonché ai bagagli dei viaggiatori e dell'equipaggio, al fine di controllare l'esatta osservanza delle disposizioni valutarie.

Nel caso sussistano fondati sospetti di irregolarità, i mezzi ed i bagagli possono essere sottoposti ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati, allo scopo di accertare l'eventuale occultamento di valuta e/o altri mezzi di pagamento.

I militari, inoltre, possono invitare detti passeggeri e membri dell'equipaggio ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona. In caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospettare che i predetti occultino sulla persona valuta e/o altri mezzi di pagamento, gli stessi militari, impedendo che nel frattempo le persone si allontanino e/o la nave e i bagagli vengano sottratti alla vigilanza, chiederanno l'intervento del primo superiore comandante che rivesta la qualifica di ufficiale di pg, il quale, vagliate le circostanze, può disporre con apposito provvedimento scritto specificamente motivato (modello in appendice) che la persona venga sottoposta a perquisizione. Detto atto di polizia sarà fatto risultare da apposito processo verbale (modello in appendice) che, insieme al provvedimento di autorizzazione, deve essere trasmesso al più presto e comunque entro 48 ore alla procura della Repubblica competente per territorio.

L'articolo 20-bis, inserito nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale dall'articolo 6 del decreto-legge n. 31 del 1976, specificatamente, nel trattare dei poteri conferiti alla Guardia di finanza fuori degli spazi doganali, ne menziona la condizione legittimante nel fatto che risulti o sussista motivo di ritenere che i natanti siano in partenza per l'estero.

La certezza della partenza del natante per l'estero è acquisibile solo nei porti e dove esiste un ufficio dell'autorità marittima alla cui autorizzazione tale partenza è soggetta. Negli altri luoghi, invece, detta certezza non è ufficialmente acquisibile ma possono essere assunti indizi diretti — quali imbarco di ingenti e inconsueti quanti-

tativi di combustibile, di acqua potabile, di viveri, ecc. — e/o indiretti — notizie informative — di una imminente partenza. Fuori dei casi di certezza, è opportuno acquisire il maggior numero di elementi atti ad avvalorare l'imminenza della partenza, prima di procedere ai controlli consentiti dalla norma richiamata; ciò anche in considerazione del fatto che per la punibilità, a titolo di tentativo, della eventuale esportazione di valuta e/o di altri mezzi di pagamento, debbono sussistere i requisiti richiesti dall'articolo 56 del codice penale o dall'articolo 2 del regio decreto-legge n. 1928 del 1938, a seconda che si verta in campo penale o amministrativo.

Nella zona di vigilanza doganale marittima che, in base alle recenti disposizioni modificative dell'articolo 2 del codice della navigazione (legge 14 agosto 1974, n. 359), viene quasi totalmente a coincidere col mare territoriale, le unità navali del Corpo, in analogia a quanto praticato in materia strettamente doganale (articolo 30 del testo unico n. 43 del 1973), vigileranno sulle navi dirette all'estero, anche a tutela degli interessi valutari dello Stato.

I beni sequestrati — valuta, titoli di credito, ecc. — debbono essere concentrati presso le filiali della Banca d'Italia o di banca agente, secondo le procedure specificate al Capitolo II, 1, c).

Si rammenta che è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'articolo 235 del codice di procedura penale, qualora il valore complessivo dei beni sequestrati superi le lire 500.000; ciò in conformità del combinato disposto dei commi primo e settimo dell'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge n. 863 del 1976. I mezzi, essendo prevista dal citato decreto-legge la confisca obbligatoria, vanno sequestrati secondo le formalità di rito, tra l'altro richiamate al Capitolo II, 1, c).

2. — ESPORTAZIONE DI VALUTA NAZIONALE O ESTERA, TITOLI AZIONARI E OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI CREDITO E ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO DA PARTE DI NON RESIDENTI.

a) *Assegnazione di valuta.*

Il non residente, marittimo o passeggero, che esce dallo Stato su nave estera, può portare al seguito:

— valuta nazionale fino a lire 35.000 in banconote di taglio non superiore a lire 10.000;

— valuta estera nei limiti di quella importata, normalmente comprovata dal modello V/2, o di quella ceduta da banca agente risultante da relativo documento valutario.

I marittimi possono comprovare il possesso di valuta con il foglio paga o con dichiarazione vistata dal capitano.

Il non residente, marittimo o passeggero, che esce dallo Stato su nave nazionale, soggiace agli stessi limiti in precedenza indicati (13).

(13) Veggansi circolari A/321, A/329 ed A/337, riportate in appendice.

L'azione di vigilanza deve essere improntata agli stessi criteri innanzi esposti, identiche procedure, stessi poteri, con l'avvertenza però che essendo prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 31 del 1976 l'obbligazione civile anche per le multe inflitte e dall'articolo 4 stesso decreto l'obbligatorietà di iscrizione di ipoteca legale o di sequestro conservativo, a meno che non sia offerta idonea cauzione, i militari procedenti debbono adottare le necessarie cautele affinché dette norme possano trovare applicazione.

CAPITOLO IV

CONFINE AEREO

1. — ESPORTAZIONE DI VALUTA NAZIONALE O ESTERA, TITOLI AZIONARI E OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI CREDITO E ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO DA PARTE DI RESIDENTI.

a) *Assegnazione di valuta.*

Il residente che esce dallo Stato via aerea può portare al seguito:

— valuta nazionale fino a lire 35.000 in banconote di taglio non superiore a lire 10.000;

— valuta estera per il controvalore di lire 65.000;

— controvalore fino a lire 400.000: o in carte di credito, carte assegni e prepagati in Italia; o lettere di credito, utilizzabili presso la banca estera; o ordine di pagamento su banca estera; o assegno tratto su banca estera non trasferibile né negoziabile in Italia.

La concessione degli ultimi tre mezzi di pagamento deve essere segnalata dalla banca con i modelli V/1 (14).

b) *Partenza da aeroporti doganali.*

A norma dell'articolo 113 del testo unico n. 43 del 1973 (in appendice), gli aeroporti doganali sono designati dal Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero delle finanze. Da detti aeroporti, che costituiscono spazi doganali, debbono partire gli aeromobili diretti all'estero. In essi, pertanto, trovano integrale applicazione le disposizioni sulla vigilanza e il controllo contenute negli articoli 19 e 20 del citato testo unico, la cui piena operatività in materia valutaria è ribadita dall'articolo 6 del decreto-legge n. 31 del 1976.

L'attività di controllo a norma degli articoli citati compete ai funzionari doganali. I militari del Corpo, pertanto, esplicano l'azione

(14) Per le disposizioni di dettaglio, veggansi annotazioni 1, 2 e 3.

di vigilanza prevista dalle consegne di servizio. Nel caso abbiano motivo di ritenere che il residente, in uscita dallo Stato, non si trovi nelle condizioni *sub a)*, segnalano la situazione al funzionario dirigente del servizio ed ai propri superiori gerarchici, attenendosi quindi alle disposizioni che saranno impartite.

Qualora, a seguito di successivi controlli disposti, si addivenga al sequestro di valuta nazionale o estera, di titoli o di altri mezzi di pagamento, indipendentemente dalla stesura degli atti di competenza del funzionario doganale, il locale comando del Corpo provvederà alle segnalazioni di rito previste, informando dell'attivazione del reparto competente per le indagini anche l'ufficio doganale precedente.

c) *Partenza da aeroporti non doganali.*

L'articolo 114 del testo unico n. 43 del 1973 (in appendice), prevede che in caso di approdo forzato, fuori degli aeroporti doganali, l'autorizzazione a ripartire può essere data anche dalla Guardia di finanza.

I militari del Corpo, prima di concedere il nulla osta alla partenza, è opportuno che sentano i competenti uffici doganali.

Nel frattempo, però, sarà esercitata la necessaria vigilanza acché a bordo non venga imbarcata valuta, soprattutto se la destinazione dichiarata è l'estero.

Nel caso che, per esigenze tecniche, la sosta sia prolungata e sorga di conseguenza la necessità che gli eventuali passeggeri e l'equipaggio lascino il luogo dell'approdo, dovranno adottarsi le stesse procedure in vigore per l'arrivo dall'estero e, alla successiva partenza, quelle previste per l'espatrio.

È logico che nessun adempimento, ai fini valutari, sarà richiesto nel caso di breve sosta che non comporti assunzione di obbligazione tra residenti e non residenti, né tanto meno l'introduzione o l'esportazione di valuta.

2. — ESPORTAZIONE DI VALUTA NAZIONALE O ESTERA, TITOLI AZIONARI E OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI CREDITO E ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO DA PARTE DI NON RESIDENTI.

Il non residente all'atto dell'espatrio deve giustificare la quantità di valuta nazionale e/o estera detenuta.

La legittimità di detta detenzione è data, di norma, dal documento V/2 compilato all'atto dell'ingresso in Italia ovvero da apposita documentazione valutaria rilasciata dall'Ufficio italiano dei cambi o da banca agente (15).

La partenza via aerea, sia dei residenti che dei non residenti, avviene normalmente da aeroporti doganali dove la competenza ai

(15) Per le disposizioni di dettaglio si rimanda a quanto precisato al capitolo II, 2.

controlli ed alla verbalizzazione, anche in materia valutaria, è degli uffici doganali.

Si ribadisce, pertanto, che agendo negli spazi doganali, i militari del Corpo debbono svolgere esclusivamente azione di vigilanza, richiedendo l'intervento dei funzionari doganali non appena si trovino in presenza di indizi di violazioni valutarie; per le ulteriori incombenze si atterranno alle disposizioni di detti funzionari.

I casi in cui il Corpo agisce in modo autonomo possono riguardare l'atterraggio forzoso e conseguente partenza, nonché l'impiego di piccoli velivoli o di elicotteri per l'esportazione clandestina di valuta, con partenza da luoghi dove non esiste dogana.

CAPITOLO V

TRASFERIMENTO DI VALUTA TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE

L'articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794 (in appendice), al sesto comma recita:

« In correlazione coi propri compiti di servizio e nella sfera delle loro attribuzioni, i funzionari delle Amministrazioni doganale e postale concorrono alla vigilanza per la difesa valutaria e provvedono con processo verbale all'accertamento delle infrazioni rilevate, nonché all'eventuale sequestro di valori e di merci ».

I funzionari postali, pertanto, sono chiamati dalla normativa valutaria ad esercitare i poteri relativi alla prevenzione e repressione degli illeciti valutari. Inoltre, gli stessi funzionari, quali pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 357 del codice penale, sono tenuti a far osservare anche le prescrizioni del decreto-legge n. 31 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni. Agli stessi incombe obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria relativamente ai reati valutari accertati nell'esercizio delle loro funzioni.

Le infrazioni valutarie più comuni, a mezzo del servizio postale, sono attuate mediante l'emissione di vaglia e di postagiuro internazionali, al duplice scopo di speculare sulla differenza di cambio (il cambio postale effettuato in base al mercato ufficiale è diverso da quello praticato sul mercato parallelo) e di attuare vere e proprie fughe di capitali, in quanto il trasferimento di somme nei limiti consentiti è svincolato dai normali obblighi valutari.

Il servizio postale internazionale, per la parte valutaria, riguarda soprattutto i pagamenti effettuati mediante i vaglia e i postagiuro internazionali ed interessa i Paesi firmatari della Convenzione internazionale di Vienna del 7 luglio 1964, costitutiva dell'Unione postale universale (UPU), ratificata e resa esecutiva in Italia dal primo gennaio 1966 (decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965, n. 1717) (16).

Il vaglia internazionale non differisce, nella sostanza, dal normale vaglia postale e può essere usato per regolamenti di carattere

(16) La Costituzione dell'UPU è stata modificata in base ai protocolli addizionali di Tokyo del 1969 e di Losanna del 1974.

Agli atti internazionali adottati a Losanna il 5 luglio 1974 è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1975, n. 684 (*Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 29 dicembre 1975, supplemento ordinario).

finanziario e commerciale; il controvalore viene corrisposto al beneficiario in numerario.

Il postagirol internazionale consente di effettuare pagamenti da e verso l'estero mediante accreditalmento o addebitamento dei c/c intrattenuti dagli operatori con l'amministrazione postale dei rispettivi Paesi.

Il volume dei movimenti di valuta operati mediante i mezzi predetti è notevole — risulta infatti che il 55 per cento delle rimesse degli emigrati avveniva a mezzo di vaglia postale internazionale e che le poste italiane rilasciavano analoghi titoli per l'estero per un importo mensile medio di 800-900 milioni.

I dati surriportati non sono più attuali poiché, come sarà posto in evidenza trattando dei sistemi di frode, le rimesse degli emigrati sono diminuite mentre, per i motivi innanzi specificati, è aumentata l'emissione dei vaglia dall'Italia.

Per frenare il fenomeno si è provveduto ad accordare agli emigrati la possibilità di accendere conti in valuta (17) ed a ridurre i limiti massimi dei vaglia e dei postagirol internazionali.

Attualmente vigono i seguenti limiti:

— emissione di vaglia internazionali: per la Confederazione elvetica, importo massimo lire 30.000; per gli altri Paesi, importo massimo lire 100.000;

— emissione di postagirol internazionali: per la Confederazione elvetica, importo massimo lire 100.000; per gli altri Paesi, importo massimo lire 500.000.

L'emissione di vaglia internazionali è consentita solo se il richiedente è « residente »; in merito sono state emanate disposizioni dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, riguardanti le incombenze degli uffici postali per l'accertamento del possesso di detta qualità da parte del richiedente e, se soggetto diverso, anche da parte del mittente.

La Guardia di finanza può essere interessata all'accertamento di situazioni anomale nel campo in esame, anche a richiesta dell'Ufficio italiano dei cambi; a detto Ufficio il Ministero delle poste e telecomunicazioni, periodicamente, segnala l'andamento dei movimenti valutari a mezzo del servizio bancoposta.

(17) Veggansi decreto ministeriale 4 febbraio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 1976, n. 32), istitutivo di « conti in valuta emigrati », e circolare A/328, riportati in appendice.

CAPITOLO VI

ILLECITA COSTITUZIONE DI DISPONIBILITÀ
O ATTIVITÀ FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO

Il capoverso dell'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976 nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge n. 863 del 1976, punisce con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa dal doppio al quadruplo del valore, la costituzione all'estero, a favore proprio o di altri, di disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta.

Per detto reato, se il valore delle attività o disponibilità non supera complessivamente lire 5.000.000, il sesto comma prevede solamente la multa dalla metà al triplo.

Non costituisce, invece, reato ma semplice illecito amministrativo, la costituzione di disponibilità o attività non autorizzate per importi non superiori a lire 500.000 (articolo 1, nono comma).

I sistemi escogitati ed escogitabili per l'attuazione di tale illecito sono molteplici, di difficile individuazione e scevri di una precisa catalogazione, per cui è maggiormente probabile acquisirne conoscenza, mediante prove indirette, in sede di verifica generale.

I tipi di violazioni valutarie più frequentemente accertati dai reparti sono:

Soprafatturazione all'importazione:

a fronte dell'importazione di merci viene artificiosamente maggiorato il prezzo, avvalendosi di documentazione all'uopo predisposta (fattura estera, certificato di origine e, conseguente, benessere bancario recanti importi maggiorati). In questo modo si esporta valuta in misura superiore a quella dovuta al fornitore estero. La parte eccedente di valuta, previ accordi tra gli operatori, viene accreditata all'estero. Al riguardo si cita il seguente caso recentemente accertato: un operatore nazionale ha fatto risultare di aver acquistato all'estero mangime al prezzo di lire 9.853 al chilogrammo, contro una effettiva quotazione di mercato di lire 145 al chilogrammo. In tal modo l'operatore si è costituito disponibilità all'estero per oltre 800 milioni di lire.

Sottofatturazione all'esportazione:

consiste nell'attuazione, sempre al fine di costituirsi disponibilità all'estero, del sistema inverso a quello sopraindicato. L'operatore nazionale dichiara un valore notevolmente inferiore delle merci esportate; il corrispondente accredita la differenza su un conto al-

l'estero. L'esempio potrebbe essere rappresentato dall'esportazione di prodotti ortofrutticoli a prezzi dichiarati inferiori rispetto a quelli pattuiti.

Mancata riscossione di crediti verso l'estero a fronte di operazioni commerciali:

l'operatore nazionale omette di farsi corrispondere in Italia il prezzo della merce esportata, incaricando il corrispondente di versare detto importo a suo favore su banca estera. Per perpetrare tale frode ci si avvale spesso di falsa documentazione diretta a giustificare il sorgere di contestazioni sul buon esito dell'operazione (merce avariata, non conforme all'ordine, giunta oltre i termini contrattuali, eccetera), ovvero dimostrante l'intervenuta insolvibilità del debitore (esempio, fittizio fallimento).

Anticipazioni di pagamento su future importazioni e posticipazioni di riscossione a fronte di esportazioni:

tale frode ha il duplice scopo di lucrare gli interessi sulle somme temporaneamente depositate all'estero e di speculare, specie in periodo di accentuata fluttuazione del mercato dei cambi, sulla differente quotazione della lira rispetto alle valute straniere più solide. La procedura di attuazione consiste nell'anticipare quota parte o tutta la somma dovuta per una futura importazione o nel ritardare la riscossione su una fornitura, oltre i termini consentiti, mediante artifici, ovvero fidando nella inefficienza dei riscontri tra banche agenti e Ufficio italiano dei cambi.

Mancata reimportazione di merci temporaneamente esportate:

gli operatori che ricorrono a detto sistema omettono di reimportare le merci esportate in temporanea che vengono invece vendute all'estero, accreditandosi ivi il controvalore.

La consumazione di detto tipo di frode è resa ora più agevole dalla liberalizzazione del commercio internazionale — specie per quanto riguarda il traffico di perfezionamento — conseguente soprattutto all'attuazione degli impegni comunitari. Sono note le difficoltà di accertamento, considerato il volume di tali tipi di scambio e la possibilità di ottenere facilmente all'estero una documentazione giustificativa, formalmente valida. Il traffico di perfezionamento, tra l'altro, ha notevoli risvolti positivi per l'economia nazionale.

Fittizie importazioni di merci:

è di tutta evidenza che questo tipo di frode è collegata ad altre violazioni, anche di carattere penale (falsa documentazione commerciale, inosservanza delle disposizioni relative al rilascio di benestare bancari, contraffazione di documentazione doganale o uso indebito di timbri doganali).

Compensazioni:

è un mezzo per costituire disponibilità all'estero, senza esportazione materiale di valuta e di altri valori, che ha il vantaggio di

non comportare spese di trasferimento e rischi connessi a falsa documentazione.

I casi più frequenti di compensazione si sono verificati nei settori del turismo e delle rimesse degli emigrati.

Per il turismo è stato accertato che società straniere riscuotevano anticipatamente tutte le spese relative al soggiorno di turisti in Italia, provvedendo nel contempo ad attingere da fondi precostituiti in Italia da residenti, desiderosi di esportare illegalmente valuta all'estero. L'operatore straniero — organizzatore dei viaggi — avuta conferma dell'avvenuto accredito sul conto aperto in Italia a nome di un residente compiacente, provvedeva a versare l'equivalente sul conto estero, prelevandolo dalle somme anticipate in valuta straniera dai turisti.

Per gli emigrati è stata attuata una procedura analoga, consistente nell'accredito all'estero delle somme destinate alle famiglie dei nostri lavoratori contro versamento del controvalore in lire in Italia, attinto da conto costituito con valuta da esportare illegalmente.

Materiale esportazione di valuta:

la recente normativa valutaria che ha ampliato i poteri di accertamento ed ha costituito nuovi organi specializzati di prevenzione e repressione, ha ridato vita al tradizionale sistema di « contrabbando di valuta » attraverso i confini dello Stato; ciò in dipendenza anche del fatto che tutti i sistemi in precedenza accennati lasciano tracce più o meno vistose, rilevabili attraverso controlli approfonditi e analitici. Le disposizioni limitative alla libera introduzione di valuta italiana recentemente emanate dalla Confederazione elvetica nonché le analoghe norme concordate in sede comunitaria non debbono indurre i reparti del Corpo a sottovalutare il fenomeno di esodo di capitali attraverso la forma in oggetto.

L'esperienza insegna che molteplici necessità inducono spesso i titolari delle disponibilità comunque costituite a recarsi personalmente o tramite interposta persona all'estero, portando al seguito documentazione da cui è possibile rilevare tale loro credito.

Il sequestro di detta documentazione, già previsto dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, è ora dovuto a norma degli articoli 219 e 222 del codice di procedura penale, in caso di violazioni costituenti reato.

L'azione di prevenzione e di repressione che si esplica lungo i confini dello Stato deve mirare anche all'acquisizione di dette prove, mediante l'esecuzione dei controlli sui bagagli, sui mezzi, sugli oggetti e sulle persone, previsti in particolare dagli articoli 19, 20 e 20-bis del testo unico n. 43 del 1973.

Si rammenta che detti controlli sono eseguibili anche all'atto dell'ingresso in Italia.

I dati desumibili dalla documentazione rinvenuta e sequestrata possono portare a configurare i sufficienti indizi richiesti dall'articolo 238 del codice di procedura penale, unitamente al sospetto di fuga, per procedere al fermo.

La norma contenuta nel capoverso dell'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976 va coordinata con quella dell'articolo 2 della legge n. 159 del 1976, *sub* articolo 3 della legge n. 689 del 1976, modificato, da ultimo, dal decreto-legge n. 759 del 1976 e dalla relativa legge di conversione n. 863 del 1976.

L'articolo 2 citato contiene infatti una disposizione di diritto transitorio che ha consentito la regolarizzazione delle illecite disponibilità o attività costituite all'estero anteriormente al 6 marzo 1976 ed ancora possedute alla data del 3 dicembre 1976, con la dichiarazione delle disponibilità stesse dell'Ufficio italiano dei cambi (entro la citata data del 3 dicembre) e l'assolvimento di ulteriori obblighi esattamente indicati.

L'omessa dichiarazione e/o l'omesso adempimento degli altri obblighi, sono puniti con la multa fino a lire 500.000 ovvero, se la violazione si riferisce a disponibilità o attività di valore superiore a lire 15.000.000, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino al quadruplo del valore stesso.

Non costituisce reato ma semplice illecito amministrativo l'inadempimento delle prescrizioni in esame, quando le illecite attività o disponibilità non eccedano il controvalore di lire 500.000.

Ciò stante, in sede di controllo:

si dovrà sempre procedere al sequestro della documentazione comprovante l'illecita costituzione di disponibilità o attività all'estero.

Detta documentazione:

sarà depositata presso la procura della Repubblica competente, se riguarda fatti commessi dopo il 5 marzo 1976;

sarà depositata presso la procura della Repubblica o la pretura se, riguardando fatti commessi prima del 6 marzo 1976, il responsabile non abbia adempiuto agli obblighi imposti dal citato articolo 2 della legge n. 159 del 1976;

in entrambi i casi predetti, qualora il controvalore delle attività o delle disponibilità non superi complessivamente le lire 500.000, la documentazione sarà posta a corredo del processo verbale di accertamento da inoltrare, dopo la notifica al trasgressore, agli Organi del Contenzioso valutario.

Si precisa che il sequestro temporaneo di detti documenti deve ritenersi consentito ai militari del Corpo, anche ai soli fini degli accertamenti sull'avvenuta regolarizzazione delle attività o disponibilità costituite all'estero anteriormente al 6 marzo 1976, a norma dell'articolo 3 - commi secondo e quinto - del regio decreto legge n. 794 del 1938, riportato in appendice;

si potrà procedere al fermo dell'indiziato se, sussistendo i requisiti richiesti dall'articolo 238 del codice di procedura penale, la violazione posta in essere superi complessivamente il controvalore di lire 500.000 nell'ipotesi contemplata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976, *sub* articolo 2 della legge n. 863 del 1976, o di lire 15.000.000 se si verte nella fattispecie di cui all'articolo 2 della legge n. 159 del 1976, *sub* articolo 3 della legge n. 689 del 1976.

CAPITOLO VII

ALTRE IPOTESI DI REATO PREVISTE DAGLI ARTICOLI 1, 1-BIS
E 3 DEL DECRETO-LEGGE N. 31 DEL 1976. TRATTAMENTO DEI
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ARTIGIANALE PRODOTTI
DA CITTADINI ITALIANI ALL'ESTEROa) *Violazione all'obbligo di cessione di valuta estera.*

L'articolo 1 - terzo comma - del decreto-legge n. 31 del 1976, *sub* articolo 2 della legge n. 863 del 1976, recita:

« Chiunque, in violazione delle norme valutarie, omette di cedere entro trenta giorni all'Ufficio italiano dei cambi valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, è punito con la pena prevista nei commi precedenti ».

La pena prevista è la reclusione da uno a sei anni e la multa dal doppio al quadruplo del valore della valuta non ceduta; se il controvalore non supera lire 5 milioni, si applica la multa dalla metà al triplo dello stesso; qualora, infine, il valore non ecceda lire 500.000, l'infrazione non costituisce reato e si applicano le sanzioni amministrative previste dal regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928.

La norma valutaria che attualmente regola l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere è il decreto emanato dal Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, il 21 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1974 (18).

In virtù di detto decreto, l'obbligo di cessione delle valute estere alla Banca d'Italia o ad una banca agente o ad altra persona, ditta o ente appositamente autorizzati dall'istituto di emissione, deve essere adempiuto entro sette giorni decorrenti dalla data in cui i residenti abbiano acquistato il possesso della valuta o dalla data in cui i possessori delle valute estere siano divenuti residenti (19).

L'obbligo della cessione riguarda le valute specificate nello stesso decreto, limitatamente però alle banconote.

Non sussiste obbligo di cessione per le monete metalliche estere aventi corso legale.

(18) Il decreto ministeriale citato è stato modificato con decreto ministeriale 16 ottobre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 1976, n. 278).

(19) Per la nozione di residente, veggasi articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, riportato in appendice.

La Banca d'Italia ha facoltà di autorizzare i cambiavalute, le aziende turistiche, gli alberghi ed altri enti non bancari ad agire per suo conto nelle operazioni di accettazione in cessione di valuta estera. Gli operatori sopradetti sono obbligati però a tenere un apposito registro, soggetto alla disciplina del codice civile, per le negoziazioni relative al commercio dei cambi.

In detto registro saranno indicate giornalmente e distintamente, in ordine cronologico, le operazioni di acquisto e di vendita, la residenza e la nazionalità del venditore e del compratore, la qualità della valuta estera nonché la natura e le condizioni delle operazioni stesse (articolo 6 del decreto ministeriale 31 marzo 1974).

Dalla normativa surriportata appare l'esistenza di due termini diversi, uno di sette giorni - decreto ministeriale 21 marzo 1974 - e l'altro di trenta giorni - decreto-legge n. 31 del 1976. Detta coesistenza può far sorgere perplessità circa la scadenza del termine previsto dalla norma penale, atteso lo specifico richiamo della stessa alla normativa valutaria.

La contestuale vigenza dei due termini, per i quali sarebbe auspicabile un coordinamento normativo da parte degli organi valutari, deve indurre i militari del corpo a rappresentare preliminarmente alla procura della Repubblica gli elementi acquisiti, nel caso che si ritenga esistano le condizioni legittimanti l'arresto o il fermo del responsabile (omessa cessione di valuta estera per un controvalore superiore a lire 500.000 e decorso del termine di trenta giorni) e non sia trascorso il termine massimo che la più favorevole ed estensiva interpretazione può accordare al prevenuto (trentotto giorni dalla data di acquisizione o detenzione della valuta).

b) *Fittizia intestazione di beni e/o attività a persone giuridiche o enti esteri.*

La legge n. 863 del 1976, che ha riformulato l'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976, ha estrapolato dallo stesso la fattispecie criminosa introdotta dall'articolo 2 della legge n. 689 del 1976 - tendente a reprimere la « esterovestizione » di beni e attività italiani - ricomprendendola sotto un nuovo articolo: 1-bis.

Come chiarito dal relatore, senatore De Carolis, la ragione per la quale la II Commissione Giustizia del Senato ha stralciato, ad unanimità, tale disposizione dall'articolo 1 per collocarla in un articolo a se stante, è da ricercarsi nell'esigenza di non ingenerare equivoci, trattandosi di una fattispecie criminosa autonoma e quindi di un reato che può concorrere con quelli previsti dall'articolo 1.

Di converso, la collocazione dell'ipotesi in esame fuori dall'articolo 1, rende inapplicabili alla stessa le aggravanti, l'attenuante, l'esimente, l'equiparazione del tentativo alla consumazione e la confisca obbligatoria, contemplate nei commi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono dello stesso articolo.

La condotta incriminata consiste nella simulazione dell'appartenenza al non residente di beni siti o attività costituite in Italia, mediante la costituzione di persone giuridiche o enti esteri o l'assunzione di partecipazione in dette persone giuridiche o enti.

Come è noto, la disposizione è volta ad infrenare un sistema di frode che ha assunto nel tempo dimensioni inquietanti, anche tramite

l'interposizione di *anstalten*, le quali, secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata della magistratura italiana, non sono enti distinti dai soggetti che le hanno costituite.

Si tenga presente, inoltre, che per la sussistenza del reato in esame non è richiesto che la costituzione di persone giuridiche o enti esteri, l'assunzione di partecipazione negli stessi e l'attribuzione della titolarità dei beni e/o delle attività avvenga in violazione delle disposizioni valutarie, essendo esclusivamente necessario che la piena proprietà « di fatto » dei beni e/o attività permanga al residente, mentre la stessa « di diritto » è vantata ed esercitata da persona giuridica o ente non residente.

L'accertamento del reato presenta notevoli difficoltà; la prova della sua avvenuta consumazione, di norma, può essere ottenuta mediante elementi documentali acquisiti nel corso di verifica o nel compimento di atti di polizia giudiziaria.

La pena è la reclusione fino a tre anni e la multa fino a cinque milioni.

L'inserimento della norma nell'ambito del decreto-legge n. 31 del 1976, rende operanti in ordine alla stessa le disposizioni di carattere sostanziale e procedurale contenute negli articoli 2 e seguenti (obbligazione civile per la multa; rito direttissimo; deroga alle regole della connessione; obbligo dell'iscrizione di ipoteca e del sequestro, ex articolo 139 codice penale; deroga all'articolo 340 del codice di procedura penale, eccetera).

Sembra, invece, che non siano più applicabili al reato in esame le particolari regole per la determinazione della competenza per materia e per territorio, dettate dall'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge n. 31 del 1976, dato l'esplicito riferimento agli articoli 1 e 3 dello stesso decreto, contenuto nel comma citato; ciò stante la competenza a conoscere del reato *de quo* appartiene ora al pretore del luogo in cui ne è avvenuta la consumazione (articoli 31 e 39 codice di procedura penale).

c) *Reati specifici dell'amministratore o del dipendente di un'azienda di credito.*

L'articolo 3 del decreto-legge n. 31 del 1976 ha previsto l'irrogazione dell'ammenda da lire 100.000 a un milione a carico dell'amministratore o dipendente di un'azienda o istituto di credito che, nell'esercizio delle sue funzioni, viola le disposizioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero, purché l'azione o l'omissione abbia favorito il compimento di uno dei reati previsti dall'articolo 1 e fuori dell'ipotesi di concorso negli stessi.

Nei casi di particolare gravità, la pena è dell'arresto e dell'ammenda.

Qualora vengano accertati reati valutari a carico di funzionari bancari, il rapporto dovrà essere inviato, oltre che alla procura della Repubblica, anche al Ministero del tesoro e alla Banca d'Italia, per la eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza.

d) *Reati specifici dell'operatore economico.*

L'articolo 1 della legge n. 159 del 1976, ha inserito nell'articolo 3 del decreto-legge n. 31 del 1976 un'ipotesi di reato specifico a carico dell'operatore che, sui moduli e nei documenti necessari per ottenere le autorizzazioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero, non dichiara il vero o prospetti il falso.

La sanzione, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è l'ammenda da lire 100.000 a un milione; nei casi di particolare gravità, l'arresto e l'ammenda.

L'introduzione di tale fattispecie contravvenzionale ha soprattutto lo scopo di indurre l'operatore a dichiarare prezzi congrui sia all'atto della richiesta di benestare alla Banca d'Italia o banca agente sia all'atto dell'emissione di benestare bancari, nel caso di *import-export* procedura speciale.

I reparti del Corpo dovranno tener presente che detto reato può coesistere con delitti di contrabbando, con delitti di falso, con violazioni ai divieti economici nonché con i delitti valutari riguardanti l'esportazione di valuta e la costituzione di disponibilità all'estero.

e) *Trattamento dei redditi di lavoro dipendente e artigianali prodotti dai cittadini italiani all'estero.*

L'ultimo comma dell'articolo 1 ha precisato che la residenza all'estero di cui all'articolo 1, n. 4), del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 (in appendice) deve intendersi riferita al periodo in cui le persone fisiche di nazionalità italiana, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, limitatamente, però, alle disponibilità o attività costituite all'estero durante lo stesso periodo, con i proventi del lavoro. Ciò equivale a dire che, in ordine a tali attività o disponibilità, i cittadini italiani che svolgono lavoro dipendente o artigianale all'estero sono considerati non residenti, a prescindere dalla durata del lavoro stesso e dal fatto che conservino la residenza anagrafica in Italia.

Si è inteso in tal modo risolvere legislativamente i problemi di determinate categorie di lavoratori italiani per le attività costituite all'estero con il frutto del proprio lavoro, qualora non sussistano le condizioni richieste dall'articolo 1, n. 4) del decreto-legge n. 476 del 1976.

È evidente, peraltro, che la disposizione del citato n. 4) resta valida ed operante nei confronti di tutti i cittadini italiani che non rientrino fra i lavoratori dipendenti e gli artigiani nonché anche nei confronti di questi ultimi, qualora non sussistano tutte le condizioni legittimatrici richieste dalla norma in esame.

Dal disposto legislativo discende, infine, l'impossibilità che nei confronti dei lavoratori in trattazione possa concretizzarsi l'ipotesi di illegale costituzione di disponibilità valutarie o attività all'estero, purché sussistano tutte le condizioni volute (proventi di lavoro dipendente o artigianale; accantonamento degli stessi durante il periodo di effettivo lavoro prestato all'estero).

CAPITOLO VIII

REGOLAMENTAZIONE DEL RIENTRO DEI CAPITALI
E DELLA RINAZIONALIZZAZIONE DEI BENI FITTIZIAMENTE
INTESTATI A NON RESIDENTIa) *Generalità.*

L'articolo 2 della legge n. 159 del 1976 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 31 del 1976, introdusse l'obbligo di dichiarare all'Ufficio italiano dei cambi le disponibilità e/o le attività costituite all'estero prima del 6 marzo 1976, in violazione delle norme valutarie in allora vigenti ed ancora possedute alla data del 19 maggio 1976. Alla dichiarazione, da produrre entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro il 19 agosto 1976) con le modalità stabilite con circolare A/335 (in appendice), doveva seguire, entro i successivi tre mesi (cioè entro il 19 novembre 1976) il rientro dei relativi capitali.

Unica eccezione era quella riguardante i beni immobili, per i quali il termine per effettuare la dichiarazione ed il versamento del corrispondente valore veniva a scadere il 19 maggio 1977.

L'omesso adempimento di tali obblighi era punito con le stesse sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976 per illecita costituzione di attività o disponibilità all'estero; di converso, l'assolvimento degli obblighi rendeva inapplicabili le sanzioni valutarie e fiscali comminate dalle norme vigenti al momento del fatto.

Nell'approssimarsi della scadenza del termine del 19 agosto 1976, il Governo, in relazione ai numerosi dubbi interpretativi avanzati sulla reale portata della norma, anche su indicazioni fornite dall'Ufficio italiano dei cambi, emanò il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, con il quale detto termine venne prorogato di tre mesi e cioè fino al 19 novembre 1976.

In occasione dell'esame del decreto stesso per la sua conversione, vennero affrontate e scévrate, in sede governativa e parlamentare, tutte le implicazioni derivanti dalla norma in questione, anche in considerazione del fatto che i risultati che ci si era attesi (massiccio rientro di capitali) non si erano verificati, quanto meno nell'entità sperata.

Ciò posto, allo scopo di determinare il più dettagliatamente possibile il contenuto della norma valutaria onde evitare interpretazioni difformi che avrebbero continuato a far sussistere ed alimentare lo stato di incertezza, il Parlamento, anche su indicazioni del Governo, ha regolamentato *ex novo* la materia, fissando criteri che chiariscono adeguatamente tutta la dinamica connessa con gli adempimenti previsti per il rientro dei capitali.

Per tale motivo, in sede di conversione del decreto-legge n. 543 del 1976, operata con legge 8 ottobre 1976, n. 689, si è provveduto a sostituire l'articolo 2 della legge n. 159 del 1976, ad inserire nella stessa gli articoli 2-bis e 2-ter ed a dettare disposizioni di coordinamento con la pregressa disciplina.

Il termine ultimo per la dichiarazione, fissato nel 19 novembre dal decreto-legge n. 543 del 1976 e confermato dalla legge n. 689 del 1976, per motivi eminentemente tecnici è stato successivamente prorogato al 3 dicembre 1976 con decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, convertito con legge 23 dicembre 1976, n. 863.

b) *Esame della normativa.*

L'articolo 2, *sub* articolo 3 della legge n. 689 del 1976, fissa nei confronti di coloro che, alla data del 3 dicembre 1976 (termine introdotto dal decreto-legge n. 759 del 1976), comunque posseggano all'estero disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, costituite anteriormente al 6 marzo 1976, in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto, l'obbligo di presentare, entro lo stesso 3 dicembre, dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi, tramite la Banca d'Italia o una banca agente, secondo le modalità fissate con circolare A/344 del 22 ottobre 1976 ed i chiarimenti forniti con circolari A/345 dell'11 novembre 1976 ed A/345 del 19 novembre 1976 (in appendice) e di provvedere ai seguenti adempimenti:

— cedere alla Banca d'Italia o banca agente le disponibilità valutarie, liquide e trasferibili. La cessione deve avvenire entro il 19 febbraio 1977;

— depositare, ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale 22 dicembre 1975 (in appendice), entro il 19 febbraio 1977, i titoli azionari, obbligazionari e similari emessi o pagabili all'estero, con l'obbligo di vendere entro il 19 novembre 1977 quelli non costituenti investimenti diretti e cedere alla Banca d'Italia o banca agente le disponibilità liquide e trasferibili ricavate.

L'eccezione per i titoli costituenti investimenti diretti ha lo scopo di salvaguardare gli interessi patrimoniali ed economici di quelle aziende italiane che hanno sottoscritto quote di partecipazione in società straniere, con l'intento di creare con le stesse stabili rapporti commerciali. L'attuazione di simili partecipazioni trascende spesso semplici motivi di ordine valutario e mira al conseguimento di interessi, a volte cospicui, di carattere economico, di politica degli scambi e di impiego della mano d'opera italiana;

— cedere le disponibilità liquide e trasferibili ricavate dalla riscossione dei crediti, dall'eventuale vendita di immobili o dalla eventuale vendita o liquidazione delle attività costituenti investimenti diretti, entro i termini e con le modalità fissate dalle norme valutarie vigenti al momento della vendita o realizzo.

Tanto la vendita degli immobili posseduti all'estero quanto quella delle attività costituenti investimenti diretti non è obbligatoria. Ciò si rileva chiaramente dal termine « eventuale » riportato dalla legge.

Si è inteso in questo modo colmare le lacune della legge n. 159 del 1976 e risolvere i numerosi problemi connessi con lo smobilizzo obbligatorio di immobili e di quote di partecipazione in società straniere.

La norma ha lasciato alla discrezionalità degli interessati la liquidazione di detti beni o attività, affermando però, che qualora essa avvenga, i corrispettivi debbono essere reimportati e ceduti con l'osservanza delle disposizioni valutarie.

Coloro che non intendano liquidare gli immobili e gli investimenti diretti, sono obbligati a far affluire in Italia i relativi frutti, a norma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 476 del 1956 (in appendice), che concorreranno a formare il coacervo dei redditi soggetti ad imposizione diretta;

— vendere o liquidare entro il 19 maggio 1977 le attività mobiliari diverse da quelle prima indicate, provvedendo alla cessione delle relative disponibilità liquide e trasferibili.

I possessori di aeromobili, navi e natanti, non iscritti in pubblici registri nazionali, invece di liquidarli, possono, entro la stessa data, importarli, trasferendone la proprietà a loro nome, senza corrispettivo, ed iscriverli nei pubblici registri nazionali, secondo le formalità stabilite con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri competenti, 20 ottobre 1976 (in appendice).

L'importazione avviene senza regolamento valutario, cioè « franco valuta », ma con l'obbligo, ai fini fiscali, di un regolare sdoganamento, sulla base del valore di mercato; per i dettagli, si rinvia al sopracitato decreto nonché, per le navi ed i natanti, alle disposizioni emanate dal Ministero della marina mercantile con circolare n. 2510476 del 29 ottobre 1976 (in appendice).

Un analogo trattamento è riservato al rientro degli oggetti d'arte.

Come precisato nella circolare A/344, la cessione delle disponibilità liquide e trasferibili, nonché il realizzo dei titoli, deve avvenire tramite la stessa banca alla quale ci si è appoggiati per la dichiarazione.

Non sussiste un obbligo di separata dichiarazione per coloro i quali, entro il 3 dicembre 1976, hanno provveduto, a seconda dei casi, alla cessione delle disponibilità valutarie possedute o ricavate dalla alienazione delle attività site all'estero, al deposito dei titoli, alla presentazione della dichiarazione d'importazione di aeromobili, navi, natanti e oggetti d'arte.

Ciò stante, fermo restando il termine del 3 dicembre 1976, l'obbligo di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi è alternativo all'avvenuta cessione o dichiarazione d'importazione.

Per il computo di tutti i termini sopra riportati valgono le norme del codice civile.

Il termine cessione, usato dalla normativa valutaria, indica la contrattazione con la Banca d'Italia o con una banca agente di valuta estera o di titoli emessi all'estero contro lire italiane.

La legge n. 689 del 1976 ha precisato, inoltre, che l'obbligo di cessione riguarda le disponibilità valutarie liquide e trasferibili. Si è inteso in questo modo mandare indenne da sanzioni l'operatore nazionale che non abbia possibilità di adempiere agli obblighi nei termini previsti in quanto ostacolato nel rendere liquidi e trasferibili i

propri beni siti all'estero. Nella pratica attuazione possono presentarsi condizioni, quali l'esistenza di provvedimenti legislativi, giudiziari o amministrativi adottati dagli stati esteri, che non consentono sia di liquidare le attività possedute, sia di trasferire in Italia il corrispettivo di dette attività; ciò ha consigliato la introduzione nel testo legislativo delle citate condizioni. Di tale impedimento dovrà essere data documentata comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi; l'obbligo diventerà operante appena rimossi gli impedimenti e lo stesso dovrà essere assolto nei termini previsti dalle disposizioni valutarie vigenti a quell'epoca.

L'osservanza delle prescrizioni indicate rende inapplicabili le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto.

La specifica menzione della natura amministrativa delle sanzioni che si rendono inapplicabili, viene a dirimere i dubbi in precedenza sorti in merito alla interpretazione del secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 159 del 1976, ora sostituito dall'articolo 3 della legge in esame.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate è punita con pene autonome (e non più con riferimento all'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976), consistenti nella multa fino a lire 500.000 ovvero, se la violazione si riferisce a disponibilità o attività di valore superiore a 15.000.000, con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa fino al quadruplo del valore della violazione.

Resta fermo il criterio di inapplicabilità di sanzioni penali per le violazioni che non superino il controvalore complessivo di lire 500.000 (articolo 2, sesto comma, modificato dall'articolo 3 della legge n. 863 del 1976).

Costituisce innovazione rispetto alla precedente legislazione valutaria a carattere penale l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 159 del 1976, *sub* articolo 3 della legge n. 689 del 1976. Infatti, è previsto che le disposizioni dello stesso articolo non si applicano alle persone fisiche che, alla data del 6 marzo 1976, non avevano la cittadinanza italiana.

La precisazione introdotta presenta carattere limitativo rispetto alle norme precedenti che, inquadrandosi nel sistema della legislazione valutaria, facevano discendere la punibilità dei soggetti dalla condizione soggettiva di « residente », attribuita a norma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 476 del 1956. Detta norma, prendendo in considerazione la nazionalità anziché la cittadinanza, stabilisce che sono considerati « residenti » anche le persone fisiche di nazionalità straniera, limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata in Italia.

Stante la disposizione preclusiva in esame, nessun adempimento è richiesto alle persone non aventi cittadinanza italiana alla data del 6 marzo 1976, per le attività e disponibilità costituite all'estero prima di tale data ed ancora possedute al 3 dicembre 1976, anche se rivestivano e rivestono la qualifica di « residente ». Alle stesse si rendono comunque applicabili le sanzioni di carattere amministrativo per l'illecita costituzione di disponibilità all'estero, attuate entro il 5 marzo 1976; le violazioni commesse successivamente a detta data rientrano nella regolamentazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976.

L'articolo 2-bis consente ai residenti che posseggono in Italia attività di qualsiasi genere, costituite anteriormente al 6 marzo 1976, tramite l'interposizione di persone fisiche o enti stranieri, di rendersene cessionari, « franco valuta », entro il 19 maggio 1977, con l'osservanza delle prescrizioni dell'articolo 2.

Agli effetti fiscali, le cessioni operate si considerano avvenute a titolo oneroso.

La disposizione mira a sanare situazioni irregolari create prima del 6 marzo 1976. Per quelle successive al 23 ottobre 1976 la legge n. 689 del 1976 ha introdotto nell'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976 una specifica norma incriminatrice, ora trafusa nell'articolo 1-bis del decreto stesso, *sub* articolo 2 della legge n. 863 del 1976.

— L'articolo 2-ter consente a coloro che osservano le prescrizioni dell'articolo 2 o si avvalgono delle facoltà di cui all'articolo 2-bis, di versare alla Tesoreria dello Stato, entro il 19 febbraio 1977 e secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale 23 novembre 1976 (in appendice), un importo pari al 15 per cento dell'ammontare delle disponibilità o del valore delle attività dichiarate o versate; tale adempimento preclude ogni accertamento ai fini delle imposte sul reddito, conseguente alla avvenuta conoscenza di dette attività o disponibilità, relativamente al periodo d'imposta in corso all'atto del versamento ed a quelli precedenti.

Nel caso che il valore dichiarato o ceduto risulti inferiore di oltre il 15 per cento a quello reale, si darà corso ad accertamento fiscale e il versamento effettuato sarà imputato alle imposte dovute.

La norma non obbliga al pagamento del 15 per cento, ma si limita ad offrire agli operatori, che vogliono effettivamente sanare la loro posizione, la possibilità di definire le pendenze fiscali e valutarie, a condizione che presentino una dichiarazione veritiera. La concessione suddetta rappresenta un'ulteriore dimostrazione della effettiva volontà della legge di favorire il rientro dei capitali, senza eccessiva liberalità né particolari rigori.

— L'articolo 4 della legge n. 689 del 1976 estende le prescrizioni contenute negli articoli precedenti alle persone che hanno già ottemperato al disposto dell'articolo 2 della legge n. 159 del 1976.

c) Procedura di accertamento.

Come già messo in luce, l'articolo 2 della legge n. 159 del 1976, *sub* articolo 3 della legge n. 689 del 1976, punisce in modo autonomo l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo stesso, concernenti gli obblighi di dichiarazione e cessione per le attività o disponibilità possedute illegalmente all'estero. Precedentemente tale inosservanza era sanzionata a norma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976. Di tale articolo 1, per espresso richiamo (articolo 3 legge n. 863 del 1976), resta applicabile solamente l'esimente speciale relativa alle violazioni che non superino complessivamente il controvalore di lire 500.000, per le quali si rendono applicabili esclusivamente le sanzioni amministrative preesistenti.

In base alla norma ora vigente, l'inosservanza delle prescrizioni descritte *sub b)* viene sanzionata con la multa fino a lire 500.000 ovvero, se la violazione si riferisce a disponibilità o attività di valore superiore a lire 15 milioni, con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino al quadruplo del valore della violazione.

Nell'espletamento della procedura di accertamento relativamente a dette fattispecie, occorre tener conto che:

— non sono configurabili nei confronti di coloro i quali non avevano la cittadinanza italiana alla data del 6 marzo 1976 (confronta articolo 2, ultimo comma);

— non sono applicabili le disposizioni degli articoli 2 (obbligazione civile per la multa), 4 (rito direttissimo, ipoteca legale e sequestro, competenza funzionale del tribunale del luogo in cui è avvenuto l'accertamento del reato) e 5 (deroga al divieto del secondo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale e facoltà degli ufficiali di polizia giudiziaria di chiedere, previa autorizzazione, alle banche e agli uffici postali copia della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente). Ciò in quanto non essendo i delitti in esame previsti dal decreto-legge n. 31 del 1976 e non avendo la norma fatto espresso rinvio agli articoli ricordati (rinvio invece contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 159 del 1976 nel testo originario), non vi è possibilità di derogare alle norme sostanziali e processuali vigenti in materia penale.

Da quanto sopra scaturisce che:

— la competenza per materia deve essere stabilita facendo ricorso alle norme del codice di procedura penale ragion per cui competente sarà il pretore oppure il tribunale, a seconda della fattispecie;

— anche la competenza per territorio va determinata in base alle norme del codice di procedura penale (articoli 39 e seguenti);

— non sono concesse alla polizia giudiziaria particolari facoltà per l'accertamento dei reati suddetti.

Le situazioni di fronte alle quali i militari del Corpo potranno più frequentemente trovarsi sono, per sommi capi, le seguenti:

— omessa dichiarazione, entro il 3 dicembre 1976, delle attività o disponibilità costituite all'estero (20): si procederà agli atti di polizia giudiziaria necessari ed all'inoltro del rapporto al pretore o al procuratore della Repubblica competente;

— omessa cessione, entro i termini previsti, delle disponibilità liquide e trasferibili, ovvero omesso deposito di titoli: si procederà come nel caso precedente, in quanto la sola dichiarazione non fa venir meno la responsabilità penale. Queste ipotesi saranno automaticamente rilevante dalle banche agenti e segnalate all'Ufficio italiano dei cambi in sede di appuramento delle dichiarazioni (veggasi circolare A/344);

(20) Si rammenta che dette disponibilità debbono essere state costituite prima del 6 marzo 1976; in caso contrario si verterà nella ipotesi delittuosa prevista dal capoverso dell'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976. La cessione operata entro il termine suddetto assorbe l'obbligo di dichiarazione.

— accertamento di valore superiore del 15 per cento rispetto a quello dichiarato o ceduto, nel caso che l'operatore si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 2-ter: fermo restando le disposizioni impartite con circolare n. 1 del 1976 del Comando generale, si procederà a segnalare la situazione rilevata all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed all'Ispettorato compartimentale competenti.

L'osservanza degli obblighi di dichiarazione e/o di cessione, deve essere dimostrata dall'interessato mediante esibizione di copia della dichiarazione rimasta in suo possesso, vistata dalla banca alla quale è stata presentata e/o di copia della documentazione bancaria comprovante l'avvenuta cessione (per i dettagli si rinvia alle circolari A/335 e A/344 dell'Ufficio italiano dei cambi).

Relativamente agli aeromobili, navi e natanti, anche da diporto, non iscritti nei pubblici registri nazionali, gli effettivi possessori, qualora intendano nazionalizzarli anziché liquidarli, possono dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di dichiarazione mediante la richiesta del relativo benessere bancario, franco valuta, entro il 3 dicembre 1976. La richiesta di detto benessere, se presentata entro il 19 maggio 1977 (termine ultimo concesso dalla legge per lo smobilizzo e/o per l'importazione) ma dopo il 3 dicembre 1976, deve avvenire tramite la stessa banca alla quale è stata presentata la dichiarazione e conclude gli obblighi formali costituendo, nel contempo, premessa e vincolo per la definitiva regolarizzazione.

Le procedure da osservare sono previste, in dettaglio, dal decreto ministeriale 20 ottobre 1976 e, per quanto riguarda le navi e natanti, dalla circolare n. 2610476 del 29 ottobre 1976, riportati in appendice.

CAPITOLO IX

ESERCIZIO IN MATERIA VALUTARIA DEI POTERI E DELLE
FACOLTÀ CONFERITI DALLE LEGGI FINANZIARIE E TRIBUTARIEa) *Poteri attribuiti alla Guardia di finanza.*

Il regio decreto legge 12 maggio 1938, n. 794, recante norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e degli scambi con l'estero, all'articolo 3 (in appendice) dopo aver indicato i poteri e le facoltà conferiti in genere ai pubblici ufficiali preposti alla difesa valutaria, al quinto comma così recita: « Le disposizioni precedenti non escludono l'esercizio, anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria, di tutti i poteri di polizia spettanti alla Pubblica sicurezza e alla Guardia di finanza, specialmente in materia tributaria ».

L'articolo 6-bis del decreto-legge n. 31 del 1976, introdotto dall'articolo 1 della legge di conversione, allo scopo di dirimere eventuali dubbi circa la portata del predetto comma, ha specificato che lo stesso « va inteso nel senso che i poteri concessi alla Guardia di finanza, in materia finanziaria, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi tributarie, possono essere esercitati anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria ».

Tale interpretazione autentica, convalida la tesi sempre sostenuta dalla Guardia di finanza, più volte rappresentata agli Organi centrali competenti, e consente di affrontare l'azione di vigilanza con chiara sicurezza dei poteri conferiti.

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge n. 31 del 1976, nella formulazione risultante dopo la conversione in legge, prevede, in deroga al terzo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale (in appendice), che il giudice può delegare agli ufficiali di polizia giudiziaria l'esame della corrispondenza e degli atti e documenti della banca o istituto di credito, per rintracciare cose da sequestrare o per accertare altre circostanze utili in ordine a reati valutari previsti dal decreto sopracitato.

Il secondo comma, inoltre, in presenza di fondato sospetto di reati valutari, consente agli ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizzazione motivata del procuratore della Repubblica, di richiedere ad aziende e istituti di credito o all'amministrazione postale, di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente.

Per orientamento dell'attività operativa, si riassumono i principali poteri e facoltà conferiti alla Guardia di finanza in materia finanziaria e tributaria:

— Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63 — *Attribuzioni di facoltà di indagini e controllo alla polizia tributaria investigativa* — modificato dal regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1290 — *Provvedimenti per il Corpo della regia Guardia di finanza*:

— l'articolo 1 del regio decreto legge n. 63 del 1926, quale risulta modificato dal regio decreto legge n. 1290 del 1937 (in appendice), conferisce agli ufficiali del Corpo nonché ai sottufficiali e militari di truppa incaricati del servizio di polizia tributaria investigativa, tutti i poteri e diritti di indagine, accesso, visione, controllo, richiesta d'informazioni, che spettano per legge ai diversi uffici finanziari incaricati dell'applicazione dei tributi diretti ed indiretti. Tali poteri, a norma del successivo articolo 2, sono stati coordinati con quelli dei vari uffici finanziari dal Regolamento per la polizia tributaria investigativa, emanato con decreto ministeriale 16 luglio 1926. Il citato decreto è da ritenersi in buona parte superato dalle successive disposizioni legislative riguardanti i singoli tributi;

— Legge 7 gennaio 1929, n. 4 — *Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie* — al Capo II del Titolo Secondo tratta « della polizia tributaria »

In particolare:

— gli articoli 30 e 34 (in appendice) attribuiscono alla polizia tributaria competenza esclusiva in materia di violazioni finanziarie non costituenti reato e competenza primaria per le violazioni costituenti reato;

— l'articolo 31 (in appendice) stabilisce che sono ufficiali di polizia tributaria, gli ufficiali e i sottufficiali della Guardia di finanza, ed agenti, i graduati ed i militari di truppa del Corpo;

— l'articolo 33 (in appendice) prevede i casi in cui gli ufficiali di polizia tributaria possono procedere a perquisizione domiciliare, d'iniziativa, indicandone le condizioni legittimatrici;

— l'articolo 35 (in appendice) stabilisce che la polizia tributaria può accedere, in qualunque ora, negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad una azienda industriale e commerciale, ed eseguirvi verificazioni e ricerche, al fine di assicurarsi dell'esatta osservanza delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria.

Quest'articolo riveste particolare importanza poiché ai poteri da esso previsti si ricorre tutte le volte che le singole leggi d'imposta

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

non contengono specifiche norme al riguardo; ciò in conseguenza della natura di norma generale che riveste la legge n. 4 del 1929 rispetto alle singole leggi finanziarie e tributarie;

— Legge 23 aprile 1959, n. 189 - *Ordinamento della Guardia di finanza*:

— l'articolo 1, nell'elencare i compiti istituzionali del Corpo, prevede anche la vigilanza, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni d'interesse politico-economico.

La norma sopracitata, di portata generale e legittimante l'azione del Corpo in materia valutaria, si sostanzia, per quanto riguarda i poteri e le facoltà, a norma del combinato disposto del quinto comma dell'articolo 3 del regio decreto legge n. 794 del 1938 e dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 31 del 1976, nelle previsioni della legge n. 4 del 1929 e delle singole leggi d'imposta di cui quelle di più ampia applicazione vengono di seguito riportate:

— Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 - *Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*:

— articoli 19, 20 e 20-bis: di detti articoli, che attribuiscono poteri agli appartenenti alla Guardia di finanza in materia di visite, ispezioni e controllo sui mezzi di trasporto, sui bagagli e sulle persone, è stato diffusamente trattato in precedenza, indicando anche i limiti spaziali di operatività degli stessi;

— articolo 25 - *Esercizio della vigilanza nella zona terrestre* - l'articolo prevede i controlli che possono essere eseguiti, in zona di vigilanza doganale terrestre, a tutela dei diritti di confine, rinviando, per quanto riguarda la esecuzione di perquisizioni, verificazioni e ricerche, al disposto degli articoli 33 e 35 della legge n. 4 del 1929, in precedenza citati;

— articoli 28 e 30: disciplinano, rispettivamente, l'esercizio della vigilanza nei laghi di confine e nella zona marittima.

Di essi è stato trattato nei precedenti capitoli II e III;

— Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*:

— articoli 51, 52, 63 e 75: riguardano attribuzioni e poteri degli uffici IVA, accessi, ispezioni e verifiche, collaborazione della Guardia di finanza e norme applicabili in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni. I poteri previsti dai precedenti articoli, possono essere esercitati, in presenza delle relative condizioni legittimatrici, nei confronti dei soggetti d'imposta. I militari del Corpo, nel corso dell'azione di controllo a tutela del particolare tributo, avvalendosi degli stessi poteri, esplicheranno anche l'azione di competenza in materia valutaria;

— Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
— *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi:*

— articoli 32, 33 e 70: riguardano poteri degli uffici delle imposte dirette, accessi, ispezioni e verifiche e norme applicabili in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni.

Il terzo comma dell'articolo 33 — che per quanto riguarda l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche rende applicabile il disposto dell'articolo 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 — nel prevedere l'attività di cooperazione della Guardia di finanza, attribuisce ad essa gli stessi poteri conferiti agli uffici dall'articolo 32.

Detti poteri potranno essere utilizzati, nei confronti degli stessi soggetti, anche a tutela degli interessi valutari;

— Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 —
Disciplina dell'imposta di registro:

— articolo 48; articolo 1 regio decreto-legge n. 63 del 1926 e successive modificazioni; decreto ministeriale 16 luglio 1926: la vigente normativa in materia di imposta di registro non attribuisce particolari poteri o facoltà ai militari della Guardia di finanza, per cui soccorrono all'uopo le disposizioni del regio decreto legge n. 63 del 1926, modificato dal regio decreto legge n. 1290 del 1937, nonché quelle contenute nel decreto ministeriale del 1926 — *Regolamento per la polizia tributaria investigativa* — in quanto compatibili con la legislazione concernente il tributo in trattazione. Anche di detti poteri, esercitati in occasione di operazioni di servizio in materia di imposta di registro, ci si potrà avvalere a tutela degli interessi valutari dello Stato;

— Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 —
Disciplina dell'imposta di bollo:

— articoli 34, 35 e 36: riguardano l'accertamento delle violazioni, nonché gli organi competenti e le relative modalità. Tali articoli conferiscono poteri ai militari della Guardia di finanza per il richiamo espresso in essi contenuto alle norme della legge n. 4 del 1929, di cui si è già trattato;

— Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 —
Imposta sugli spettacoli:

— articoli 18 e 37: trattano della vigilanza e dell'accertamento delle violazioni.

L'articolo 18 specificamente prevede che la vigilanza nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività soggette ad imposta compete, fra gli altri, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, mentre l'articolo 37, per l'accertamento delle violazioni, rinvia alla legge n. 4 del 1929;

— Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 —
Disciplina delle tasse sulle concessioni governative:

— articolo 10: tratta della competenza per l'accertamento delle infrazioni, precisando che in materia si osservano le disposizioni della legge n. 4 del 1929.

Ovviamente anche in occasione di servizi a tutela delle ultime tre imposte menzionate, i militari del Corpo potranno avvalersi dei poteri loro conferiti ai fini della vigilanza in materia valutaria, tenendo presente che disposizioni analoghe a quelle sopra riportate sono contenute anche in altre leggi d'imposta (esempio articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sulle tasse automobilistiche, articolo 24 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, sull'abbonamento alle radioaudizioni, articolo 9 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235 sulle tasse sulle autoradio, ecc.).

b) *Poteri attribuiti al Nucleo speciale di polizia valutaria.*

L'articolo 6 della legge n. 159 del 1976 attribuisce agli ufficiali e sottufficiali del Nucleo speciale di polizia valutaria gli stessi poteri e le facoltà riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi addetti all'attività ispettiva in materia valutaria.

I poteri dei funzionari del servizio ispettivo dell'Ufficio italiano dei cambi, sommariamente indicati dal primo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794 (in appendice), comprendono, per effetto dell'articolo 3 della legge n. 159 del 1976, anche quelli prima riservati in via esclusiva ai funzionari del servizio di vigilanza della Banca d'Italia.

Gli appartenenti al Nucleo speciale, oltre dei citati poteri, ricorrendone le circostanze possono anche avvalersi di quelli attribuiti dalle leggi finanziarie e tributarie, sopra richiamate, agli appartenenti alla Guardia di finanza.

Con decreto dell'11 novembre 1976 (in appendice), emanato di concerto con i Ministri per il tesoro ed il commercio con l'estero, il Ministro per le finanze, in base alla delega contenuta nell'articolo 7 della legge n. 159 del 1976, ha regolamentato l'attività del Nucleo speciale di polizia valutaria, dettando anche norme di coordinamento con il servizio di vigilanza della Banca d'Italia ed il servizio ispettivo dell'Ufficio italiano dei cambi.

Particolare importanza assumono le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto, relative all'istituzione di una commissione permanente di coordinamento, composta da due funzionari della Banca d'Italia, due funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi e due ufficiali superiori della Guardia di finanza.

Detta commissione deve assicurare unicità di indirizzo e coordinare l'attività dei tre Organismi che operano per la vigilanza e la difesa valutaria; alla stessa sono affidati, altresì, compiti di studio.

Il coordinamento, invece, dell'attività del Nucleo speciale di polizia valutaria con quella degli altri reparti della Guardia di finanza, è assicurato da determinazioni adottate dal Comandante generale del Corpo.

2. SIGNIFICATO DEI TERMINI TECNICI USATI.

Assegno bancario o cheque: ordine dato alla propria banca di pagare a vista una somma determinata;

Assegno circolare: viene emesso dalle banche autorizzate con lo impegno di restituire a vista la somma ricevuta da colui in favore del quale il titolo è stato emesso;

Banca agente: la banca d'Italia e le banche delegate a fungere da sue agenzie entro i limiti delle facoltà ad esse accordate;

Biglietti di banca: biglietti superiori a lire 500;

Biglietti di Stato: biglietti da lire 500 ed eventuali altri tagli inferiori;

Controvalore: quantità di lire che è possibile ottenere in cambio di valuta estera;

Lettera di credito: documento con cui una banca agente attesta il credito di cui gode il soggetto nello stesso indicato;

Negoziazione: consiste nella contrattazione di determinati titoli di credito;

Obbligazione: vincolo per il quale un soggetto è tenuto giuridicamente ad un determinato comportamento, possibile e lecito nei confronti di un altro;

Ordine di pagamento: documento con cui una banca agente autorizza altro istituto di credito a pagare la somma indicata nel documento;

Prepagati: versati anticipatamente;

Residente e non residente: agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, sono considerati residenti:

— le persone fisiche di nazionalità italiana aventi la residenza nel territorio della Repubblica;

— le persone giuridiche aventi la sede nel territorio della Repubblica;

— le persone fisiche di nazionalità straniera e gli apolidi aventi la residenza nel territorio della Repubblica, limitatamente all'attività produttrice di redditi ivi esercitata;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— le persone fisiche di nazionalità italiana, aventi la residenza all'estero limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica;

— le persone giuridiche aventi la sede all'estero, limitatamente alla attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica.

Non residenti sono le persone fisiche e giuridiche non rientranti nella precedente casistica;

Rito direttissimo: il procedimento direttissimo viene celebrato quando ne sussistano le condizioni (arresto in flagranza e quasi flagranza, commissione di reati da parte dell'imputato già in stato di arresto, mancanza della necessità di speciali indagini) e quando la legge lo prevede specificatamente. Consiste nella eliminazione della fase degli atti preliminari e viene celebrato entro dieci giorni dall'arresto;

Trasferimento: operazione con cui il diritto insito in un titolo di credito viene girato ad altro soggetto;

Titoli azionari: documenti comprovanti un credito nei confronti di una società per azioni per aver partecipato alla costituzione del capitale sociale nella misura risultante dal valore nominale dell'azione;

Titoli di credito: documenti comprovanti il diritto del possessore a pretendere dal debitore un determinato comportamento; possono essere al portatore, all'ordine e nominativi:

— portatore: il possessore è legittimato a chiederne l'adempimento mediante la sola presentazione del titolo (esempio, biglietti di banca);

— ordine: il titolare può utilizzarlo direttamente o girarlo ad altro soggetto (esempio, cambiale, fede di deposito e nota di pegno, eccetera);

— nominativo: il titolo è intestato ad una persona determinata (esempio, titoli emessi dallo Stato). Alcuni titoli di questa specie possono essere girati o convertiti al portatore con l'osservanza di particolari garanzie;

Titoli obbligazionari: titoli di credito, nominativi o al portatore, emessi da società commerciali, contenenti l'obbligo di rimborsare alla scadenza il relativo valore nominale;

Valore delle monete estere: quantità di lire necessarie per acquistare una unità di valuta estera in base al cambio del giorno;

V/1: documento attestante il possesso di valuta per i residenti che si recano all'estero, compilato dalle banche agenti;

V/2: documento attestante il possesso di valuta compilato, di norma, per i non residenti che entrano nello Stato.

3. STRALCIO DELLE DISPOSIZIONI RICHIAMATE.

Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63. Attribuzione di facoltà di indagine e controllo alla polizia tributaria investigativa.

(*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1926)

ARTICOLO 1.

Agli ufficiali della Guardia di finanza sono conferiti tutti i poteri e diritti di indagine, accesso, visione e controllo, richiesta di informazioni, che spettano per legge ai diversi uffici finanziari incaricati dell'applicazione dei tributi diretti ed indiretti. Le stesse facoltà sono attribuite ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo medesimo, incaricati del servizio di polizia tributaria investigativa.

A tutti i militari di cui al precedente comma potranno altresì essere affidati incarichi di controllo dalla Direzione generale del tesoro (così modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1290).

ARTICOLO 2.

È data facoltà al Ministro per le finanze di dettare le norme per determinare i limiti dell'esercizio dei poteri di indagine di cui al precedente articolo e per coordinare l'azione della polizia tributaria investigativa con quella propria degli organi ordinari d'accertamento e di controllo.

Legge 7 gennaio 1929, n. 4. Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

(Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1929)

TITOLO II

DELLE NORME DI PROCEDURA

CAPO II

Della Polizia tributaria

ARTICOLO 30.

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, le quali costituiscono reato, spetta:

1. agli ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria;
2. agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO 31.

Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

Sono agenti della polizia tributaria gli appuntati e le guardie del corpo suddetto.

Qualora una legge finanziaria attribuisca l'accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti dell'amministrazione, questi funzionari ed agenti acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, le qualità di ufficiali e, rispettivamente, di agenti della polizia tributaria. A cura dell'amministrazione dalla quale dipendono, la loro qualità è fatta constatare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento.

ARTICOLO 32.

Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria, i quali vengano a notizia di un reato pel cui accertamento la legge designa ufficiali ed agenti della polizia tributaria, debbono avvertire senza indugio tali ufficiali ed agenti e provvedere frattanto a che nulla sia mutato nello stato delle cose.

Non di meno, qualora per circostanze di tempo e di luogo non sia possibile l'intervento immediato degli organi della polizia tributaria e vi sia fondata ragione di temere che le tracce del reato si alterino o si disperdano, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria sono autorizzati a provvedere agli atti del loro ufficio fino a che non intervengano gli organi della polizia tributaria.

In ogni caso, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria concorrono, quando ne siano richiesti, con gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria nell'accertamento dei reati preveduti dalle leggi finanziarie.

ARTICOLO 33.

Oltre a quanto è stabilito dal codice di procedura penale per gli ufficiali della polizia giudiziaria, è data facoltà agli ufficiali della polizia tributaria di procedere a perquisizione domiciliare, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie costituenti reato.

Questa disposizione si applica esclusivamente alle violazioni di leggi concernenti i tributi doganali, la privativa dei sali e tabacchi, le imposte di fabbricazione sugli spiriti, zuccheri e polveri piriche e agli altri casi in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali.

ARTICOLO 34.

Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, le quali non costituiscano reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi.

ARTICOLO 35.

Per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in materia finanziaria, gli ufficiali o gli agenti della polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad una azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche.

Codice penale (regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1938).

(*Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 1930, supplemento)

ARTICOLO 56.

(*Delitto tentato*).

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

ARTICOLO 189.

(*Ipoteca legale; sequestro*).

Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

1. delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta allo erario dello Stato;
2. delle spese del procedimento;
3. delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;
4. delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
5. delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

6. delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.

ARTICOLO 196.

(Obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente).

Nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso d'insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di contravvenzione a disposizioni che essa era tenuta a far osservare, e della quale non debba rispondere penalmente.

Qualora anche la persona preposta risulti insolubile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.

ARTICOLO 197.

(Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende).

Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le province e i comuni, qualora sia pronunciata condanna per contravvenzione contro chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di contravvenzione che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, sono obbligati al pagamento, in caso d'insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.

ARTICOLO 240.

(Confisca).

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o la alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Codice di procedura penale (regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399).
n. 1399).

(*Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 1930, supplemento)

ARTICOLO 45.

(*Casi di connessione*).

Si ha connessione dei procedimenti nei casi seguenti:

1. se i reati per cui si procede sono stati commessi nello stesso tempo da più persone riunite, o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra di loro, ovvero da più persone in danno reciprocamente le une delle altre;

2. se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità;

4. se una persona è imputata di più reati;

4. se la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza.

ARTICOLO 78.

(*Assunzione della qualità di imputato*).

Assume la qualità di imputato chi, anche senza ordine dell'autorità giudiziaria, è posto in stato di arresto a disposizione di questa ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato.

Fuori dei casi preveduti dalla disposizione precedente, quando si deve compiere un atto processuale rispetto al quale la legge riconosce un determinato diritto all'imputato, si considera tale chi nel rapporto, nel referto, nella denuncia, nella querela, nella richiesta o nell'istanza è indicato come reo e chi risulta, in qualsiasi fase del procedimento, compresa la fase delle indagini di polizia giudiziaria, indiziato di reità.

L'autorità giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che abbia inizio l'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale, che egli ha la facoltà di non rispondere, salvo quanto dispone l'articolo 366, primo comma, ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie.

ARTICOLO 154.

(Obbligo d'osservanza delle norme processuali).

I magistrati, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono obbligati ad osservare le norme stabilite in questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità od altra sanzione particolare.

Il presidente della corte d'appello vigila sotto la propria responsabilità perché i giudici dei tribunali e delle corti, i cancellieri e gli ufficiali giudiziari si attengano rigorosamente alle prescrizioni della legge. Altrettanto fa il presidente del tribunale rispetto ai magistrati e funzionari soggetti alla sua sorveglianza.

Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica esercitano per lo stesso scopo la vigilanza sui magistrati del pubblico ministero e sui pretori; le stesse autorità ed il pretore esercitano tale vigilanza sui funzionari di cancelleria e di segreteria, sugli ufficiali giudiziari e sugli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

ARTICOLO 219.

(Funzioni della polizia giudiziaria).

La polizia giudiziaria deve anche di propria iniziativa prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione della legge penale.

ARTICOLO 222.

(Atti concernenti l'arresto; assicurazione del corpo del reato).

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono di loro iniziativa all'arresto in caso di flagranza di reato a norma degli articoli 235 e 236, e negli altri casi vi procedono per ordine o mandato dell'autorità competente, salvo quanto è disposto nell'articolo 238.

Gli ufficiali ed agenti predetti curano che il corpo e le tracce del reato siano conservate e che lo stato delle cose non venga mu-

tato prima che giunga nel luogo l'autorità giudiziaria. Se vi è fondato motivo di temere che frattanto le cose o le tracce predette si alterino o si disperdano, procedono ai necessari accertamenti e sequestrano il corpo del reato, osservando per quanto è possibile le norme sull'istruzione formale.

ARTICOLO 225.

(Sommarie indagini).

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando v'è necessità ed urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonché ad interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304 *bis*, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere allo interrogatorio delle persone arrestate, nonché delle persone fermate ai sensi dell'articolo 238.

Prima di procedere ai sensi del precedente comma, la polizia giudiziaria deve avvertire anche telefonicamente il procuratore della Repubblica o il pretore.

Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304 *bis*, nonché dei confronti cui partecipi l'arrestato o il fermato, l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia, che viene immediatamente avvertito.

Nel caso in cui il difensore prescelto, o altro contestualmente indicato in sostituzione, non sia reperibile, o non possa presenziare tempestivamente, il pubblico ministero, su richiesta dell'ufficiale di polizia giudiziaria, provvede all'immediata nomina del difensore di ufficio di turno quale risulta da un elenco formato e aggiornato dal presidente del tribunale e dal presidente del consiglio dell'ordine forense del luogo. Nell'elenco debbono essere iscritti anche gli avvocati e procuratori che ne facciano domanda.

Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di presenziare all'interrogatorio e agli altri atti di cui al comma quarto del presente articolo.

La violazione di tale obbligo, salvo legittimo impedimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 131 del codice di procedura penale.

Non si può comunque procedere all'interrogatorio e al compimento degli atti previsti dal quarto comma senza la presenza del difensore, il quale ha diritto di rivolgere domande, di fare osservazioni e riserve; di ciò deve essere dato atto a verbale.

Si applica la disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 78 del codice di procedura penale.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Al deposito degli atti cui i difensori hanno il diritto di assistere, nonché dei processi verbali relativi ai sequestri ed alle ispezioni provvedono, ai sensi dell'articolo 304 *quater*, il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227.

ARTICOLO 227.

(Trasmissione di atti e informazioni all'autorità giudiziaria).

Gli ufficiali della polizia giudiziaria, terminate le loro operazioni, devono trasmettere immediatamente al procuratore della Repubblica o al pretore gli atti compilati e le cose sequestrate.

Devono inoltre riferire all'autorità giudiziaria competente ogni notizia che loro successivamente perviene e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari per l'assicurazione delle prove.

ARTICOLO 235.

(Arresto obbligatorio in flagranza).

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni o l'ergastolo.

Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, di coloro che non hanno residenza nel territorio dello Stato e di coloro che sono già stati condannati alla pena della reclusione o dell'ergastolo, quando sono colti nella flagranza di delitto punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito, nei casi preveduti da questo articolo, qualora l'offeso dal reato dichiarerà all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre la querela.

ARTICOLO 238.

(Fermo di indiziati di reati).

Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena

non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte.

Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato.

In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunità, alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i delitti previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni.

ARTICOLO 304-bis.

(Atti a cui possono assistere i difensori).

I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato.

Hanno diritto altresì di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta.

Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.

È vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o far cenno ai periti, ai testimoni o alle parti.

ARTICOLO 304-*quater*.

(Depositi degli atti a cui hanno diritto di assistere i difensori. Diritti del difensore dell'imputato).

Salvo quanto è disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto e rimanervi per il termine fissato dal giudice.

Ai difensori è comunicato immediatamente l'avviso che entro tale termine essi hanno facoltà di esaminare gli atti ed estrarne copie.

Il giudice può a domanda dei difensori, e per giusta causa, prorogare il termine per una sola volta e per il tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.

Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal giudice, a norma delle disposizioni precedenti, i difensori hanno facoltà di presentare istanze concernenti gli atti suddetti nei modi stabiliti dall'articolo 145.

Il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, può disporre, per gravi motivi, che il deposito del processo verbale dell'interrogatorio dell'imputato sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore, e può provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'articolo 372.

Il difensore dell'imputato ha pure diritto di avere copia del mandato notificato od eseguito.

ARTICOLO 332.

(Casi e forme delle perquisizioni).

Quando il giudice ha fondato motivo di sospettare che taluno occulti sulla persona cose pertinenti al reato, dispone la perquisizione personale. Quando ha fondato motivo di sospettare che tali cose si trovino in un determinato luogo, ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o di un'altra persona indiziata od evasa, dispone la perquisizione domiciliare.

La perquisizione è disposta con decreto motivato; il giudice vi può procedere personalmente e occorrendo con l'assistenza della forza pubblica. Può anche delegare col medesimo decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.

ARTICOLO 335.

(Invito ad esibire. Riguardi nelle perquisizioni personali).

Se si ricerca una cosa determinata, il giudice, prima di procedere alla perquisizione personale può invitare la persona ad esi-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

birla. Se la cosa viene presentata, la perquisizione è omessa, salvo che si ritenga utile procedervi per altre ragioni.

La perquisizione sul corpo di una donna è fatta eseguire da un'altra donna, quando ciò è possibile e non importa ritardo o pregiudizio per le operazioni.

In ogni caso le perquisizioni personali devono essere eseguite separatamente ed in modo che, nei limiti della possibilità, sia rispettato il pudore della persona.

ARTICOLO 336.

(Processo verbale e sequestro).

Di ogni perquisizione è compilato processo verbale immediatamente dopo compiute le operazioni.

Le cose rinvenute nella perquisizione sono sottoposte a sequestro, con l'osservanza di quanto è prescritto negli articoli 344 e 345.

ARTICOLO 340.

(Sequestro presso banche o altri istituti).

Il giudice può procedere al sequestro di titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa depositata, anche se contenuti in cassette di sicurezza, presso banche o altri istituti pubblici o privati, quando ritiene che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome.

Il giudice ha facoltà di esaminare la corrispondenza e tutti gli atti e documenti della banca o dell'istituto per rintracciare le cose da sequestrare o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verità. In caso di rifiuto, procede a perquisizione e al sequestro della corrispondenza e di quanto altro è necessario.

Gli atti preveduti dal capoverso precedente non possono mai essere compiuti, neppure per delegazione, da ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

ARTICOLO 366.

(Preliminari dell'interrogatorio).

Prima di procedere all'interrogatorio, il giudice invita l'imputato a dichiarare le proprie generalità, ammonendolo delle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

Gli chiede quindi se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia. Altrimenti gli nomina un difensore d'ufficio, quando non è già stato nominato, e occorrendo gli rivolge l'invito prescritto nella prima parte dell'articolo 171.

Nel processo verbale il giudice può far precedere alle menzioni relative all'interrogatorio l'indicazione delle ricerche che egli abbia fatto per identificare l'imputato e la descrizione della persona di lui, con i connotati e i contrassegni particolari.

ARTICOLO 502.

(Casi e modi del giudizio direttissimo).

Quando una persona è stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza del tribunale, il procuratore della Repubblica al quale l'arrestato è presentato a' termini dell'articolo 244, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, dopo averlo sommariamente interrogato, può farlo subito condurre in stato d'arresto davanti al tribunale, se questo siede in udienza penale; altrimenti dopo aver disposto perché l'arresto sia mantenuto, può farlo presentare ad un'udienza prossima, non oltre il decimo giorno dall'arresto. Se non è possibile provvedere in tal modo, il procuratore della Repubblica procede con le forme ordinarie, osservate le disposizioni dei capoversi dell'articolo 246.

Si può, inoltre, procedere al giudizio di cui al precedente comma, sempre che non siano necessarie speciali indagini, nei confronti di persone arrestate a seguito di ordine di cattura emesso entro il trentesimo giorno dal commesso reato; l'arrestato è presentato all'udienza non oltre il decimo giorno dall'arresto.

Se si tratta di reato di competenza della corte d'assise, si può procedere a giudizio direttissimo nel modo predetto, soltanto se la corte si trova convocata in sessione, ovvero se deve essere convocata entro cinque giorni da quello dell'arresto.

Nello stesso modo si può procedere quando il reato viene commesso da persona arrestata, detenuta o internata per misura di sicurezza.

ARTICOLO 504.

(Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo).

Chiuso il dibattimento, il giudice può disporre che si proceda con istruzione formale.

Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori delle circostanze prevedute dall'articolo 502, il giudice anche all'inizio del dibattimento ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero perché proceda con le forme ordinarie.

In entrambi i casi il giudice ordina la liberazione dell'arrestato, se la legge non consente il mandato di cattura.

I provvedimenti predetti sono dati con ordinanza.

Regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794 (Convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380). Norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero.

(*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 23 giugno 1938).

ARTICOLO 3.

A richiesta dei pubblici ufficiali menzionati nel precedente articolo 2 le banche, i banchieri, i cambiavalute, gli enti e le ditte hanno l'obbligo di fornire ogni necessaria informazione e di esibire i propri registri, libri, documenti e corrispondenza.

Gli incaricati alle ispezioni possono procedere, ove occorra, al temporaneo sequestro dei libri, delle scritture e documenti anzidetti.

Essi possono altresì procedere al sequestro dei titoli, delle valute, delle monete, delle merci e dei valori per cui risultino essere state violate le vigenti norme. Il sequestro può essere del pari effettuato a garanzia delle pene pecuniarie applicabili, nei casi in cui le risultanze dei controlli si presentino particolarmente gravi.

Delle ispezioni eseguite, dei fatti accertati, delle dichiarazioni rese dagli interessati e degli eventuali sequestri operati deve essere redatto processo verbale dal pubblico ufficiale precedente. Gli interessati debbono essere invitati a firmare il processo verbale ed hanno in ogni caso diritto di averne copia.

Le disposizioni precedenti non escludono l'esercizio, anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria, di tutti i poteri di polizia spettanti alla Pubblica sicurezza e alla Guardia di finanza, specialmente in materia tributaria (1).

In correlazione coi propri compiti di servizio e nella sfera delle loro attribuzioni, i funzionari delle Amministrazioni doganale e postale concorrono alla vigilanza per la difesa valutaria e provvedono con processo verbale all'accertamento delle infrazioni rilevate, nonché all'eventuale sequestro di valori e di merci.

Tutti coloro che per le attribuzioni loro conferite da questo decreto vengano a conoscenza di notizie, informazioni e dati emergenti dall'attività ispettiva dei pubblici ufficiali di cui all'articolo 2, sono vincolati al segreto di ufficio.

(1) Questo comma «va inteso nel senso che i poteri concessi alla Guardia di finanza, in materia finanziaria, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dalle leggi tributarie, possono essere esercitati anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria» (confrontare articolo 6-bis del decreto-legge n. 31 del 1976, inserito dall'articolo 1 della legge di conversione).

Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928. (Convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739). Norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie.

(*Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 dicembre 1938).

ARTICOLO 2.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, il Ministro per gli scambi e per le valute (*ora Ministro per il tesoro*) ha facoltà di infliggere ai trasgressori, con proprio decreto, pene pecuniarie in misura non superiore ad un quintuplo del valore delle divise, dei titoli, delle merci, o delle altre cose che costituiscono l'oggetto della violazione.

La stessa pena pecuniaria può essere inflitta a chiunque compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere una delle violazioni prevedute dall'articolo precedente, nonché a chiunque agevola il compimento di una di dette violazioni, ovvero ne ostacola l'accertamento.

Decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476. (Convertito, con modificazioni, con legge 25 luglio 1956, n. 786). Nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri.

(*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 6 giugno 1956).

ARTICOLO 1.

Agli effetti del presente decreto-legge sono considerati residenti:

- 1) le persone fisiche di nazionalità italiana aventi la residenza nel territorio della Repubblica;
- 2) le persone giuridiche aventi la sede nel territorio della Repubblica;
- 3) le persone fisiche di nazionalità straniera e gli apolidi aventi la residenza nel territorio della Repubblica, limitatamente all'attività produttrice di redditi ivi esercitata;
- 4) le persone fisiche di nazionalità italiana, aventi la residenza all'estero, limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica (2);
- 5) le persone giuridiche aventi la sede all'estero, limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica.

Agli effetti del presente decreto-legge sono valute estere i biglietti di Stato e di banca esteri aventi corso legale, nonché i titoli di credito ed i crediti, estinguibili in monete aventi corso legale fuori del territorio della Repubblica, che servano per effettuare pagamenti fra residenti e non residenti.

(2) Per l'interpretazione di questo alinea, cfr. anche ultimo comma articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976, *sub* articolo 2 della legge n. 863 del 1976.

ARTICOLO 2.

Ai residenti è fatto divieto di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, esclusi i contratti di vendita di merci per l'esportazione nonché i contratti di acquisto di merci per l'importazione, se non in base ad autorizzazioni ministeriali. Ai residenti è fatto divieto di effettuare esportazioni ed importazioni di merci se non in base ad autorizzazioni ministeriali.

I crediti dei residenti verso i non residenti debbono essere dichiarati dai titolari con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero.

I residenti che siano creditori o debitori a qualunque titolo verso non residenti hanno l'obbligo di riscuotere i loro crediti o di pagare i loro debiti con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
(*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 28 marzo 1973, supplemento ordinario).

ARTICOLO 16.

(Passaggio della linea doganale).

Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti. Nei casi in cui nel punto di attraversamento stabilito non esista una dogana o una sezione doganale o un posto doganale, il trasporto fra il punto stesso e la località sede dell'ufficio doganale competente deve avvenire, sia per le merci in entrata sia per quelle in uscita, lungo le vie all'uopo prescritte in base al primo comma dell'articolo 9.

Il capo della circoscrizione doganale, con provvedimento motivato, può vietare o limitare il movimento delle merci nei punti di attraversamento della linea doganale durante le ore notturne; può altresì vietare o limitare l'esecuzione, durante le ore predette, di operazioni di carico, scarico o trasbordo di merci nei porti o punti di approdo e negli aeroporti internazionali.

ARTICOLO 19.

(Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone).

I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, possono procedere, direttamente od a mezzo dei militari della Guardia di finanza alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi di trasporto predetti possono essere sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci.

Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per l'esecuzione delle verifiche predette, osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi doganali.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.

ARTICOLO 20.

(Controllo doganale delle persone).

I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, possono invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona.

In caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospetto il capo del servizio può disporre, con apposito provvedimento scritto specificamente motivato, che le persone suddette vengano sottoposte a perquisizione personale.

Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento anzidetto, deve essere trasmesso entro quarantotto ore alla procura della Repubblica competente.

Il procuratore della Repubblica, se riconosce legittimo il provvedimento, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

ARTICOLO 25.

(Esercizio della vigilanza nella zona terrestre).

Per accertare la legittima provenienza delle merci estere soggette a diritti di confine, che sono trasportate o si trovano depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre, può procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, ai sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Le merci stesse possono essere sottoposte a sequestro quando vi sono indizi che esse siano state introdotte di contrabbando nel territorio doganale.

Il detentore delle merci indicate nel comma precedente deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora infatti rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove adottate siano inattendibili, è ritenuto responsabile di contrabbando, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.

ARTICOLO 28.

(Esercizio della vigilanza nei laghi di confine).

Salva l'osservanza degli accordi internazionali, nelle acque nazionali del lago Maggiore e dal lago di Lugano i militari della Guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di contrabbando, e scortarle alla più vicina dogana per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 30.

(Esercizio della vigilanza nella zona marittima).

Nella zona di vigilanza doganale marittima, i militari della guardia di finanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, per farsi esibire dal capitano il manifesto prescritto a norma dell'articolo 105 e gli altri documenti del carico. Se il capitano non è munito del manifesto o si rifiuta di presentarlo, ed in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave è scortata alla più vicina dogana per i necessari accertamenti.

Per le navi di stazza netta superiore a duecento tonnellate la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono uffici doganali, i militari suddetti hanno facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse alla più vicina dogana per i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 102.

(Arrivi da laghi).

I capitani delle navi che trasportano merci nel lago Maggiore o nel bacino di Porlezza del lago di Lugano, perché siano introdotte nello Stato, debbono presentarle ad una delle estreme dogane nazionali e non possono attraversare le acque nazionali dei detti laghi se le merci a bordo non sono scortate da bolletta di importazione o di cauzione, a norma degli articoli 133 e 141.

Le merci in arrivo nelle acque del lago di Lugano comprese tra le sponde nazionali e le sponde estere devono dai capitani essere trasportate direttamente e presentate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale ai sensi dell'articolo 1; quelle in arrivo nel bacino di Porto Ceresio devono, dai capitani, essere trasportate direttamente e presentate alla dogana omonima.

Sono esenti da detti obblighi i capitani delle navi che hanno ufficio doganale a bordo.

Lungo le sponde nazionali dei suddetti tratti del lago di Lugano è proibito ai capitani, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di stare alla cappa, di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci, dove non sono uffici doganali.

ARTICOLO 113.

(Passaggio del confine in entrata. Aeroporti doganali).

Ogni comandante di aeromobile, anche nazionale, proveniente dall'estero è obbligato ad attraversare il confine dello spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato nei punti che sono determinati

dalle disposizioni per la navigazione aerea, e ad effettuare la discesa, osservando le disposizioni anzidette, in un aeroporto doganale.

Gli aeroporti doganali sono designati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministero delle finanze.

ARTICOLO 114.

(Atterraggi forzati degli aeromobili).

Il comandante di un aeromobile, il quale per forza maggiore attraversi il confine in un punto diverso da quelli autorizzati, deve atterrare nell'aeroporto doganale più vicina, situato sulla rotta seguita. Questa norma deve essere osservata anche quando l'aeromobile, pur avendo attraversato il confine in uno dei punti prescritti, sia nell'impossibilità, per forza maggiore, di seguire la rotta regolamentare.

Nel caso di approdo forzato fuori degli aeroporti doganali stabiliti, il comandante dell'aeromobile deve denunciare, entro il più breve termine, l'avvenuto atterraggio al più vicino ufficio doganale o comando della Guardia di finanza od altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per averne autorizzazione a ripartire. L'autorità avvertita, che non sia la dogana o la Guardia di finanza, deve darne immediata partecipazione ad una di queste autorità.

ARTICOLO 119.

(Uscita per i laghi).

Le merci in uscita dal territorio doganale per i laghi di confine devono essere presentate alle dogane poste nei punti di approdo delle sponde nazionali dei laghi stessi.

Le merci anzidette si intendono uscite dal territorio doganale quando il natante che le trasporta attraversa la linea doganale. Se l'imbarco avviene nel tratto della sponda nazionale del lago di Lugano fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, le merci si intendono uscite dal territorio doganale nel momento dell'imbarco medesimo.

ARTICOLO 283.

(Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine).

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una

delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Decreto ministeriale 22 dicembre 1975 — Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

(*Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 31 dicembre 1975).

ARTICOLO 11.

I residenti, salvo deroghe accordate dal Ministero del commercio con l'estero, hanno l'obbligo di costituire in deposito a custodia a loro nome, presso la Banca d'Italia o presso le aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie, i titoli azionari ed obbligazioni emessi o pagabili all'estero di cui siano comunque divenuti proprietari.

Il deposito può essere costituito anche presso banche dell'estero, a nome delle aziende di credito di cui al comma precedente, per conto degli aventi diritto.

ARTICOLO 12.

Le partecipazioni, l'acquisto dei titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero previsti ai precedenti articoli 9 e 10 nonché ogni altra operazione relativa a trasferimento di capitali all'estero a scopo di investimento sono subordinati, salvo deroghe disposte dal Ministero del commercio con l'estero, al versamento da parte del residente, in un deposito vincolato infruttifero presso la banca che interviene nella operazione, di lire italiane nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti dal Ministero del commercio con l'estero (3).

La cessione contro lire ad altri residenti, per il tramite della Banca d'Italia o delle aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie, degli investimenti di cui al precedente comma, è subordinata, per i cessionari, alla medesima condizione prevista nello stesso comma indipendentemente dall'epoca dell'avvenuto investimento originario all'estero.

(3) L'obbligo del deposito è stato introdotto con decreto ministeriale 27 luglio 1973.

Decreto ministeriale 4 febbraio 1976. Istituzione di « conti in valute emigrati ».

(*Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1976).

ARTICOLO 1.

I residenti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, i quali rivestono la qualità di « emigrati » all'estero, possono essere titolari di conti in valuta, in deroga all'obbligo dell'offerta in cessione prevista dal richiamato decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e successivi.

ARTICOLO 2.

Le valute accreditabili in detti conti sono quelle indicate all'articolo 1, lettera a), del decreto ministeriale 21 marzo 1974.

ARTICOLO 3.

Le modalità relative all'accensione, l'utilizzo e l'estinzione di conti in valuta « emigrati » di cui al precedente articolo 1 saranno precisate con disposizioni del Ministero del commercio con l'estero.

ARTICOLO 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Decreto ministeriale 20 ottobre 1976. Disposizioni concernenti l'importazione senza corrispettivo degli aeromobili, delle navi o dei natanti di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689.

(*Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 23 ottobre 1976).

ARTICOLO 1.

La Banca d'Italia e le banche agenti sono autorizzate a rilasciare, fino al 19 maggio 1977, benestare bancario per l'importazione senza corrispettivo degli aeromobili, navi o natanti — ivi comprese le unità da diporto — indicati nella lettera *d*) dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, così come modificato dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, al nome di chi abbia dichiarato i predetti beni, ai sensi del menzionato articolo 2. Il rilascio del predetto benestare bancario deve essere richiesto alla banca, tramite la quale è stata presentata la dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi relativa agli aeromobili, navi o natanti sopra indicati.

La richiesta del benestare bancario di cui al comma precedente costituisce domanda di importazione e, come tale, tiene luogo della dichiarazione di cui sopra, qualora sia presentata in forma scritta entro il 19 novembre 1976 (4).

Sui benestare bancari per l'importazione di beni sopraindicati deve essere riportata l'annotazione « rilasciato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 159 del 1976 ».

ARTICOLO 2.

L'iscrizione nei pubblici registri nazionali degli aeromobili, navi o natanti di cui all'articolo 1 al nome dei loro effettivi proprietari avviene dietro presentazione di domanda da parte dei proprietari stessi, indirizzata secondo i casi al Registro aeronautico nazio-

(4) Termine da ritenersi sostituito con quello del 3 dicembre 1976 per effetto del decreto-legge n. 759 del 1976. Successivamente alla composizione del presente volume, la *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 5 marzo 1977, ha pubblicato il decreto ministeriale del 20 novembre 1976 che ha sostituito la data in questione nel senso sopra ipotizzato.

nale o all'ufficio marittimo presso cui si intende procedere alla iscrizione. Il richiedente deve indicare nella domanda il numero e la data del benestare bancario e la banca che lo ha rilasciato, allegandovi in originale o in copia autentica la documentazione comprovante il trasferimento o l'intestazione al nome dell'importatore della proprietà dei beni suddetti e il certificato di cancellazione dal registro di provenienza, nonché quant'altro previsto dalle norme vigenti.

Il Registro aeronautico nazionale o l'ufficio marittimo deve comunicare l'avvenuta iscrizione all'ufficio doganale competente per territorio, presso il quale l'importatore dovrà presentare la dichiarazione d'importazione definitiva.

ARTICOLO 3.

L'ufficio doganale può chiedere agli organi tecnici dei Ministeri competenti gli elementi che ritenga utile acquisire per la determinazione del valore imponibile dei beni di cui all'articolo 1. In tali casi l'ufficio doganale concede, salvo l'esistenza di impedimenti, la libera disponibilità dei beni con la procedura del daziato sospeso, verso pagamento dei diritti dovuti in base al valore dichiarato e prestazione di garanzia per gli eventuali maggiori diritti.

Effettuato lo sdoganamento, l'ufficio doganale restituisce all'importatore gli esemplari 1 e 2 del benestare bancario, previa apposizione del proprio visto e la indicazione del valore definitivamente accertato.

ARTICOLO 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Decreto ministeriale 11 novembre 1976. Conferimento di specifiche attribuzioni al nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

(*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 19 novembre 1976)

ARTICOLO 1.

Il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza opera per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle violazioni alle norme valutarie secondo:

- a) le disposizioni del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159;
- b) le norme del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380;
- c) le altre disposizioni regolanti l'attività ispettiva in materia di infrazioni valutarie.

ARTICOLO 2.

Il nucleo speciale di polizia valutaria opera nel settore valutario autonomamente, di propria iniziativa o d'intesa con il servizio di vigilanza della Banca d'Italia e con il servizio ispettivo dell'Ufficio italiano dei cambi, secondo le disposizioni di coordinamento di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 3.

Il nucleo e i servizi di cui al precedente articolo 2, al fine di evitare la reiterazione dei controlli presso lo stesso soggetto, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione di ciascuna ispezione in materia valutaria intrapresa e della relativa ultimazione.

Il nucleo o servizio che riceve la comunicazione di inizio dell'ispezione:

- a) può richiedere all'organismo operante l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di specifici elementi necessari per il completamento di azioni in precedenza iniziate in materia valutaria;
- b) trasmette allo stesso organismo operante tutti gli elementi di cui sia in possesso, utili per indirizzare e facilitare la scoperta e l'accertamento di eventuali violazioni valutarie.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i controlli in materia di credito intrapresi dal servizio di vigilanza della Banca d'Italia. Qualora in costanza di tali controlli siano rilevate violazioni valutarie, il predetto servizio di vigilanza provvede in conformità a quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Altri contatti operativi tra i detti organismi ispettivi operanti nel settore valutario vengono tenuti direttamente dai funzionari preposti ai servizi e dal comandante del nucleo speciale di polizia valutaria.

ARTICOLO 4.

Le richieste di collaborazione che l'Ufficio italiano dei cambi rivolge ai reparti della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380, vanno indirizzate, a fini di coordinamento degli interventi, anche al nucleo speciale di polizia valutaria.

ARTICOLO 5.

Nell'eventualità di contemporanei interventi presso uno stesso soggetto operati dai diversi organismi di cui al precedente articolo 2, l'attività ispettiva è affidata al servizio ovvero al nucleo secondo immediate intese fra i capi dei servizi di vigilanza ed ispettivo e il comandante del nucleo speciale.

Resta fermo, in tale ipotesi, che qualora l'intervento del servizio di vigilanza della Banca d'Italia debba riguardare controlli in materia di credito, oltre che di valuta, l'attività di ispezione è svolta dal servizio stesso.

ARTICOLO 6.

Ai fini di indirizzo e di coordinamento dell'attività del nucleo speciale di polizia valutaria e dei servizi di vigilanza della Banca d'Italia ed ispettivo dell'Ufficio italiano dei cambi, saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche per controlli settoriali a carattere generale o su un particolare sistema di frode, tra il comando generale della Guardia di finanza, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi.

Per il conseguimento dei fini di cui al precedente comma e a scopi di studio è istituita una commissione permanente di coordinamento.

ARTICOLO 7.

La commissione di cui al precedente articolo:

a) è composta da due funzionari della Banca d'Italia, da due funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi e da due ufficiali superiori

della Guardia di finanza. I predetti membri sono designati a cura dei rispettivi enti o comando generale;

b) si riunisce con frequenza di massima mensile, a turno, presso la Banca d'Italia, l'Ufficio dei cambi e il comando generale della Guardia di finanza.

Di volta in volta sono designati dai componenti della commissione il presidente e il segretario della stessa.

ARTICOLO 8.

Il coordinamento dell'attività del nucleo speciale di polizia valutaria con quella degli altri reparti della Guardia di finanza viene assicurato, ai sensi della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza, con determinazioni del comandante generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto ministeriale 23 novembre 1976. Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2-ter della legge 30 aprile 1976, n. 159, come modificata dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689.

(*Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 27 novembre 1976)

ARTICOLO 1.

Il versamento del 15 per cento di cui all'articolo 2-ter della legge 30 aprile 1976, n. 159, va effettuato, entro il 19 febbraio 1977, su conto corrente postale intestato ad una sezione di tesoreria provinciale dello Stato, mediante l'apposito bollettino di versamento alle sezioni di tesoreria.

Nella causale del versamento deve essere specificato che il versamento stesso è eseguito agli effetti del predetto articolo 2-ter e deve essere indicato l'ammontare delle disponibilità o il valore delle attività cui il versamento si riferisce, risultante dagli adempimenti effettuati ai sensi degli articoli 2 e 2-bis della citata legge n. 159 del 1976 e successive modificazioni.

La sezione di tesoreria provinciale che ha ricevuto il versamento invia al versante la relativa quietanza.

ARTICOLO 2.

Le somme versate ai sensi dell'articolo 1 sono imputate al capitolo 1032, capo sesto, dello stato di previsione dell'entrata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (convertito, con modificazioni, con legge 30 aprile 1976, n. 159, il cui articolo 2 è stato modificato dal decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543. Questo decreto-legge è stato convertito con legge 8 ottobre 1976, n. 689, che ha apportato ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 e alla legge 30 aprile 1976, n. 159. Con decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759 è stato prorogato il termine previsto dall'articolo 2 della legge n. 159 del 1976, *sub* articolo 3 legge n. 689 del 1976. Quest'ultimo decreto-legge è stato convertito con legge 23 dicembre 1976, n. 863, che ha sostituito l'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976 ed ha apportato ulteriori modifiche alla precedente normativa).

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI INFRAZIONI VALUTARIE (5)

ARTICOLO 1.

Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale od estera, titoli azionari od obbligazionari, titoli di credito, ovvero altri mezzi di pagamento è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore dei beni esportati.

Chiunque costituisce fuori del territorio dello Stato a favore proprio o di altri disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta, è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore delle disponibilità valutarie o attività illecitamente procurate.

Chiunque, in violazione delle norme valutarie, omette di cedere entro trenta giorni all'Ufficio italiano dei cambi valuta estera comun-

(5) Il decreto-legge n. 31 del 1976 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 5 marzo 1976; la legge n. 159 del 1976 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 4 maggio 1976; il decreto-legge n. 543 del 1976 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 agosto 1976; la legge n. 689 del 1976 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 1976; il decreto-legge n. 759 del 1976 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 20 novembre 1976; la legge n. 863 del 1976 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 31 dicembre 1976.

que acquisita o detenuta nel territorio nazionale, è punito con la pena prevista nei commi precedenti.

La pena è aumentata se il numero delle persone che hanno concorso nel reato è di tre o più, ovvero se nel reato hanno concorso amministratori o dipendenti di aziende o istituti di credito.

La pena è aumentata sino al doppio se, per il nocumento che ne potrebbe derivare alla economia nazionale, il fatto assume carattere di particolare gravità.

Nei casi previsti dai commi precedenti se il valore dei beni ovvero delle disponibilità o attività non supera complessivamente cinque milioni di lire, la pena è della multa dalla metà al triplo del valore medesimo.

Nei casi previsti dal presente articolo, il delitto tentato è equiparato a tutti gli effetti a quello consumato.

In caso di condanna, fermo quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che ne costituiscono il compendio ovvero il prodotto o il profitto.

Se il valore dei beni esportati ovvero delle disponibilità o attività costituite all'estero ovvero della valuta estera non ceduta all'Ufficio italiano dei cambi non supera le lire 500 mila non si applicano le disposizioni dei commi precedenti e il fatto è punito con le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti.

Agli effetti dell'articolo 1, n. 4), del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, la residenza all'estero, ivi considerata, si intende riferita al periodo in cui le persone fisiche di nazionalità italiana, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilità ed attività ivi costituite durante tale periodo, con i proventi del lavoro medesimo.

ARTICOLO 1-bis (6).

Il residente che, costituendo persone giuridiche o enti esteri, ovvero assumendo partecipazioni in persone giuridiche o enti esteri,

(6) Gli articoli 1 e 1-bis, *sub* articolo 2 della legge n. 863 del 1976, sostituiscono l'articolo 1 del decreto-legge n. 31 del 1976 il cui testo, tenuto conto delle modifiche apportate dalle leggi nn. 159 e 689, era il seguente:

« Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale o estera, titoli azionari o obbligazionari, titoli di credito, ovvero altri mezzi di pagamento è punito con la multa dalla metà al triplo del valore dei beni esportati.

Chiunque costituisce fuori del territorio dello Stato, a favore proprio o di altri, disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta, è punito con la multa dalla metà al triplo del valore delle disponibilità valutarie o attività illecitamente procurate.

Chiunque, in violazione delle norme valutarie, omette di cedere entro trenta giorni all'Ufficio italiano dei cambi valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, è punito con la sanzione prevista dal comma precedente.

Il residente che, costituendo enti o persone giuridiche estere, ovvero partecipando a enti o persone giuridiche estere, anche non riconosciute dalla

anche non riconosciuti dalla legge italiana, fa apparire beni siti o attività costituite in Italia come appartenenti a non residenti, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a cinque milioni.

ARTICOLO 2.

Le disposizioni degli articoli 196 e 197 del codice penale si applicano anche relativamente alle multe inflitte per i delitti previsti dal presente decreto.

ARTICOLO 3.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui al precedente articolo 1, l'amministratore o il dipendente di una azienda o istituto di credito, che, nell'esercizio delle sue funzioni, viola disposizioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a un milione, purché l'azione o l'omissione abbia favorito il compimento di uno dei reati previsti dall'articolo 1.

Se il fatto è particolarmente grave, la pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da lire un milione a venti milioni.

Nel caso di violazioni dell'articolo 1 o del presente articolo, il rapporto deve essere inviato anche alla Banca d'Italia e al Mini-

legge italiana, fa apparire beni siti o attività svolte in Italia come appartenenti a non residenti, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 5 milioni.

Nei casi previsti dai commi precedenti, se il valore dei beni ovvero delle disponibilità o attività supera complessivamente cinque milioni di lire, la pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore predetto.

La pena è aumentata se il numero delle persone, che hanno concorso nel reato, è di tre o più, ovvero se nel reato hanno concorso amministratori ovvero dipendenti di aziende o istituti di credito.

La pena è aumentata sino al doppio se per il nocumento che ne potrebbe derivare all'economia nazionale, il fatto assume carattere di particolare gravità.

Nel caso di condanna, fermo quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, ovvero il prodotto o il profitto.

Nei casi previsti dal presente articolo, il delitto tentato è equiparato a tutti gli effetti a quello consumato.

Se il valore dei beni ovvero delle disponibilità o attività costituite all'estero ovvero della valuta estera non ceduta all'Ufficio italiano dei cambi non supera lire 500 mila, non si applicano le disposizioni dei commi precedenti ed il fatto è punito con le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti.

Agli effetti dell'articolo 1, n. 4), del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, per "residenza all'estero" si intende il periodo in cui le persone fisiche di nazionalità italiana, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilità ed attività ivi costituite, durante tale periodo, con i proventi del lavoro medesimo.

stero del tesoro. La Banca d'Italia può sospendere o revocare la concessione di esercitare le sue funzioni alla banca agente o ad una o più delle sue agenzie. Il Ministro per il tesoro quale presidente del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, ha la facoltà di disporre direttamente la sospensione o la revoca, se questa non è stata disposta dalla Banca d'Italia, entro il termine di due mesi dalla data del rapporto.

L'operatore che nei moduli e nei documenti necessari al fine di ottenere le autorizzazioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero non dichiara il vero, o prospetti il falso, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a un milione.

Se il fatto è particolarmente grave, la pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni.

ARTICOLO 4.

Per i reati previsti dal presente decreto si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito, anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.

In deroga alla disposizione dell'articolo 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma precedente, la connessione opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato.

Salvo che sia offerta idonea cauzione, per i reati previsti dal presente decreto, si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro previsti dall'articolo 189 del codice penale.

La competenza a giudicare spetta al tribunale del luogo in cui è avvenuto l'accertamento dei reati previsti dagli articoli 1 e 3.

ARTICOLO 5.

Per i reati previsti dal presente decreto, gli atti preveduti dal secondo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale possono essere compiuti, in deroga al disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo 340, dagli ufficiali di polizia giudiziaria per delegazione del giudice (7).

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizzazione motivata del procuratore della Repubblica, possono richiedere ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, quando vi è fondato sospetto di reati previsti dal presente decreto.

(7) Si riporta il comma sostituito: «Per i reati previsti dal presente decreto non si applica l'ultimo comma dell'articolo 340 del codice penale».

Alla fine del secondo comma sono state soppresse le parole: «che siano di particolare gravità».

ARTICOLO 6.

Nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito, dopo l'articolo 20, il seguente articolo:

«ARTICOLO 20-bis — (*Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali*). — Le disposizioni dei precedenti articoli 19 e 20 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali nei confronti delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre della Repubblica, nonché nei confronti dei natanti ed aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che detti natanti ed aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza dei funzionari doganali è sostituita quella degli organi della Guardia di finanza ».

ARTICOLO 6-bis.

Il quinto comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, va inteso nel senso che i poteri concessi alla Guardia di finanza, in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi tributarie, possono essere esercitati anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria.

ARTICOLO 7.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle persone abitualmente residenti nel comune di Campione d'Italia e iscritte nel registro della popolazione del predetto comune, limitatamente alle disposizioni derivanti da redditi di lavoro o di impresa e da quelli provenienti da trattamento di quiescenza o pensionistico.

ARTICOLO 8.

Ai fatti previsti come reato dal presente decreto-legge, si applicano anche dal giudice penale, quale pena accessoria, le sanzioni di carattere amministrativo previste dalle disposizioni vigenti (8).

ARTICOLO 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(8) Si riporta l'articolo sostituito: «È abrogata qualsiasi disposizione incompatibile con quelle del presente decreto».

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ARTICOLO 2 (9).

Chiunque alla data del 3 dicembre 1976 possiede all'estero direttamente o indirettamente disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, costituite anteriormente al 6 marzo 1976 in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto, è tenuto, con le modalità stabilite dall'Ufficio italiano dei cambi, a farne dichiarazione all'Ufficio stesso entro il 3 dicembre 1976 ed a provvedere ai seguenti altri adempimenti:

a) cedere alla Banca d'Italia o a una banca agente, entro il 19 febbraio 1977, le disponibilità valutarie liquide e trasferibili;

b) depositare ai sensi dell'articolo 11 del decreto 22 dicembre 1975 del Ministro per il commercio con l'estero, esclusa comunque

(9) L'articolo 2 è stato sostituito dall'articolo 3 della legge n. 689 del 1976 che ha convertito il decreto-legge n. 543 del 1976; inoltre l'articolo 3 ha inserito nel provvedimento gli articoli 2-bis e 2-ter.

La data del 19 novembre 1976 di cui all'articolo 2 *sub* articolo 3 della legge n. 689 è stata sostituita con quella del 3 dicembre 1976 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 759 del 1976.

Il testo originale dell'articolo 2 della legge n. 159, in vigore fino a tutto l'11 agosto 1976, era il seguente:

« Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, possiede all'estero disponibilità o attività di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge — costituite in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto — è tenuto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a farne dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi ed entro i tre mesi successivi alla dichiarazione a far rientrare i capitali, versando presso aziende od istituti di credito le somme in valuta, in cambio del controvalore in lire, ovvero depositando presso tali aziende od istituti i titoli esteri; per i beni immobili, l'interessato ha l'obbligo di effettuare la dichiarazione e di far entrare in Italia il loro corrispondente valore nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel comma precedente rende inapplicabili le sanzioni valutarie e fiscali previste dalle leggi vigenti al momento del fatto.

Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma, entro i termini ivi fissati, è punito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge.

Si applicano anche gli articoli 2, 4 e 5 del decreto-legge medesimo ».

Dal 12 agosto 1976, per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 543 del 1976, il primo comma di detto articolo è stato modificato nel modo seguente:

« Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, possiede all'estero disponibilità o attività di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge — costituite in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto — è tenuto, entro il 19 novembre 1976, a farne dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi ed entro i tre mesi successivi alla dichiarazione a far rientrare i capitali, versando presso aziende od istituti di credito le somme in valuta, in cambio del controvalore in lire, ovvero depositando presso tali aziende od istituti i titoli esteri; per i beni immobili, l'interessato ha l'obbligo di effettuare la dichiarazione e di far entrare in Italia il loro corrispondente valore nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

ogni facoltà di deroga ivi prevista, entro il 19 febbraio 1977, i titoli azionari, obbligazionari e similari emessi o pagabili all'estero, con obbligo di vendere entro il 19 novembre 1977 quelli che non costituiscono investimenti diretti ai sensi delle disposizioni valutarie e cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita;

c) cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente, nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della riscossione, vendita o liquidazione, le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate con la riscossione dei crediti, con l'eventuale vendita di beni immobili e con l'eventuale vendita o liquidazione delle attività costituenti investimenti diretti;

d) vendere o liquidare entro il 19 maggio 1977 le attività mobiliari diverse da quelle indicate alle lettere precedenti e cedere alla Banca d'Italia o a una banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme vigenti alla data della vendita o liquidazione. Quando tali attività sono costituite da aeromobili, navi o natanti non iscritti in pubblici registri nazionali, i possessori entro la detta data possono importarli trasferendone la proprietà a loro nome senza corrispettivo e iscriverli nei pubblici registri nazionali secondo le formalità stabilite dal Ministero per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri competenti.

Ai fini fiscali si attribuisce all'importazione dei beni predetti il valore corrispondente a quello corrente dei medesimi beni alla data di iscrizione nei pubblici registri.

È concessa facoltà d'importazione senza corrispettivo di valuta anche per gli oggetti d'arte.

L'obbligo della dichiarazione previsto nei commi precedenti si considera assolto qualora entro il termine stabilito per presentarla si provveda direttamente alla cessione di cui alle lettere a), c) e d) o al deposito di cui alla lettera b) e alla presentazione della domanda di importazione di cui alla lettera d).

L'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi rende inapplicabili le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto. Chi non osserva le prescrizioni stesse è punito con la multa fino a lire 500 mila ovvero, se la violazione si riferisce a disponibilità o attività di valore superiore a 15 milioni di lire, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino al quadruplo del predetto valore.

Resta salva in ogni caso l'applicazione del nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, così come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759 (10).

(10) Comma così sostituito dall'articolo 3 della legge n. 863 del 1976.

Il testo originale era il seguente:

« Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159 ».

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle persone fisiche che, alla data del 6 marzo 1976, non avevano la cittadinanza italiana.

ARTICOLO 2-bis.

I residenti che, tramite l'interposizione di non residenti o la partecipazione in società o in enti od organizzazioni estere di qualsiasi tipo, possiedono in Italia attività di qualsiasi genere costituite anteriormente al 6 marzo 1976 possono, entro il 19 maggio 1977, rendersene cessionari senza corrispettivo, previo adempimento degli obblighi di cui al primo comma del precedente articolo 2 dei quali ricorrono i presupposti.

Negli atti di cessione le parti devono dichiarare che gli atti stessi sono stipulati ai sensi e per gli effetti del presente articolo. La cessione deve essere comunicata tramite le banche agenti all'Ufficio italiano dei cambi, con le modalità stabilite dall'Ufficio stesso.

Agli effetti fiscali le cessioni di cui al presente articolo si considerano effettuate a titolo oneroso.

ARTICOLO 2-ter.

Coloro che osservano le prescrizioni del precedente articolo 2, compresi quelli che si sono avvalsi o intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2-bis, possono versare alla Tesoreria dello Stato, entro il 19 febbraio 1977 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, un importo pari al 15 per cento dell'ammontare delle disponibilità o del valore delle attività indicati nella dichiarazione di cui al primo comma del predetto articolo 2, ovvero dell'ammontare versato ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo. Il versamento preclude ogni accertamento, dipendente dalla sopravvenuta conoscenza delle suddette disponibilità o attività, ai fini delle imposte sul reddito relative al periodo di imposta in corso alla data in cui è stato effettuato e a quelli precedenti. Ove venga accertato che l'ammontare o il valore indicato sia inferiore di oltre il 15 per cento a quello effettivo, il versamento è imputato alle maggiori imposte dovute in dipendenza dell'accertamento.

ARTICOLO 4 (11).

Le disposizioni degli articoli 2, 2-bis e 2-ter della legge 30 aprile 1976, n. 159, come risulta modificata dall'articolo precedente, si applicano anche in relazione alle dichiarazioni fatte e ai versamenti effettuati prima della entrata in vigore della presente legge.

(11) La numerazione di questo articolo rispetta la legge n. 689 del 1976.

È tuttavia escluso, relativamente ai titoli depositati entro il 20 settembre 1976, l'obbligo di vendita di cui all'articolo 2, lettera b) della legge 30 aprile 1976, n. 159.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ARTICOLO 3 (12).

I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi possono esercitare anche direttamente i poteri, previsti dal regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, sulle aziende ed istituti di credito.

I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia nonché gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo di polizia valutaria di cui all'articolo 5, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertano l'esistenza di reati di cui alla presente legge, riferiscono all'autorità giudiziaria ed al presidente dell'Ufficio italiano dei cambi.

ARTICOLO 4.

Il comando generale della Guardia di finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministro per il tesoro entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per il commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni, al Parlamento nei trenta giorni successivi.

ARTICOLO 5.

Per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle violazioni delle norme valutarie è istituito, alle dirette dipendenze del comando generale della Guardia di finanza, un nucleo speciale di polizia valutaria, retto da un colonnello con circoscrizione nazionale.

Per la costituzione dell'anzidetto nucleo speciale gli organici dei militari della Guardia di finanza, quali fissati dalla tabella allegata alla legge 2 novembre 1974, n. 546, per gli ufficiali, e dalla legge 28

(12) La numerazione, da questo articolo in poi, rispetta la legge n. 159 del 1976.

luglio 1971, n. 546, per i sottufficiali ed i militari di truppa, sono aumentati delle seguenti unità:

colonnelli	1
tenenti colonnelli	8
capitani	30
marescialli maggiori	25
marescialli capi	28
marescialli ordinari	28
appuntati e finanzieri	30

L'aumento di organico degli ufficiali previsto dal precedente comma ha effetto dal 1° gennaio 1977. Dalla stessa data la tabella allegata alla legge 2 novembre 1974, n. 546, è sostituita con quella allegata alla presente legge (13). Resta fermo il contingente dei colonnelli previsto dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

ARTICOLO 6.

Fermo restando quanto disposto all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge, agli ufficiali ed ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di cui all'articolo precedente sono attribuiti gli stessi poteri e le facoltà riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi addetti all'attività ispettiva in materia valutaria.

ARTICOLO 7.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri interessati, si provvederà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare norme dirette a regolare le attribuzioni specifiche del nucleo speciale di polizia valutaria, coordinandole con quelle degli altri organismi operanti nel settore valutario.

ARTICOLO 8.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge per l'anno 1976, valutato in lire 400 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(13) La tabella non viene riportata.

Circolare A/300 del 1974. Esportazioni ed importazioni di biglietti di Stato e di banca italiani - Assegnazioni di valuta per viaggi all'estero - Rimesse all'estero.

Su conformi istruzioni del Ministero del commercio con l'estero e in relazione ai decreti ministeriali in corso di pubblicazione, si riassumono qui di seguito le disposizioni concernenti quanto in oggetto e si precisano le nuove norme in materia alle quali le banche devono attenersi a far tempo dalla data di pubblicazione dei suddetti decreti ministeriali:

1) l'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani da parte di residenti e di non residenti, con qualsiasi mezzo effettuate, sono ammesse fino al limite massimo di lire 35.000, ferme restando le disposizioni attualmente vigenti per l'introduzione e la rispedizione dei suddetti biglietti inviati da banche estere direttamente a banche abilitate per il cambio o la sostituzione;

2) l'esportazione e l'importazione di monete metalliche italiane aventi corso legale, da parte di residenti o di non residenti, sono ammesse per importi ragionevoli;

3) i residenti che si recano all'estero a scopo di turismo, affari, studio o cura possono ottenere singolarmente mezzi di pagamento stilati sia in valuta estera (banconote, *traveller's cheques*, ecc.) sia in lire (assegni turistici, *eurochèques*, ecc.) fino al controvalore complessivo di lire 500.000 per l'anno solare. In detto massimale devono intendersi compresi: *a*) l'eventuale importo in biglietti di Stato e di banca italiani di cui al precedente punto 1); *b*) le quote di pagamento in lire versate dai viaggiatori ad agenzie turistiche e organizzazioni similari per essere trasferite all'estero dagli organizzatori come spese di soggiorno; *c*) per i possessori di carta di credito utilizzabile all'estero, esportata al seguito, l'importo di lire 400.000 pari al limite massimo di utilizzo della stessa, a norma della circolare n. A/ 291 del 21 agosto 1973. Il complesso dei mezzi di pagamento utilizzabili all'estero deve conseguentemente essere contenuto entro il massimale stabilito di lire 500.000 per anno solare. Assegni in lire ed *eurochèques* richiesti su carta assegni per l'estero, possono essere rilasciati dalle banche solo in occasione di determinato viaggio all'estero del richiedente; i titoli della specie non utilizzati devono essere restituiti alla banca emittente entro sette giorni dal reimpatrio. È revocata la facoltà delle banche di consentire assegnazioni per importi eccedenti il limite di lire 500.000 annuo, mentre per soli viaggi

a scopo di affari, studio o cura, maggiori assegnazioni sono subordinate, caso per caso, al preventivo esame della documentazione da parte dell'Ufficio (Transazione correnti);

4) l'assegnazione di mezzi di pagamento di cui al punto precedente è subordinata alla compilazione di apposita « attestazione di possesso di valuta », valida sette giorni dalla data del rilascio, convalidata dalla banca e firmata dall'interessato, il quale deve esibire il passaporto individuale o altro documento idoneo per il passaggio della frontiera, in termini di validità. Tale attestazione, denominata modello V 1/1 è redatta in tre fogli: il foglio 1 è consegnato dalla banca al viaggiatore che è tenuto a presentarlo su richiesta alle competenti autorità doganali; il foglio 2 è trattenuto dalla banca ed il foglio 3 è rimesso dalla banca all'Ufficio (Scambi con l'estero) per i controlli di competenza;

5) l'avvenuto utilizzo all'estero di carta di credito deve essere segnalato direttamente all'Ufficio dalle organizzazioni emittenti con appositi elenchi dei singoli utilizzatori della carta, individuati dal cognome, nome, data e comune di nascita e con a fianco di ciascuno di essi gli importi utilizzati e il periodo di utilizzo. Tali elenchi, debitamente numerati progressivamente, devono essere inviati all'Ufficio (Scambi con l'estero) periodicamente, il 10, il 20 e alla fine di ciascun mese, con l'indicazione degli utilizzi addebitati dopo l'ultima segnalazione. Copia di tali elenchi dovrà essere esibita dalle organizzazioni emittenti, unitamente alla relativa documentazione, alla banca agente incaricata del regolamento, anche di soli saldi nei casi di compensazioni, debitamente autorizzate, con il corrispondente estero.

Il viaggiatore residente che lasci il territorio della Repubblica con la sola carta di credito è esonerato dalla compilazione del modello V 1/1 di cui al precedente punto. L'invio all'Ufficio, come sopra detto, dei menzionati elenchi sostituisce a tutti gli effetti la segnalazione semestrale prevista al punto f) della circolare n. A/241 del 9 luglio 1971, che di conseguenza non deve essere più effettuata, mentre, ferme restando le altre norme, la dichiarazione prevista nella circolare stessa per il rilascio di carte di credito deve essere integrata dall'impegno degli interessati di non utilizzare all'estero carte di credito — anche in più viaggi — per importi che, sommati ad altri mezzi di pagamento, superino nell'anno solare il massimale di lire 500.000;

6) le quote in lire incassate da agenzie turistiche e organizzazioni similari da viaggiatori residenti per essere trasferite all'estero in favore di corrispondenti agenzie turistiche, alberghi e simili per spese di soggiorno — fermo restando quanto disposto al precedente punto 3) — devono essere segnalate all'ufficio, con appositi elenchi dei viaggiatori stessi, individuati dal cognome, nome, data e comune di nascita, con a fianco di ciascuno di essi gli importi da trasferire all'estero e la data prevista per l'inizio del viaggio. Tali elenchi, debitamente numerati in ordine progressivo, devono essere inviati all'Ufficio (Scambi con l'estero) con la medesima periodicità di cui al precedente punto 5); una copia di tali elenchi dovrà essere esibita dalle

organizzazioni interessate, unitamente alla documentazione dei servizi resi, alla banca agente incaricata del regolamento, anche di soli saldi nei casi di compensazioni, debitamente autorizzate, con i corrispondenti esteri; altra copia deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli. Restano ovviamente ferme le disposizioni di carattere generale stabilite per i termini e le modalità di regolamento all'estero dei servizi. Le predette organizzazioni turistiche dovranno far presente ai viaggiatori interessati che le quote in lire da essi versate devono essere comprese nel massimale annuo fissato per le assegnazioni di valuta e denunciate alle banche in occasione di eventuali richieste alle stesse di assegnazioni individuali;

7) la valuta residua ai viaggiatori residenti di ritorno dall'estero deve, d'ora innanzi, essere totalmente offerta in cessione ad una banca abilitata alle condizioni ed entro i termini prescritti dalle disposizioni vigenti, senza possibilità per essi di trattenerla per utilizzi in viaggi successivi. Tali cessioni devono essere dalle banche segnalate all'Ufficio (Scambi con l'estero) con appositi modelli V 1/3, e vanno conteggiati in detrazione delle assegnazioni effettuate in utilizzo del limite massimo di lire 500.000 per anno solare. Le banche sono invitate a far presente ai residenti assegnatari di valuta l'opportunità di conservare ogni documentazione atta a comprovare l'avvenuto viaggio all'estero;

8) le rimesse all'estero per la causale 49) di cui alla circolare « Transazioni invisibili e disposizioni varie » sono subordinate, caso per caso, al preventivo esame della documentazione da parte dell'Ufficio (Transazioni correnti). L'esborso relativo deve essere segnalato all'Ufficio (Scambi con l'estero) con il modello V 1/2 al nome del beneficiario che, nel caso di rimessa disposta da persona diversa, deve essere firmato dall'ordinante e completato con le sue generalità;

9) le rimesse all'estero di valuta per le causali 52) — quando disposte da persone fisiche o giuridiche diverse da quelle di cui al precedente punto 6) — e 53) — quando superiori al controvalore di lire 35.000 — sono subordinate all'esame della documentazione da parte dell'Ufficio (Transazioni correnti), al quale devono essere indicati anche i rapporti intercorrenti tra ordinante e beneficiario;

10) i frontalieri possono esportare, in occasione di temporaneo espatrio nel paese confinante, fino all'ammontare massimo giornaliero di lire 35.000, di cui fino a lire 15.000 nel controvalore in banconote o monete estere; l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani al loro seguito è consentita nei limiti indicati al precedente punto 1). Qualora l'espatrio abbia luogo attraverso un valico di confine diverso da quello della zona di residenza abituale, si applicano le disposizioni valutarie di carattere generale;

11) i non residenti in temporaneo soggiorno in Italia, all'atto del reimpatrio, possono ottenere assegnazioni contro lire di valuta estera, sempreché gli interessati siano in grado di provare che le lire

provengono da cessioni di valuta effettuata legittimamente ai sensi delle norme vigenti o da utilizzo di « conti esteri ». All'atto dell'assegnazione, le banche devono invalidare, anche parzialmente, il *borderau* attestante la cessione della valuta o l'utilizzo di conti esteri. Resta ferma, per i non residenti, la possibilità di riesportare al seguito i valori denunciati con modello V/2 all'atto dell'entrata nel territorio della Repubblica.

Sono abrogate le circolari n. A/267 del 1° febbraio 1973, n. A/276 del 23 febbraio 1973 e n. A/297 dell'8 marzo 1974, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente.

Quanto precede formerà oggetto di aggiornamento alla circolare « Transazioni invisibili e disposizioni varie ».

Circolare A/321 del 1975. Disposizioni valutarie connesse all'esercizio della navigazione (14).

Su conformi istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, a far tempo dalla data della presente i movimenti di valuta nazionale e/o estera al seguito di viaggiatori e marittimi imbarcati su navi nazionali ed estere, nonché quelli relativi alle spese a bordo o ad esigenze delle navi, di cui ai titoli sottoindicati, sono disciplinati dalle disposizioni riportate nell'allegato alla presente circolare della quale forma parte integrante:

- imbarco e sbarco di valute e lire interne su o da navi estere in porto nazionale;
- anticipi in lire a capitani di navi in porto nazionale;
- casse di bordo in valuta e in lire su navi nazionali;
- corresponsione delle paghe agli equipaggi imbarcati su navi nazionali;
- gestione dei servizi di bordo;
- uffici di cambio permanenti a bordo di navi passeggeri nazionali;
- servizio di cambio a bordo di navi passeggeri (nazionali o estere) in arrivo in porti italiani;
- botteghe di bordo, empori a bordo di navi di linea nazionali.

Dette disposizioni formeranno oggetto di aggiornamento alle circolari « Transazioni invisibili e disposizioni varie » e « Scambi con l'estero ».

Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni che comunque risultino in contrasto con quelle di cui all'accluso allegato.

Allegati alla circolare A/321 del 1975. Movimenti in valuta nazionale e/o estera connessi all'esercizio della navigazione.

1. NAVI ESTERE IN PORTO NAZIONALE.

Imbarco (esportazione)

- a) da parte di « non residenti » marittimi o passeggeri:
 - valuta nazionale fino a lire 35.000 in banconote;

(14) La presente circolare deve essere coordinata con le ulteriori disposizioni emanate per regolamentare il pagamento di servizi utilizzati a bordo di navi italiane da parte di residenti e l'assegnazione di valuta a residenti per viaggi su navi italiane.

Le disposizioni di questa circolare non si applicano alle navi e imbarcazioni da diporto.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— valuta estera, nei limiti di quella importata, comprovata da modello V/2, o di quella seduta da banca agente a valere su conti esteri, comprovata dal relativo *bordereau* bancario.

I marittimi italiani imbarcati su navi estere devono considerarsi assimilati ai lavoratori italiani temporaneamente all'estero.

I marittimi possono comprovare il possesso di valuta con il foglio paga o con dichiarazione vistata dal capitano;

b) da parte di « residenti » passeggeri:

— valuta nazionale fino a lire 35.000 esclusivamente in banconote;

— valuta estera nei limiti della normale assegnazione assistita da modello V/1.

Sbarco (importazione)

Fino all'importo di lire 35.000 in banconote per la valuta italiana. Senza limiti per la valuta estera. Ai fini della riesportazione, come detto al precedente punto a), i « non residenti » devono farne dichiarazione in dogana (modello V/2).

N.B. — L'importazione e l'esportazione di banconote italiane sono consentite soltanto in tagli non superiori a lire 10.000. L'importazione di moneta nazionale deve essere controllata con particolare cura. Tale nota vale per tutti i successivi punti, quando ricorrano le circostanze. Gli assegni in lire tratti su « conti esteri » sono assimilati alla valuta estera.

2. ANTICIPI IN LIRE A CAPITANI DI NAVI ESTERE IN PORTO NAZIONALE.

Imbarco di valuta italiana

Al fine di poter regolare direttamente minute spese e concedere anticipazioni all'equipaggio durante la permanenza nei porti italiani, i capitani di navi estere possono ricevere anticipi in lire da parte di agenti e raccomandatari in Italia rappresentanti le compagnie estere di navigazione.

Gli anticipi, considerati complementari delle spese portuali, devono essere commisurati al tempo di sosta della nave ed alla consistenza numerica dell'equipaggio e possono essere concessi per nave e viaggio singolo.

Solo gli agenti (o sub-agenti) e raccomandatari delle compagnie estere di navigazione possono concedere gli anticipi in argomento; eccezionalmente può essere consentito dalla Banca d'Italia che vengano accordati da ditte debtrici di noli nei confronti della compagnia creditrice estera.

Pertanto, in deroga formale alle disposizioni vigenti (trattandosi di banconote nazionali che, in quanto regolate nell'ambito del «conto esborsi», devono considerarsi legittimamente acquistate), la

dogana può consentire l'esportazione al seguito del capitano o dell'agente, per l'imbarco sulla nave, di biglietti di banca italiani fino a lire 10.000.000 o per il maggiore importo autorizzato dalla Banca d'Italia, quale rappresentanza dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per l'imbarco di detti anticipi sono da osservare le seguenti formalità:

— fino a lire 10.000.000, su presentazione in dogana di una richiesta in triplice copia. La dogana consente l'imbarco apponendo il proprio visto sulle tre copie, di cui una viene restituita all'agente, un'altra trattenuta dalla dogana stessa e la terza inviata alla Banca d'Italia;

— oltre lire 10.000.000, su presentazione alla Banca d'Italia di una richiesta in quattro esemplari.

La Banca d'Italia autorizza l'imbarco apponendo il proprio visto sui quattro esemplari, ne trattiene uno e ne restituisce gli altri tre all'operatore per la presentazione in dogana la quale segue la stessa procedura indicata nel caso precedente.

Sbarco di valuta italiana (banconote)

— al seguito dell'equipaggio (anche per importi superiori a lire 35.000 a persona) nei limiti delle somme corrisposte dal capitano a valere sugli anticipi di cui sopra;

— al seguito del capitano, o dell'agente o del raccomandatario, per le minute spese di cui sopra è cenno, o per la restituzione della parte non utilizzata dell'anticipo ricevuto. È ovviamente vietata l'importazione di assegni in lire che non siano tratti su « conti esteri in lire ».

Reimbarco di valuta italiana (banconote)

— al seguito dell'equipaggio per i residui non spesi a terra.

N.B. — Per quanto ovvio, gli agenti raccomandatari, a richiesta della Banca d'Italia, della dogana o di altri organi competenti, devono poter documentare il rimborso da parte dell'estero degli anticipi da essi concessi al capitano.

3. NAVI NAZIONALI.

Cassa di bordo in valuta e in lire (fondo unico di dotazione della nave a disposizione del capitano).

Allo scopo di fornire alle navi italiane una scorta di valuta nazionale (monete metalliche, banconote e assegni circolari) ed estera (monete metalliche e banconote) per far fronte alle esigenze che si possono manifestare durante la navigazione (spese della nave, pa-

ghe ai marittimi o acconti sulle stesse, ecc.) la Banca d'Italia, quale rappresentanza dell'Ufficio italiano dei cambi territorialmente competente rispetto alla sede della società armatrice, può autorizzare l'istituzione di una cassa di bordo.

La gestione di tale cassa, che deve essere separata dalle altre gestioni quando affidate a terzi, è demandata al capitano, che ne è responsabile in solido con l'armatore sotto l'aspetto valutario.

Ai fini delle formalità da adempiere in relazione alla istituzione ed ai movimenti della cassa di bordo, tutti i movimenti di accredito o di addebito (alimentazione iniziale, eventuali alimentazioni all'estero, reintegri, utilizzi, reintroduzione in Italia delle somme residue) dovranno risultare da un registro, a pagine numerate e preventivamente vistate dalla Banca d'Italia che, ove risponda alle suddette esigenze, potrà essere quello normalmente in dotazione alle navi.

Su tale registro dovranno essere indicati gli estremi dell'autorizzazione della Banca d'Italia relativa all'istituzione della cassa di bordo, nonché i massimali autorizzati sia in lire che in valuta.

Le annotazioni relative all'imbarco e allo sbarco di valuta italiana ed estera in porti nazionali dovranno essere convalidate dal visto della dogana.

N.B. — Per le spese della nave all'estero deve essere usata esclusivamente la dotazione in valuta estera.

Alimentazione.

1) Primo imbarco di lire italiane e di valuta estera.

È ammesso direttamente dalle dogane entro i limiti dei massimali e, per quanto riguarda la valuta, mediante cessione della stessa da parte di banca abilitata o prelievo da conto autorizzato « Italia ».

2) Altri imbarchi (cioè reintegri), sempre nei limiti dei massimali.

La dogana consentirà il reintegro della dotazione della cassa, in lire e in valuta, su esibizione del registro e sulla base della differenza fra i massimali consentiti e i corrispondenti saldi dichiarati dal capitano.

3) Reintegri in porti esteri o in navigazione.

Per casi imprevedibili e/o per lunghe permanenze all'estero della nave, è consentita in via eccezionale, sempre nel rispetto dei massimali, l'alimentazione della cassa con prelievi (o quando previsti con incassi) da altre gestioni (reintegri in navigazione) o con disponibilità di conto autorizzato (estero) o con rimesse all'estero dall'armatore al proprio agente o raccomandatario o con anticipi di agenti o raccomandatari esteri (reintegri in porti esteri).

Tali movimenti dovranno risultare sul registro.

Utilizzi.

1) Per esigenze della nave (compresi acconti all'equipaggio), con annotazione sul registro e conservando la documentazione relativa agli utilizzi.

2) Sbarco di valori in porti nazionali.

È fatto obbligo al capitano di sbarcare le eccedenze della cassa rispetto ai massimali stabiliti.

In tali casi, o quando si manifesti la necessità di introdurre in Italia i valori costituenti la cassa di bordo (ad esempio sosta della nave, disarmo, vendita, lavori, ecc.) la dogana, previa opposizione del visto sul registro, consente l'importazione delle somme di cui si chiede lo sbarco.

In ogni caso la valuta estera deve essere ceduta a banca agente.

La dogana consente altresì la reimportazione, al seguito del marittimi, delle somme in valuta italiana (anche superiori a lire 35.000) il cui possesso sia documentato da apposita attestazione del capitano, ivi comprese, ovviamente, le somme corrisposte in occasione dell'arrivo di navi in porti italiani. Allo scopo di evitare che la dotazione della cassa di bordo ecceda le somme strettamente necessarie alle esigenze della nave durante la navigazione, è consentito, per le navi in arrivo nei porti nazionali, l'imbarco di somme in lire nella misura di volta in volta necessaria all'immediata corresponsione delle paghe ai marittimi (oltre agli acconti eventualmente corrisposti durante la navigazione con disponibilità della cassa di bordo). Ai fini dell'imbarco dei valori (banconote o assegni), la Società armatrice dovrà presentare in dogana apposita dichiarazione in triplice copia contenente i seguenti elementi: data di arrivo della nave, quella dell'imbarco dei valori, il viaggio della nave, il numero dei componenti l'equipaggio e il periodo al quale le paghe da corrispondere si riferiscono. Di tali dichiarazioni, che saranno vistate dalla dogana, un esemplare è trattenuto da questa, uno è restituito alla Società armatrice e il terzo è inviato dalla dogana alla Banca d'Italia (confrontare anche successivo punto 4).

È fatto obbligo all'armatore di conservare il registro e la relativa documentazione che devono essere esibiti a richiesta degli organi competenti, oppure in occasione di controlli a bordo.

4. PAGHE ALL'EQUIPAGGIO A BORDO DI NAVI NAZIONALI.

Gli armatori nazionali possono corrispondere le paghe all'equipaggio o acconti sulle stesse anche a bordo delle navi da essi gestite.

Circa la corresponsione delle paghe a bordo è consentito che:

— essa avvenga in moneta nazionale (banconote o assegni) a valere sulla dotazione della cassa di bordo, come previsto al pun-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

to 3; oppure, per le navi in arrivo in porti nazionali, con somme in lire appositamente imbarcate di volta in volta come al punto 3;

— fino a una quota massima del 50 per cento, in relazione alla durata della permanenza all'estero della nave, le paghe corrisposte in valuta con prelievo dalle disponibilità della cassa di bordo (eventuali anticipi al capitano in porti esteri da parte degli agenti e raccomandatori esteri dell'armatore, devono risultare annotati nel registro come detto al ripetuto punto 3).

Al ritorno della nave ogni membro dell'equipaggio può sbarcare:

— valuta estera senza limiti (valuta ricevuta a titolo di regalia da turisti stranieri, risparmi sulla quota delle paghe in valuta, ecc.);

— banconote italiane, senza formalità entro il limite di lire 35.000. Oltre tale limite i marittimi possono sbarcare banconote italiane e assegni in lire, documentati dal foglio paga o da una attestazione del capitano, che deve trovare riscontro nell'apposita documentazione della cassa di bordo. Inoltre, ciascun marittimo può importare, dietro sua apposita dichiarazione vistata dal capitano o dal commissario di bordo a comprova della congruità, le banconote nazionali ricevute a titolo di regalia a bordo.

Resta fermo l'obbligo per i marittimi di cedere ad uno sportello abilitato al cambio (Banca o Centro raccolta valute), entro i termini prescritti, la valuta estera introitata.

Durante la sosta della nave nei porti nazionali i marittimi possono reimbarcare i residui non utilizzati dei valori sbarcati.

5. GESTIONE SERVIZI DI BORDO.

Le navi nazionali, passeggeri o da carico, possono gestire in proprio i servizi di bordo, istituiti per i viaggiatori e per i marittimi (bar, barbiere, lavanderia, ristoranti, ecc.) oppure affidare la gestione a terzi.

Il regolamento dei servizi da parte degli utilizzatori deve avvenire in valuta; nei limiti di lire 35.000 a persona o dei maggiori importi acquistati con cessione di valuta agli uffici cambio a bordo, il regolamento può avvenire in lire italiane. Ai viaggiatori residenti è consentito inoltre, in regolamento di tali servizi, l'uso di carte di credito ad essi rilasciate da organismi autorizzati.

La gestione dei servizi di bordo, quando effettuata in proprio, può essere conglobata o separata dalla cassa di bordo: nel primo caso, dell'amministrazione della gestione è responsabile, sotto l'aspetto valutario, il capitano in solido con l'armatore, mentre nel secondo è responsabile la persona delegata dall'armatore pure in solido con l'armatore stesso.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La gestione dei servizi di bordo quando affidata a terzi deve essere obbligatoriamente separata dalla « cassa » di bordo; i gestori sono responsabili, sotto l'aspetto valutario, in solido con gli armatori.

Per le gestioni in proprio conglobate nella « cassa » di bordo, valgono le disposizioni previste per tale cassa.

Per le gestioni separate, sia in proprio che affidate a terzi, devono essere osservate le seguenti modalità:

a) non è consentito l'imbarco di valori per la dotazione della gestione salvo quanto previsto al successivo punto d);

b) gli incassi delle gestioni, sia in lire che in valuta, devono essere registrati in appositi rendiconti necessari per lo sbarco dei valori (confrontare punto d); copia di tali rendiconti deve essere conservata per eventuali controlli;

c) in casi eccezionali è consentito il prelievo di disponibilità della « gestione » per:

— l'alimentazione della « cassa di bordo » in relazione ad improrogabili esigenze del capitano;

— l'accredito in « conti autorizzati » (estero) dell'armatore o utilizzo, tramite l'agente raccomandatario, per le spese della nave, limitatamente alle valute di difficile negoziazione anche in mercati diversi da quello di emissione.;

Tale prelievo deve risultare nella contabilità della « gestione » e in quella della « cassa » o del « conto autorizzato ». Il suo regolamento tra società armatrice ed esercente deve avvenire in lire italiane, in Italia;

d) al rientro della nave in porto nazionale, gli incassi netti della gestione devono essere obbligatoriamente sbarcati. Le dogane, sulla base dei suddetti rendiconti, previa stampigliatura, consentono:

— l'importazione di valuta estera senza limiti. Tale valuta dovrà essere ceduta a banca agente entro il termine prescritto;

— l'importazione di valuta nazionale entro il limite di lire 35.000 per ogni passeggero o marittimo presente a bordo. L'importazione di maggiori importi in lire può essere consentita dalla dogana nella misura delle corrispondenti legittime vendite ai viaggiatori di lire contro valuta effettuate dagli uffici di cambio a bordo della nave stessa. Tali maggiori importi devono essere comprovati da apposita dichiarazione dei predetti uffici di cambio.

Dai ricavi come sopra ottenuti, la « gestione » è tuttavia autorizzata a trattenere a bordo monete metalliche e banconote di piccolo taglio, nazionali ed estere, in quantità strettamente necessarie per le future esigenze operative. Tali giacenze devono risultare annotate sui rendiconti.

6. UFFICI DI CAMBIO PERMANENTI A BORDO DI NAVI PASSEGGERI NAZIONALI.

L'istituzione di uffici cambio a bordo di navi nazionali, sia da parte di banche agenti (che li gestiscono in proprio) sia da parte degli armatori interessati (che affidano l'incarico della gestione, sotto la propria responsabilità, ai commissari di bordo), è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Valute e valori da imbarcare.

Ad ogni partenza della nave, gli uffici cambio possono imbarcare:

— se gestite da banche agenti:

a) banconote in valuta estera fino a concorrenza degli importi stabiliti in sede di autorizzazione;

b) banconote italiane, limitate alla cifra considerata necessaria alla esigenza dei singoli viaggi (cambio a viaggiatori per spese a bordo);

c) assegni circolari in bianco, a taglio fisso o con massimo limitato, da riempire di volta in volta per l'ammontare precisato dal richiedente; nessun limite di dotazione viene fissato per i moduli in bianco di tali assegni;

d) fogli in bianco per assegni in valuta da emettere per operazioni ammesse;

— se gestite dagli armatori:

le valute ed i valori *sub a) e b)*, con esclusione, quindi, degli assegni di cui alle causali *c) e d)*.

Modalità da osservare per l'imbarco delle valute.

Per i valori da imbarcare deve essere redatta una distinta in triplice esemplare contenente, per i fogli in bianco di assegni, l'indicazione dei relativi numeri e serie.

Di tale distinta, il primo esemplare, vistato dalla Banca d'Italia e dalla dogana, deve essere conservato a bordo per gli eventuali controlli; il secondo è trattenuto dalla Banca d'Italia ed il terzo conservato dal gestore che ha compilato la distinta.

N.B. — Gli assegni in lire italiane tratti su conti esteri in lire sono equiparati a valuta estera.

Operazioni ammesse con « non residenti » da parte degli uffici cambio gestiti sia da Banche agenti che dagli armatori:

a) cessione di valuta contro lire, per qualunque ammontare a condizione che i « non residenti » dimostrino, con idonea docu-

mentazione, di essere in possesso delle lire a seguito di cessione di valuta a bordo (dall'Italia possono uscire con lire 35.000).

I *bordereaux* attestanti la negoziazione della valuta devono essere invalidati;

b) cambio di titoli di credito stilati in valuta contro banconote nella stessa valuta o cambio di banconote in altre di taglio diverso.

Se l'ufficio cambio è gestito da banche agenti può inoltre acquistare titoli di credito (*assegni, traveller's cheques*, lettere di credito turistiche, eccetera) e banconote estere, contro cessione di banconote in altra valuta e/o di titoli di credito in valuta estera e/o contro lire italiane in biglietti di banca. Le operazioni relative debbono risultare dai rispettivi *bordereaux* di negoziazione.

Operazioni ammesse con « residenti » da parte degli uffici cambio gestiti sia da banche agenti che dagli armatori:

a) acquisto a bordo di valuta estera contro lire;

b) cambio di banconote con altre di taglio diverso e di titoli di credito in banconote nella stessa valuta.

Altre operazioni effettuabili dagli uffici cambio gestiti da banche agenti.

In casi eccezionali è consentito agli uffici cambio gestiti da Banche agenti:

a) pagare a bordo a « non residenti » bonifici in valuta (o il controvalore in lire di essi) disposti da banche dell'estero per il tramite della banca italiana che gestisce l'ufficio cambio;

b) cambiare in banconote estere, presso proprie filiali dell'estero o presso banche estere corrispondenti, titoli di credito in valuta per esigenze dell'ufficio cambio, fermo rimanendo il massimale autorizzato;

c) versare, nei casi di lunga permanenza all'estero della nave, nei propri conti dell'estero (presso filiali o corrispondenti esteri) disponibilità in valuta (limitatamente ad assegni) acquisite in navigazione.

I movimenti di cui sopra dovranno essere opportunamente documentati e giustificati alla competente Banca d'Italia.

Registro obbligatorio per le operazioni in cambi.

Limitatamente agli uffici di cambio gestiti dagli armatori, le operazioni ammesse sopra descritte debbono formare oggetto di scritture nel registro obbligatorio, secondo le istruzioni fornite in sede di autorizzazione ad operare quale ufficio cambio.

Sbarco delle valute e dei valori.

Al ritorno della nave nel porto capolinea o terminale del viaggio, i valori eccedenti rispetto al massimale autorizzato debbono essere sbarcati e ceduti entro i prescritti termini.

Le dogane, nel caso di sbarco, controllano il quantitativo di lire e di valute estere introdotte in Italia e trasmettono alla sede della Banca d'Italia che ne autorizza l'imbarco, la relativa distinta di introduzione, avendo cura di annotare sulla stessa il viaggio cui si riferisce; ovviamente, la distinta in parola deve essere opportunamente stampigliata dalle dogane.

7. SERVIZIO DI CAMBIO A BORDO DI NAVI PASSEGGERI (NAZIONALI O ESTERE) IN ARRIVO IN PORTI ITALIANI.

Le navi passeggeri nazionali di cui all'argomento sono da intendersi quelle prive di ufficio cambio permanente a bordo.

Il servizio può essere effettuato, su specifica autorizzazione della Banca d'Italia competente per territorio, soltanto da banche, le quali devono inoltrare, tempestivamente e di volta in volta, le domande contenenti i seguenti dati:

- nome della nave a bordo della quale si intende effettuare il servizio e la probabile data di arrivo;
- numero approssimativo dei passeggeri;
- nome e qualifica degli incaricati delle operazioni;
- ammontare delle lire da recare a bordo, in biglietti di banca e di Stato italiani e/o in assegni circolari in bianco (in tagli fissi o con massimo limitato).

Per quanto concerne il trasporto della valuta italiana a bordo, la negoziazione contro lire della divisa estera, la reintroduzione della valuta italiana residuata, l'introduzione e la destinazione della valuta estera ricavata, nonché i relativi controlli doganali e valutari, valgono le norme previste per le stesse operazioni eseguite dagli uffici cambio permanenti a bordo di navi nazionali.

8. BOTTEGHE DI BORDO, EMPORI A BORDO DI NAVI DI LINEA NAZIONALI.

Ferme restando le norme di cui a pagina 62 della circolare « Scambi con l'estero », secondo le quali possono essere imbarcate merci a dogana previa emissione di modello A/Esport RA, da scaricare con la reimportazione della merce non venduta o con cessione

di valuta, i gestori delle botteghe possono, entro il limite massimo del 20 per cento delle merci vendute a bordo, cedere contro lire italiane minuterie e oggetti simili:

— a marittimi italiani imbarcati sulle navi stesse entro il limite per ciascun marittimo delle paghe in lire ricevute a bordo, purché documentate da apposita attestazione del capitano o del commissario di bordo;

— in via subordinata a viaggiatori italiani, ivi compresi i crocieristi.

Entro i limiti della suddetta quota del 20 per cento delle merci vendute, le dogane possono consentire la reimportazione di banconote italiane su esibizione di apposita distinta in triplice copia. Una copia di tale distinta, opportunamente vistata, verrà inviata dalla dogana alla Banca d'Italia emittente il modello A/Esport RA; una seconda copia sarà esibita alla stessa Banca d'Italia all'atto dello scarico del benestare e la terza sarà trattenuta dalla dogana.

Restano ferme le disposizioni citate per le botteghe a bordo di navi estere.

Circolare A/326-1976. Assegnazioni di valuta per viaggi all'estero.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, a parziale modifica di quanto disposto al punto 3) della circolare A/300 del 3 maggio 1974, la cessione a residenti che si recano all'estero per turismo, affari, studi o cura, di biglietti di Stato e di banca esteri e/o *traveller's cheques* è limitata, a partire dalla data della presente, al controvalore di lire 65.000. Tale ammontare è aumentabile fino ad un massimo pari al controvalore di lire 100.000 quando i residenti rinuncino in parte o in tutto alla esportazione di corrispondenti importi di banconote italiane, entro il massimale consentito di lire 35.000.

Fermo rimanendo il limite complessivo del controvalore di lire 500.000 per anno solare e per persona, per la differenza, fino al controvalore di lire 400.000, i viaggiatori residenti, in alternativa all'utilizzo all'estero di carte di credito, carte assegni e prepagati in Italia, possono ottenere dalle banche agenti mezzi di pagamento che devono essere segnalati con i prescritti modelli V 1, nella forma di:

- a) lettera di credito utilizzabile a presentazione da parte del titolare presso banca del paese di destinazione;
- b) ordine di pagamento su banca estera, utilizzabile entro trenta giorni da parte del beneficiario, esclusivamente mediante prelievo diretto presso le casse della banca stessa;
- c) assegno tratto su banca estera non trasferibile e non negoziabile in Italia.

Nei soli casi di viaggi all'estero per affari, le banche sono autorizzate, sotto propria e diretta responsabilità, a concedere eccezionalmente, per comprovate necessità, assegnazioni alla propria clientela di banconote estere o *traveller's cheques* oltre il suddetto limite del controvalore di lire 65.000.

Restano ferme le altre disposizioni contenute nella circolare n. A/300, nonché le istruzioni impartite con la comunicazione DC n. 388 del 3 maggio 1974.

Circolare A/328-1976. Istituzione di « conti in valuta emigrati ».

In relazione al decreto ministeriale 4 febbraio 1976, concernente l'istituzione di « conti in valuta emigrati », su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, si comunicano le modalità relative all'accensione, utilizzo ed estinzione dei conti della specie.

Titolari dei conti in questione — da intrattenersi presso banca agente italiana — possono essere i cittadini italiani che rivestano la qualifica di « emigrato » cioè quelli che, risultando iscritti nei registri anagrafici del comune italiano di residenza, siano espatriati od espatriino in uno Stato estero: *a)* per svolgervi un lavoro subordinato in via continuativa oppure intermittente (stagionali e frontalieri) in dipendenza della particolare natura dell'attività lavorativa prestata; *b)* per svolgervi un'attività artigianale autonoma.

Dalla qualifica di cui sopra sono esclusi gli agenti italiani all'estero, come definiti dalle vigenti disposizioni valutarie, ed il personale italiano dipendente da organismi internazionali cui l'Italia partecipa.

Al fine del riconoscimento della qualifica di « emigrato », gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione:

— certificato rilasciato da un comune italiano dal quale risulti il mantenimento della residenza, da parte dell'emigrato, in tale comune;

— permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato estero nel quale l'emigrato presta la propria opera; inoltre,

— nel caso di lavoratori rientranti nella categoria *sub a)*: attestazione semplice del datore di lavoro sul rapporto di lavoro instaurato. Tale attestazione, allorché gli importi da accreditare nei « conti in valuta emigrati » siano superiori a lire 150.000 mensili, dovrà specificare anche l'ammontare del salario, stipendio o retribuzione percepiti dal lavoratore emigrato; ovvero,

— nel caso di lavoratori rientranti nella categoria *sub b)*: dichiarazione sottoscritta dall'artigiano riguardante il tipo di attività e le modalità operative delle proprie prestazioni artigianali. Tale dichiarazione, allorché gli importi da accreditare nei « conti in valuta emigrati » siano superiori a lire 150.000 mensili, dovrà essere integrata da un certificato fiscale rilasciato dall'autorità competente dove l'emigrato esplica la propria attività artigianale.

La documentazione sopra elencata dovrà essere esibita dal lavoratore emigrato — in originale o in copia autenticata dalla stessa autorità emittente — al locale Consolato italiano il quale rilascerà una attestazione da cui risulti l'indicazione dei documenti esibiti e con la

quale si autentichi la firma dell'emigrato, firma che, a giudizio della banca italiana, può valere anche come *specimen* del titolare.

La predetta attestazione consolare, unitamente al certificato di residenza (il quale potrà eventualmente essere prodotto in Italia anziché al Consolato italiano) dovrà essere presentata, all'atto della richiesta di apertura del conto in parola, alla banca agente italiana presso la quale l'emigrato intende operare, direttamente dall'interessato o a mezzo posta o persona all'uopo incaricata, ovvero tramite una filiale o ufficio di rappresentanza all'estero della banca italiana oppure, infine, tramite una corrispondente estera di quest'ultima.

All'atto dell'apertura del conto il richiedente dovrà altresì produrre una dichiarazione sottoscritta dalla quale risulti di essere a conoscenza delle norme che disciplinano i conti della specie ed in particolare degli adempimenti a suo carico al fine del mantenimento in essere di tale conto, nonché delle sanzioni previste dalla normativa vigente nel caso di infrazioni valutarie (regio decreto legge 5 dicembre 1938, n. 1928 convertito nella Legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, concernenti norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie e decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, relativo a disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie).

Gli « emigrati » come sopra definiti possono essere titolari di un solo « conto in valuta emigrati » liberamente alimentabile con valuta di conto valutario derivante da:

— rimesse (anche in banconote, limitatamente a quelle accreditabili in conti dell'estero quando rispediti nei rispettivi paesi di emissione) effettuate alla banca direttamente dall'estero; ai soli lavoratori « frontalieri » è consentito di effettuare accreditamenti anche con banconote estere portate al seguito e la cui provenienza sia documentata dall'esibizione della busta paga del lavoratore interessato che dovrà essere invalidata di volta in volta ai fini valutari;

— interessi in valuta maturati sulle somme accreditate in conto.

I conti medesimi sono liberamente utilizzabili per:

— negoziazione della valuta contro lire da parte del titolare del conto o di persona delegata; per questa ultima resta esclusa ogni diversa possibilità di utilizzo delle disponibilità del conto;

— prelevamenti in banconote estere fino al controvalore di lire 100.000, in occasione dei viaggi di ritorno all'estero del titolare del conto dopo ogni suo soggiorno in Italia; per i « frontalieri » il prelevamento deve essere contenuto nei limiti previsti al punto 10) della circolare n. A/300 del 3 maggio 1974;

— trasferimento all'estero, con esclusione dei conti intestati a « frontalieri ».

È inoltre in facoltà del titolare del « conto in valuta emigrati » convertire, dietro sua esplicita richiesta, la valuta di giacenza del conto in altra valuta di conto valutario.

Ai titolari di « conti in valuta emigrati » non è consentito, salvo autorizzazione, l'accreditamento o l'addebitamento dei conti della specie per regolamenti a scarico di impegni valutari.

Le banche possono rilasciare ai titolari dei conti in questione i propri *carnets* di assegni, nonché libretti a risparmio nominativi, con l'osservanza delle modalità di cui alla circolare « Transazioni invisibili e disposizioni varie » — Capitolo XI, paragrafo A/1, pagina 125.

Resta inteso che per quanto concerne i conti alimentabili con importi superiori alle lire 150.000 mensili, il totale degli accrediti nei singoli conti, indipendentemente dai ritrasferimenti all'estero, non potrà comunque superare l'ammontare del salario, stipendio o retribuzione o reddito da lavoro artigianale percepito fino alla stessa data dall'« emigrato », diminuito del 20 per cento.

Ai fini del mantenimento in essere dei « conti in valuta emigrati », la validità degli stessi è fissata in un anno dalla data della loro accensione.

La proroga di tali conti per un ulteriore periodo di un anno potrà essere effettuata d'iniziativa dalla banca agente previa trasmissione da parte dei rispettivi titolari di una loro dichiarazione, debitamente sottoscritta ed autenticata dal locale Consolato, nella quale confermino sotto la loro piena responsabilità che permangono in essere tutte le condizioni ritenute necessarie per il riconoscimento della qualifica di emigrato, quali a suo tempo comprovate dalla documentazione esibita.

Sarà comunque cura della banca presso la quale il conto viene intrattenuto invitare il titolare del conto, almeno 30 giorni prima del termine ultimo di validità del conto stesso, ad inviare tempestivamente la dichiarazione in parola. L'interessato dovrà essere avvertito altresì che, qualora la dichiarazione richiesta non pervenga entro 60 giorni dalla scadenza del ripetuto conto, si provvederà all'estinzione del conto stesso d'iniziativa della banca ed il relativo saldo, negoziato contro lire sul mercato delle valute di conto valutario, verrà accreditato in un « conto in lire interne » a favore dello stesso nominativo, in attesa di indicazioni sulla destinazione finale da dare a tale importo in lire.

Il titolare del « conto emigrati », nel caso della perdita dei requisiti richiesti per l'accensione del conto e comunque nel caso del definitivo rientro in Italia, durante il periodo di validità del conto in parola, è obbligato a darne comunicazione entro 60 giorni dall'evento alla banca presso cui il conto stesso è intrattenuto, la quale, pertanto, provvederà ad estinguere il conto medesimo, negoziando il saldo residuo contro lire sul mercato delle valute di conto valutario ed accreditando l'importo così ricavato in un conto « in lire interne » a nome dello stesso nominativo.

A completamento di quanto sopra esposto si precisano le ulteriori modalità riguardanti i conti della specie:

— in sede di apertura del conto, od eventualmente in un momento successivo, possono essere accreditati anche i risparmi da lavoro precedentemente accumulati dal lavoratore all'estero, sempreché ciò risulti confermato dalla documentazione di cui sopra è cenno, riferentesi anche agli anni precedenti e dalla quale risulti, ovviamente, anche l'ammontare globale percepito dall'emigrato, al fine della determinazione del tetto massimo accreditabile;

— il lavoratore italiano all'estero che rivesta la qualifica di « emigrato » non potrà essere titolare, come detto, che di un solo conto in valuta della specie. Le banche agenti, pertanto, all'atto dell'apertura e della chiusura di ciascun conto, hanno l'obbligo di effettuare tempestiva segnalazione all'Ufficio italiano dei cambi (Servizio segretariato).

Si precisa, inoltre, che resta ferma la possibilità per gli emigrati « residenti » (esclusi i frontalieri) nonché per gli agenti italiani all'estero e per il personale italiano dipendente da organismi internazionali con sede all'estero cui l'Italia partecipa, di detenere, durante il periodo della loro permanenza all'estero e sino al loro rientro definitivo, conti presso banche straniere alimentabili con i proventi diretti e indiretti del loro lavoro all'estero.

Per quanto riguarda la segnalazione mensile da inviare all'Ufficio, le banche devono avere cura di indicare gli importi di cui ai conti in questione alla causale XV (conti in valuta) codice UIC 1508 del modello 5 M passivo.

Le banche agenti che riterranno di aprire in favore degli « emigrati » i conti in valuta della specie sono tenute ad applicare le seguenti condizioni.

— tassi a 90 giorni delle eurodivise — che l'Ufficio italiano dei cambi provvederà a rilevare all'inizio di ogni trimestre ed a comunicare alle banche stesse — maggiorati di:

- 1/2 punto per i tassi fino al 5 per cento;
- 1 punto per i tassi oltre il 5 per cento e fino al 10 per cento;
- 1 punto e 1/2 per i tassi oltre il 10 per cento;

— esenzione da qualsiasi spesa bancaria per la tenuta dei conti in valuta di che trattasi.

Circolare A/329-1976. Esportazione ed importazione di biglietti di Stato e di banca italiani.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, in relazione a quanto stabilito dalla circolare n. A/300 del 3 maggio 1974, si precisa che l'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani al seguito di viaggiatori « residenti » e « non residenti » è consentita entro il limite di lire 35.000 a persona ed in tagli non superiori a lire 10.000.

Pertanto, è vietata l'esportazione e l'importazione di banconote italiane di taglio superiore a lire 10.000 come pure è vietato, per ogni singola persona, attraversare la frontiera italiana con importi, in biglietti di Stato e di banca italiana, superiori a lire 35.000 con l'unica eccezione del genitore con minori a carico per il quale, comunque, resta fermo il divieto di portare al seguito banconote italiane di taglio superiore a lire 10.000.

Circolare A/335-1976. Dichiarazione delle disponibilità e/o attività all'estero e rientro dei capitali ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, in relazione agli obblighi prescritti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, « Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie », si precisano qui di seguito le modalità e le procedure da osservare, da parte dei possessori, alla data di entrata in vigore di detta legge, di disponibilità in valuta e/o attività di qualsiasi genere costituite all'estero in violazione delle norme valutarie (articolo 1 del citato decreto-legge), per la dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi e per il rientro dei capitali.

La dichiarazione - da redigersi in tre copie sottoscritte dall'interessato - deve essere effettuata, entro i termini previsti dalla legge in oggetto, presso una qualsiasi banca abilitata e deve contenere la descrizione dettagliata delle disponibilità e/o attività detenute all'estero secondo lo schema di cui all'unito fac-simile; una delle tre copie della dichiarazione, controfirmata per ricevuta dalla banca, va restituita al presentatore a comprova della effettuata dichiarazione, un'altra copia deve essere immediatamente inoltrata a cura della banca ricevente all'Ufficio (Divisione rilevazione di movimenti di capitali e partite correnti) e la terza trattenuta dalla stessa banca.

I capitali liquidi e quelli derivanti dal realizzo delle attività dichiarate, devono essere fatti rientrare, entro i termini previsti dalla legge, tramite la stessa banca cui è stata presentata la dichiarazione. La negoziazione delle somme in valuta, per l'accreditamento agli aventi diritto del controvalore in lire, sarà effettuata al cambio del giorno del rientro; le banche signaleranno contestualmente l'operazione alla predetta divisione dell'Ufficio con modello *standard* sul quale avranno cura di riportare gli estremi della dichiarazione e l'indicazione delle disponibilità e/o attività cui il trasferimento si riferisce.

Le somme in valuta negoziate e quelle girate da conto estero in lire a conto interno devono essere segnalate - per importi globali - dalle banche, rispettivamente, a tergo dei moduli mensili, 1 e 2 M, in una riga in bianco della voce « varie » con l'annotazione « articolo 2 della legge n. 159 ».

I titoli esteri, dichiarati e non realizzati, devono, in conformità ed entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 30 aprile

1976, n. 159, essere depositati presso la stessa banca agente alla quale è stata presentata la dichiarazione. La costituzione in deposito dei titoli esteri dovrà essere segnalata dalla banca interessata all'Ufficio con il modello MC 6/A, sul quale dovranno essere riportati in calce gli estremi della relativa dichiarazione.

L'obbligo della suddetta dichiarazione è considerato assolto se, entro i termini previsti dalla legge in oggetto per effettuare la dichiarazione stessa (3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge), avviene direttamente il rientro dei capitali o il deposito dei titoli. In tal caso, ferma rimanendo per l'interessato la necessità di conservare la documentazione bancaria attestante l'avvenuto rientro dei capitali, la banca agente interessata segnalerà le relative operazioni — di cui terrà pure evidenza — sui modelli 1 e 2 M nei modi sopra indicati, ovvero sul modello MC 6/A, con l'annotazione anche su questo ultimo « articolo 2 Legge n. 159 ».

Qualora la dichiarazione e/o il rientro di capitali riguardino attività all'estero per le quali sia in corso procedimento amministrativo sanzionatorio ai sensi del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, gli interessati dovranno fare esplicito riferimento nella dichiarazione al procedimento stesso ovvero, in caso di rientro diretto dei capitali, cioè senza preventiva dichiarazione, darne comunicazione alla banca intermediaria perché questa segnali la circostanza alla menzionata divisione dell'Ufficio con apposito modello *standard* barrato.

Circolare A/337-1976. Formalità per l'importazione e l'esportazione di mezzi di pagamento in valuta al seguito di non residenti.

Per facilitare i movimenti turistici alla frontiera, con particolare riferimento alle formalità richieste per l'importazione e la esportazione di mezzi di pagamento in valuta al seguito di non residenti, su conformi istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, si dispone che, a far tempo dalla data della presente, non è necessaria, ai fini della riesportazione, la compilazione del modello V 2 per la importazione di mezzi di pagamento sull'estero, comprese le banconote estere, quando sia previsto che il residuo ammontare da riesportare non supererà il controvalore di lire 200 mila per persona.

Conseguentemente l'esportazione al seguito di non residenti dei suddetti mezzi di pagamento, fino al controvalore di lire 200.000, è consentita sulla base di semplice dichiarazione verbale che trattasi di residua valuta precedentemente importata, pur se non comprovata dal modello V 2.

Sempre per lo snellimento delle predette formalità, si ribadisce che non è richiesta la compilazione del modello V 2 ovvero l'indicazione nel modulo stesso, ai fini della loro riesportazione, di buoni benzina, di buoni albergo e titoli similari, di assegni bancari in valuta emessi all'estero all'ordine del non residente e non girati, di lettere di credito, di *travellers chèques* in valuta emessi all'estero, non girati o controfirmati, di *eurochèques* in bianco, nonché di assegni in lire italiane di conto estero emessi all'ordine del viaggiatore non residente.

L'esportazione al seguito di non residenti di mezzi di pagamento in valuta per l'importo superiore al controvalore del predetto limite di lire 200.000 a persona, o aventi caratteristiche diverse da quelle dei mezzi sopra indicati, è ammessa — conformemente a quanto previsto al punto 11) della circolare n. A/300 del 3 maggio 1974 — fino a concorrenza della precedente importazione comprovata dal modello V 2 vistato dalla dogana o fino all'ammontare che risulti legittimamente acquistato in Italia e comprovato da attestazione di banca abilitata.

Ovviamente l'eventuale esportazione da parte di non residenti di banconote estere acquisite in Italia in dipendenza di negoziazione di titoli di credito per i quali non è prescritta l'indicazione nei modelli V 2, è ammessa sulla base della relativa attestazione bancaria di negoziazione.

Circolare A/338-1976. Campione d'Italia.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, considerata la particolare situazione geografica del comune di Campione d'Italia, dove circola prevalentemente moneta svizzera, vengono stabiliti come segue, avuto anche riguardo a quanto disposto dall'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, gli obblighi derivanti dalle norme valutarie italiane ai residenti del suddetto comune — soggetti alla sovranità politica dello Stato italiano — nonché le modalità per i regolamenti finanziari tra essi ed i residenti nel restante territorio nazionale:

a) i residenti nel comune di Campione d'Italia sono esonerati, in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, dall'obbligo della offerta in cessione della valuta estera in loro possesso;

b) i residenti abituali nel comune di Campione d'Italia, intesi per tali coloro che — su esplicita attestazione del sindaco — risultano iscritti all'anagrafe di quel comune da almeno due anni e ivi fisicamente dimoranti, possono aprire presso una banca agente italiana un conto in valuta, denominato « conto speciale in valuta - Campione d'Italia ».

Tali conti in valuta — assimilati ai conti di pertinenza estera — possono essere accreditati senza limiti con rimesse in valuta dall'estero effettuate direttamente alla banca, con giri da conti esteri o della stessa specie, con versamenti di assegni in valuta emessi all'estero o a Campione all'ordine dei titolari, nonché, infine, con versamenti diretti da parte del titolare di banconote estere importate al seguito, limitatamente al controvalore di lire 500.000 mensili. I conti stessi possono essere addebitati per cessioni di valuta contro lire, giri ad altri conti della specie e per pagamenti, anche a mezzo assegni, in Italia, a favore di residenti o, all'estero, a favore di non residenti;

c) rimane ferma per i residenti abituali nel suddetto comune — come sopra definiti — la facoltà di detenere normali conti in lire presso banche italiane. I suddetti conti possono essere alimentati anche con l'incasso di assegni in lire interne, di cui al successivo punto f), emessi a Campione da residenti all'ordine dei titolari. I conti stessi possono essere utilizzati anche per pagamenti dovuti in relazione alla residenza del titolare a Campione (forniture ENEL, importazioni di merci in Campione, contributi previdenziali, imposte, tasse ed altre spettanze dello Stato italiano).

Le banche detentrici dei conti devono seguire attentamente i movimenti nei conti stessi, utilizzabili liberamente in Italia, in contropartita di residenti, per tutte le operazioni correnti e di investimenti e disinvestimenti, segnalando all'Ufficio quelli anomali rispetto all'attività del titolare e che comunque lasciano adito a sospetti di irregolarità valutarie;

d) salvo espressa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, su motivata e documentata richiesta, le giacenze dei suddetti conti in lire accesi ai residenti in Campione non possono essere convertiti in valuta. Analogamente, ai suddetti residenti non è consentito ottenere assegnazioni di valuta o comunque acquistare valuta contro lire, qualunque sia la causale;

e) l'importazione e l'esportazione di biglietti di Stato o di banca italiani, di titoli di credito italiani, salvo quanto detto al successivo punto f), nonché di mezzi di pagamento sull'estero, al seguito di residenti e non residenti da e verso il comune di Campione, è consentita entro i limiti *pro tempore* per l'importazione e l'esportazione degli stessi valori da e verso altri paesi esteri.

A questo fine i residenti nel comune di Campione sono assimilati ai viaggiatori non residenti;

f) l'importazione in Italia di assegni in lire al seguito di residenti, compresi quelli abituali in Campione, è libera quando gli assegni risultano emessi a Campione all'ordine dei residenti stessi da altri residenti in corrispettivo di cessioni di beni d'uso o di prestazioni di servizi. A tal fine gli assegni devono recare apposto visto di funzionario delegato dal sindaco di detto comune. Gli assegni emessi a favore dei residenti in Campione devono essere accreditati nei conti in lire di cui al precedente punto c) aperti al nome degli ordinatari;

g) i benestare bancari emessi per l'importazione e l'esportazione di merci, da e verso Campione, devono riportare alla voce « paese di origine, provenienza o destinazione », « paese creditore o debitore » l'indicazione « Campione d'Italia ». Le importazioni devono essere regolate in lire, accreditabili nei suddetti conti in lire. Le esportazioni devono essere regolate in valuta di conto valutario. È tuttavia consentito il regolamento in lire sempreché l'acquirente rilasci una apposita dichiarazione, vistata dal sindaco di Campione, attestante che le merci acquistate sono destinate al consumo in Campione.

Ogni altra operazione non espressamente prevista deve essere sottoposta al preventivo esame dell'Ufficio (Segretariato).

Quanto precede formerà oggetto di aggiornamento alle Circolari « Scambi con l'Estero » e « Transazioni invisibili e disposizioni varie ».

Circolare A/344-1976. Modalità di esecuzione degli adempimenti prescritti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dalla legge 8 ottobre 1976, n. 689.

Ai sensi degli articoli 2 e 2-bis sub articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 (*Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 9 ottobre 1976), che ha sostituito l'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, concernente la dichiarazione ed i successivi adempimenti relativi alle disponibilità valutarie e/o attività di qualsiasi genere, costituite all'estero in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto, nonché a modifica e integrazione di quanto stabilito nella circolare n. A/335 del 7 giugno 1976, si precisano le modalità che dovranno essere osservate per l'esecuzione degli adempimenti prescritti dai suddetti articoli di legge da parte di coloro che hanno costituito all'estero le disponibilità e/o attività di cui sopra anteriormente al 6 marzo 1976 - data di entrata in vigore del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 - e che ne conservano il possesso alla data del 19 novembre 1976.

La dichiarazione - da redigersi in tre copie sottoscritte dall'interessato - deve essere presentata entro il 19 novembre 1976 alla Banca d'Italia o ad una banca agente e deve contenere la descrizione dettagliata delle disponibilità e/o attività possedute, direttamente o indirettamente, all'estero; una delle tre copie della dichiarazione, controfirmata per ricevuta dalla banca, va restituita al presentatore a comprova della effettuata dichiarazione, un'altra copia deve essere immediatamente inoltrata a cura della banca ricevente all'Ufficio (Servizio elaborazioni statistiche) e la terza deve essere trattenuta dalla stessa banca. Il dichiarante può avvalersi del modello 689. E di cui alla presente circolare, al quale potrà allegare fogli illustrativi o documenti utili alla più completa descrizione di quanto dichiarato; egli deve comunque fornire tutte le notizie richieste nella presente circolare e nel suddetto modello, tenendo presente che il valore delle disponibilità e/o attività deve essere quello corrente al momento della dichiarazione e che lo stesso deve essere indicato in lire e in valuta in base al cambio del giorno in cui è effettuata la dichiarazione stessa.

Le disponibilità valutarie immediatamente liquide e quelle ricavate dal realizzo delle altre attività dichiarate devono, nei termini stabiliti dalla legge n. 689/1976, essere cedute, in cambio del controvalore in lire interne, alla stessa banca cui è stata presentata la dichiarazione. L'obbligo di cessione è sospeso, quando il trasferimento in Italia delle suddette disponibilità valutarie è

impedito da provvedimenti legislativi, giudiziari o amministrativi adottati dagli Stati esteri in cui esse si trovano; in tali casi il dichiarante deve dare tempestiva comunicazione all'Ufficio dell'impedimento, allegandovi idonea documentazione probatoria e precisando le possibilità di utilizzo delle stesse. L'obbligo in questione diventerà operante non appena saranno rimossi i predetti impedimenti e dovrà essere assolto nei termini previsti dalle norme valutarie vigenti in quel momento.

La cessione delle disponibilità valutarie sarà effettuata al cambio del giorno in cui avviene la cessione medesima; le banche signaleranno contestualmente l'opera al predetto Servizio dell'Ufficio con modello *standard*, sul quale avranno cura di riportare gli estremi della dichiarazione e l'indicazione delle disponibilità e/o attività cui il trasferimento si riferisce.

Le disponibilità valutarie negoziate e quelle girate da conto estero in lire a conto interno dovranno essere altresì segnalate dalle banche — per importi globali — a tergo, rispettivamente, dei moduli mensili 1 e 2 M, in una riga in bianco della voce « varie » con l'annotazione « articolo 2 legge n. 159/1976 ».

In particolare si indicano qui di seguito le modalità che devono essere osservate per l'esecuzione degli specifici adempimenti, prescritti dall'articolo 2 *sub* articolo 3 della legge n. 689 del 1976 per le diverse categorie di attività possedute all'estero.

1) Le disponibilità valutarie liquide — quali i biglietti di banca e di Stato esteri ovvero i depositi in valuta presso banche o società finanziarie esigibili a vista, comprensivi degli interessi maturati — devono essere cedute entro il 19 febbraio 1977.

2) I titoli azionari, obbligazionari e similari (quali ad esempio i certificati rappresentativi di partecipazioni in fondi comuni di investimento), che siano emessi o pagabili all'estero, devono essere depositati entro il 19 febbraio 1977 presso la Banca di Italia o una banca agente; più precisamente il deposito deve essere acceso presso la stessa banca che ha ricevuto la dichiarazione. Poiché il deposito deve essere aperto al nome dell'effettivo possessore dei titoli, questi ultimi, qualora siano nominativi e siano intestati ad interposte persone, devono essere preventivamente girati al possessore medesimo. La costituzione in deposito dei titoli esteri deve essere segnalata dalla banca interessata all'Ufficio (Servizio elaborazioni statistiche) con il modulo MC 6/A, sul quale devono essere riportati in calce gli estremi della relativa dichiarazione. I titoli devono poi essere venduti entro il 19 novembre 1977, con esclusione di quelli che costituiscono investimenti diretti, e le disponibilità valutarie ricavate devono essere cedute nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita o della esigibilità dei fondi. Nel caso in cui si provveda invece alla liquidazione della società di cui si posseggono i titoli azionari, l'obbligo di cessione riguarderà le disponibilità valutarie acquisite in sede di riparto dell'attivo. I dividendi, gli interessi e i premi relativi ai titoli in questione, che siano esigibili prima della vendita o della liquidazione, devono essere ceduti alla Banca

d'Italia o ad una banca agente nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti nel momento in cui diventano esigibili. Le banche agenti, che hanno ricevuto la dichiarazione, devono segnalare al predetto Servizio dell'Ufficio la vendita dei titoli o l'avvenuta liquidazione della società, utilizzando i moduli d'uso e riportando sugli stessi l'annotazione « articolo 2 legge n. 159/1976 ».

3) Gli investimenti diretti devono essere soltanto dichiarati e, qualora siano rappresentati da titoli azionari, questi devono essere depositati nei termini e con le modalità di cui al numero precedente. Per investimenti diretti s'intendono quelli effettuati allo scopo di stabilire legami economici durevoli con una impresa ed in particolare quelli che danno la possibilità di esercitare un'influenza reale nella gestione di detta impresa (confrontare fascicolo « Transazioni invisibili e disposizioni varie », pagg. 20/22).

Più precisamente sono investimenti diretti:

a) le partecipazioni in nuove imprese o in imprese già esistenti (causale 101);

b) la costituzione di succursali o di nuove imprese giuridicamente indipendenti (filiali al 100 per cento) ed il loro ampliamento, la creazione di nuove imprese e l'acquisto in proprietà integrale di imprese già esistenti (causale 102);

c) i prestiti a lungo termine con carattere di partecipazione (causale 103).

Non costituiscono investimenti diretti quelli puramente finanziari, come ad esempio gli investimenti effettuati, tramite la costituzione di una impresa o l'assunzione di partecipazione in una impresa già esistente, allo scopo di accedere indirettamente al mercato monetario o finanziario di un paese estero. Parimenti non costituiscono investimenti diretti la costituzione di *holdings* o la partecipazione in *holdings* già esistenti. Costituisce invece investimento diretto il possesso di navi mercantili tramite la partecipazione in società, organizzazioni o enti esteri, che renda possibile l'esercizio di una influenza reale sulla gestione dell'impresa.

Il possessore di dette attività deve riportare nella dichiarazione tutte le notizie richieste dalle disposizioni contenute nel suddetto fascicolo ed allegare ad essa i documenti ivi previsti, nonché segnalare qualsiasi altro dato utile a provare la ricorrenza degli estremi dell'investimento diretto; deve inoltre fornire tempestivamente le ulteriori notizie e presentare gli altri documenti che l'Ufficio dovesse richiedere in sede di verifica della sussistenza o meno dell'investimento diretto. In caso di vendita o liquidazione delle attività in questione, le disponibilità valutarie ricavate devono essere cedute nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita o della liquidazione. I redditi netti derivanti dai suddetti investimenti devono essere ceduti alla Banca d'Italia o ad una banca agente nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti nel momento in cui diventano esigibili.

4) Gli immobili in linea generale devono essere soltanto dichiarati; nel valore degli stessi deve essere compreso anche il valore degli arredamenti. Qualora tali beni siano posseduti per interposta persona, nella dichiarazione si deve indicare la persona fisica ovvero la società, ente o organizzazione di qualsiasi tipo, che sia titolare formale dei diritti sui beni stessi; in tal caso devono essere altresì fornite tutte le notizie richieste nella presente circolare in ordine alle partecipazioni. Le suddette indicazioni escludono l'obbligo di segnalare — sotto le voci proprie — le partecipazioni in società, enti o organizzazioni, attraverso le quali viene esercitato il possesso; tali partecipazioni devono essere ovviamente realizzate nei termini prescritti dalla legge n. 689 del 1976. Qualora invece il possesso sia esercitato in forza di un rapporto fiduciario, il dichiarante deve far menzione dell'esistenza di tale rapporto — sempre sotto la voce « immobili » — e precisare le generalità della persona fisica (nome, cognome, residenza e indirizzo) ovvero gli elementi distintivi della società, ente o organizzazione (completa denominazione, sede e indirizzo), a cui siano intestati i diritti sui beni in questione; se il rapporto fiduciario intercorre con una società, ente o organizzazione, alla quale il possessore dell'immobile partecipa, resta fermo l'obbligo di realizzare la partecipazione nei termini prescritti dalla legge n. 689 del 1976. In caso di vendita, le disponibilità valutarie ricavate devono essere cedute nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita stessa. I redditi degli immobili, al netto delle spese di amministrazione e manutenzione, devono essere ceduti alla Banca d'Italia o ad una banca agente in conformità alla normale disciplina valutaria.

5) I crediti devono essere riscossi alla scadenza. Nella dichiarazione, in aggiunta alle altre informazioni richieste, devono essere indicate le generalità (nome, cognome, residenza e indirizzo) del debitore persona fisica; qualora invece il debitore sia una società, ente o organizzazione di qualsiasi tipo deve essere precisata la sua completa denominazione, la sede e l'indirizzo.

Devono essere dichiarati sotto la voce « crediti » anche i diritti di riscatto vantati dal dichiarante nei confronti dell'assicuratore non residente in base a contratto di assicurazione sulla vita; qualora poi il Ministero del commercio con l'estero non autorizzi la continuazione del rapporto, questo deve essere immediatamente sciolto ad iniziativa del dichiarante con riscatto della somma assicurata. Le disponibilità valutarie ricavate dalla riscossione dei crediti, per capitale e interessi, devono essere cedute nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti al momento della riscossione medesima.

6) Le attività mobiliari diverse da quelle indicate nei numeri precedenti (quali, ad esempio, l'oro, i gioielli e le partecipazioni in società, enti o organizzazioni di qualsiasi tipo che non siano rappresentate da azioni e che non costituiscano investimenti diretti) devono essere vendute o liquidate entro il 19 maggio 1977 e le disponibilità liquide ricavate devono essere cedute nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti al momento della vendita o

della liquidazione. Per la dichiarazione delle attività in questione, possedute per interposta persona, vale quanto già detto per gli immobili; comunque si ripete che, oltre all'obbligo di vendere o liquidare le suddette attività, resta fermo l'ulteriore obbligo di realizzare le eventuali partecipazioni, tramite le quali si esercita il possesso. Si fa presente che l'obbligo della dichiarazione sussiste anche per le navi o natanti assoggettati a sequestro penale in Italia.

I redditi netti derivanti dalle sopraindicate attività, prima del loro realizzo, devono essere ceduti alla Banca d'Italia o ad una banca agente, nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti nel momento in cui diventano esigibili.

Quando tali attività siano costituite da aeromobili, navi e natanti non iscritti in pubblici registri nazionali, gli effettivi possessori possono importarli entro il 19 maggio 1977 senza corrispettivo, intestandoli a loro nome, ed iscriverli nei pubblici registri nazionali, secondo le formalità stabilite dal Ministero del commercio con l'estero di concerto con i ministri competenti con decreto in corso di pubblicazione. Sempre entro il 19 maggio 1977, possono essere importati, ugualmente senza corrispettivo, anche gli oggetti d'arte; la Banca d'Italia e le banche agenti, che hanno ricevuto la dichiarazione relativa a tali beni, sono autorizzate a rilasciare, fino alla suddetta data, al nome dei possessori, benestare bancario per la loro importazione senza regolamento valutario, avendo l'avvertenza di riportare sul benestare stesso l'annotazione « rilasciato ai sensi dell'articolo 2 della legge 159/1976 ».

Gli investimenti all'estero, che possono essere conservati senza limiti di tempo (immobili e investimenti diretti) oppure solo fino ad una data predeterminata (titoli esteri e attività mobiliari diverse), non sono assoggettati al versamento previsto dall'articolo 12 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 22 dicembre 1975.

Alla dichiarazione degli immobili e degli investimenti diretti non rappresentati da titoli azionari deve essere allegato il modulo di segnalazione 1 INVEST, riempito nel quadro B, con l'annotazione « articolo 2 legge n. 159/1976 ».

Si rammenta peraltro che il quarto comma dell'articolo 2 *sub* articolo 3 della legge n. 689 del 1976 stabilisce espressamente che lo obbligo della dichiarazione si considera assolto da parte dei possessori delle disponibilità e/o attività sopraindicate, qualora entro il 19 novembre 1976 essi provvedano a cedere alla banca agente la valuta che già detengono in forma liquida e quella che ricaveranno dalla riscossione dei crediti, dalla vendita degli immobili e dalla liquidazione o vendita degli investimenti diretti e delle attività mobiliari in genere. Parimenti l'obbligo della dichiarazione s'intende assolto qualora i suddetti possessori, sempre entro il 19 novembre 1976, depositino i titoli azionari, obbligazionari e similari o presentino la domanda d'importazione senza corrispettivo di aeromobili, navi o natanti.

In tal caso i menzionati possessori, nel loro stesso interesse, dovranno conservare la documentazione bancaria, attestante il rien-

tro dei capitali o il deposito dei titoli, mentre le banche agenti, tramite le quali verranno effettuate le suddette operazioni, dovranno segnalare le stesse all'Ufficio — per importi globali — sui moduli 1 e 2 M nei modi sopraindicati ovvero sul modulo MC 6/A, con l'annotazione « articolo 2 legge n. 159 ». Nel caso di deposito, senza dichiarazione, di titoli azionari rappresentativi di investimenti diretti, le banche agenti devono accertare la ricorrenza degli estremi dell'investimento diretto, sulla base delle notizie e dei documenti che il possessore deve fornire in conformità sia alle disposizioni contenute nel fascicolo « Transazioni invisibili e disposizioni varie » sia a quant'altro richiesto dalle stesse banche agenti ai fini del suddetto accertamento; esse inoltre devono indicare sul modulo MC 6/A quali sono i titoli rappresentativi di investimenti diretti.

Qualora la dichiarazione riguardi attività all'estero, per le quali sia in corso procedimento amministrativo sanzionatorio ai sensi del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, gli interessati devono fare esplicito riferimento nella dichiarazione al suddetto procedimento, mentre — in caso di rientro dei capitali, di deposito dei titoli esteri o di importazione dei beni sopraindicati, senza preventiva dichiarazione — gli stessi devono darne comunicazione alla banca intermediaria, perché segnali la circostanza al menzionato servizio dell'Ufficio con modulo *standard* barrato.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 *sub* articolo 3 della legge n. 689 del 1976 sopra illustrate si applicano anche alle dichiarazioni fatte e ai versamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della suddetta legge. È tuttavia escluso l'obbligo di vendita dei titoli esteri depositati entro il 20 settembre 1976; le banche devono inviare al predetto Servizio dell'Ufficio un prospetto aggiuntivo MC 6/A, nel quale devono essere elencati i titoli esteri depositati tra il 21 e il 30 settembre 1976, indicando quali tra essi rappresentino investimenti diretti.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la legge n. 689 del 1976 ha stabilito che le stesse disposizioni di cui al cennato articolo 2 non si applicano alle persone fisiche che alla data del 6 marzo 1976 non avevano la cittadinanza italiana.

* * *

L'articolo 2-*bis sub* articolo 3 della legge n. 689 del 1976 ha stabilito che i residenti, i quali — tramite l'interposizione di non residenti o la partecipazione in società, enti o organizzazioni estere di qualsiasi tipo, quali ad esempio le *Anstalten* — possiedono in Italia attività di qualsiasi genere costituite anteriormente al 6 marzo 1976, possono entro il 19 maggio 1977 rendersene cessionari senza corrispettivo, previo adempimento degli obblighi di cui al primo comma dell'articolo 2 *sub* articolo 3 della legge n. 689 del 1976, dei quali ricorrano i presupposti.

Nei casi sopraindicati devono essere dichiarati alla Banca d'Italia o ad una banca agente, entro il 19 novembre 1976, tutti quei

rapporti comunque costituiti tra non residenti e residenti che consentono a questi ultimi l'esercizio dell'effettivo possesso su attività esistenti in Italia, quali titoli azionari, obbligazioni e similari sia esteri che nazionali, prestiti, conti in valuta o in lire di pertinenza estera, immobili, partecipazioni in società di persone o a responsabilità limitata, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei pubblici registri nazionali ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, ecc. Per la dichiarazione delle suddette attività può essere utilizzato il modello 689/I di cui alla presente circolare, seguendo le modalità già prescritte per il modello 689/E; la dichiarazione in questione e quella relativa alle attività all'estero devono essere presentate contestualmente alla stessa banca. Le attività esistenti in Italia, possedute dal residente attraverso l'interposizione dei non residenti di cui sopra, devono essere dettagliatamente descritte, fornendo all'uopo tutte le notizie già richieste per le attività possedute all'estero.

I trasferimenti delle attività a nome del dichiarante effettuati in applicazione della procedura semplificata prevista dall'articolo 2-bis devono essere comunicati al ripetuto Servizio dell'Ufficio con modulo *standard* — tramite la banca che ha ricevuto la dichiarazione — con le stesse modalità prescritte nel fascicolo « Transazioni invisibili e disposizioni varie » per il disinvestimento di capitali di pertinenza estera, avendo però cura di segnalare che il disinvestimento è avvenuto ai sensi e per gli effetti della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e di indicare gli estremi della dichiarazione. Si precisa che per i prestiti può essere applicata la stessa procedura a mezzo di rinuncia agli stessi da parte del non residente. La procedura in questione può applicarsi altresì per l'intestazione all'effettivo possessore dei titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili in Italia depositati presso la banca italiana a nome di non residente ovvero circolanti all'estero e muniti della relativa stampiglia. Naturalmente l'intestazione al residente, nel modo predetto, delle attività di cui all'articolo 2-bis non esime lo stesso dall'ulteriore obbligo di realizzare la sua partecipazione in società, organizzazioni od enti esteri, attraverso i quali esercita il possesso sulle attività stesse, e di cedere le disponibilità valutarie nette ricavate dal realizzo.

La procedura d'intestazione al residente delle suddette attività, delineata nell'articolo 2-bis, è alternativa rispetto a quella che consente l'intestazione medesima a titolo oneroso secondo le consuete modalità previste dalla vigente normativa valutaria per i disinvestimenti esteri. In tali casi, tramite la banca che ha ricevuto la dichiarazione, si deve segnalare all'Ufficio (Servizio elaborazioni statistiche) con i moduli di uso che il disinvestimento è avvenuto ai sensi e per gli effetti della legge 8 ottobre 1976, n. 689, indicando altresì gli estremi della suddetta dichiarazione.

Il ricavo netto del disinvestimento a titolo oneroso deve essere accreditato in un conto capitale aperto al nome del non residente e contestualmente addebitato al conto stesso per giro-conto interno a favore del residente, al netto degli importi che devono essere trasferiti all'estero per pagare eventuali passività connesse alla liquidazione della società, ente o organizzazione, attraverso cui il residente esercita il possesso sulle attività esistenti in Italia. L'effettivo

tuazione delle suddette operazioni è subordinata alla presentazione alla banca agente dei documenti idonei a comprovare l'esistenza e l'entità delle passività sopraindicate, nonché della autorizzazione scritta del non residente intestatario del conto suddetto ad eseguire le operazioni medesime; peraltro il trasferimento all'estero per l'estinzione di prestiti contratti con non residenti è subordinato alla autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministero del tesoro. Il disinvestimento in forma onerosa può avvenire anche mediante trasferimento delle attività ad un residente diverso dall'effettivo possessore o ad un altro non residente, fermi restando sia la procedura di accreditamento e addebitamento del conto capitale di cui sopra, sia gli obblighi di realizzo delle partecipazioni estere e di cessione delle disponibilità liquide ricavate dal realizzo stesso.

Si precisa che gli importi accreditati e addebitati nel conto capitale di cui sopra devono essere segnalati all'Ufficio (Servizio elaborazioni statistiche) per valori globali con i consueti moduli 4 M nei quali dovrà essere riportata l'annotazione « operazione ai sensi della legge n. 689/1976 ».

L'obbligo della dichiarazione delle attività, possedute in Italia tramite l'interposizione di un non residente, si intende assolto qualora gli atti di cessione siano posti in essere entro il 19 novembre 1976; anche in tal caso resta fermo l'obbligo di comunicare al predetto Servizio dell'Ufficio l'avvenuto disinvestimento estero con modello *standard*, nel quale deve farsi riferimento alla legge n. 689 del 1976.

L'obbligo di rinazionalizzare le attività in questione viene ovviamente meno, qualora siano vendute a non residenti le partecipazioni nelle società, enti o organizzazioni esteri, attraverso le quali viene esercitato il possesso sulle attività stesse: in tal caso devono essere ovviamente cedute le disponibilità valutarie ricavate.

* * *

Si rammenta infine che la Banca d'Italia e le banche agenti dovranno, nel più breve tempo possibile, comunicare all'Ufficio (Servizio ispettorato) tutte le inosservanze alle prescrizioni previste dagli articoli 2 e 2-bis *sub* articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e alle modalità stabilite dalla presente circolare. In particolare la Banca d'Italia e le banche agenti avranno cura di verificare il puntuale adempimento dell'obbligo di depositare i titoli esteri e di realizzare, ove prescritto, le attività dichiarate.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

mod. 689/I

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2 BIS SUB ART. 3 LEGGE 8 OTTOBRE 1976 N. 689

.....I..... sottoscritt..... nat..... il a e resident... a in via piazza

dichiar... di possedere in ITALIA attraverso l'interposizione di non residente le attività sottoelencate:

Non residente intestatario	I - disponibilità valutarie		II - titoli esteri e italiani		III - beni immobili		IV - prestiti		V - altre attività mobiliari			
	descrizione	valore	1 tipo	emittente quantità	valore globale	2 tipo	località	valore	scadenza causale	residuo rimbor- sabile	descrizione	valore

1

a = azioni; b = obbligazioni; c = diversi

2

a = terreni; b = fabbricati

Data Firma

Visto per ricevuta della banca

BANCA PIAZZA

N. B. — Procedimento amministrativo sanzionatorio ai sensi del R.D.L. 5-12-1938, n. 1923

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

mod. 689/E

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 30-4-1976 N. 159 SUB ART. 3 DELLA LEGGE 8-10-1976 N. 689

.....I..... sottoscritt..... nat..... il a e resident... a in
 via
 piazza

dichiara..... di possedere all'estero le disponibilità e le attività sottoelencate:

P A E S E	I - disponibilità valutarie		II - titoli esteri			III - beni immobili		IV - crediti		V - altre attività mobiliari	
	descrizione	valore	1 emittente quantità tipo	valore globale	2 tipo	località	valore	debitore-causale scadenza	valore	descrizione	valore
	VI - investimenti diretti										
	descrizione										
	valore										

1 Data Firma Visto per ricevuta della banca

2 BANCA PIAZZA

a = azioni; b = obbligazioni; c = diversi

a = terreni; b = fabbricati

N. B. — Procedimento amministrativo sanzionatorio ai sensi del R.D.L. 5-12-1938, n. 1923

Circolare A/345-1976. Modalità di esecuzione degli adempimenti prescritti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dalla legge 8 ottobre 1976, n. 689.

Al fine di dirimere alcuni dubbi di recente prospettati da banche agenti in ordine alle modalità di applicazione dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, così come modificato dalla legge 8 ottobre 1976, n. 689, si riportano qui di seguito note esplicative utili per assicurare un comportamento uniforme da parte delle banche stesse.

1) Si conferma che le attività di cui all'articolo 2-bis sub articolo 3 della legge n. 689 del 1976 devono essere dichiarate dai residenti, che ne siano gli effettivi possessori, entro il 19 novembre 1976; alla dichiarazione deve far seguito l'atto di cessione secondo la procedura semplificata o a titolo oneroso di cui alla Circolare n. A/344 del 22 ottobre 1976. L'obbligo della dichiarazione s'intende assolto quando gli atti di cessione delle suddette attività siano posti in essere entro il 19 novembre 1976.

2) La Circolare n. A/344 stabilisce a pagina 5 che il disinvestimento a titolo oneroso delle attività possedute in Italia da residenti tramite l'interposizione di non residenti deve avvenire « secondo le consuete modalità previste dalla vigente normativa valutaria per i disinvestimenti esteri ». In merito deve precisarsi che l'accertamento da parte delle banche della congruità dei prezzi di realizzo deve essere sempre effettuato quando cessionario è un non residente.

3) Nelle segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi di disinvestimenti di attività possedute in Italia da residenti tramite l'interposizione di non residenti, il nominativo del cessionario, in conformità alle disposizioni che regolano la materia, deve sempre essere indicato, quando si tratti di un non residente.

4) Si precisa che il trasferimento all'estero delle somme necessarie per estinguere le passività connesse alla liquidazione dei soggetti esteri interposti, nei casi di disinvestimento a titolo oneroso di attività possedute in Italia, può avvenire anche dopo l'effettuazione delle operazioni di accreditamento e contestuale addebitamento per giro a conto interno del conto capitale di cui alla Circolare n. A/344. Il trasferimento — nei limiti naturalmente dell'importo accreditato — resta sempre subordinato alla esibizione di idonea documentazione.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

5) Si conferma che il trasferimento delle attività, possedute in Italia da residente tramite l'interposizione di un non residente, può essere effettuato a favore di persona diversa dall'effettivo possessore delle stesse soltanto se si fa ricorso alla procedura a titolo oneroso; pertanto solo in tale ipotesi è ammessa la intestazione delle attività anche ad una società fiduciaria.

6) La cessione ex articolo 2-bis dei titoli azionari, obbligazionari e similari esistenti in Italia deve avvenire tramite l'utilizzazione tra le parti del fissato bollato, in calce al quale andrà scritta e sottoscritta dalle parti la dichiarazione voluta dalla legge.

7) Coloro che hanno doppia cittadinanza non sono tenuti a dichiarare le attività acquisite prima di diventare cittadini italiani e residenti; devono invece dichiarare i redditi prodotti dalle suddette attività dopo l'acquisto della cittadinanza e della residenza e non trasferiti in Italia, nonché le attività costituite all'estero attraverso l'investimento i tali redditi.

8) Il deposito di titoli emessi o pagabili all'estero di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, così come modificato dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, va eseguito, per espresso richiamo della legge, ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale 22 dicembre 1975 e perciò può essere costituito in uno qualsiasi dei modi prescritti dal suddetto decreto ministeriale. Qualora sia necessario consegnare i titoli depositati all'intestatario del deposito per inviarli all'estero al fine di rendere possibile la liquidazione della società estera, le aziende di credito, prima di provvedervi, dovranno fotocopiare detti titoli, conservando le fotocopie agli atti.

9) L'obbligo di deposito o vendita dei titoli esteri è sospeso, quando è impedito da provvedimenti legislativi, giudiziari o amministrativi adottati negli Stati esteri in cui i titoli si trovano; ovviamente la circostanza deve essere opportunamente comprovata all'Ufficio. Non costituiscono impedimenti i vincoli contrattuali.

10) L'investimento diretto può sussistere anche in caso di partecipazione minoritaria, qualora ricorrano i presupposti di cui alla vigente disciplina valutaria.

11) L'importazione franco-valuta degli oggetti d'arte deve essere sempre preceduta dalla dichiarazione degli stessi, in quanto l'esonero da quest'ultimo adempimento (articolo 2, comma quarto) è previsto soltanto nel caso in cui sia presentata domanda d'importazione entro il 19 novembre 1976 per i beni di cui alla lettera d) dell'articolo 2 (aeromobili, navi e natanti).

12) Nel caso in cui l'immobile all'estero sia posseduto tramite l'interposizione di una società, ente o organizzazione estera, sussiste sempre l'obbligo di realizzare la partecipazione nel soggetto interposto. È ammessa tuttavia la facoltà di conservare il possesso dell'immobile che dovrà essere intestato direttamente all'effettivo possessore oppure ad un fiduciario estero.

Circolare A/347-1976. Decreto legge 19 novembre 1976, n. 759, riguardante « Modificazioni all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie ».

In relazione a quanto disposto dal decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759 (*Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 20 novembre 1976) concernente modificazioni all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, ed a parziale modifica delle Circolari n. A/344 e n. A/345, rispettivamente del 22 ottobre e dell'11 novembre corrente anno, il termine del 19 corrente è sostituito, in tutti i riferimenti contenuti nelle predette Circolari, con quello del 3 dicembre prossimo venturo.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui alle citate Circolari.

Circolare n. 2510476 del 29 ottobre 1976 del Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio - Divisione V - Sezione I. Disposizioni concernenti l'importazione senza corrispettivo delle navi o dei natanti di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689.

L'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 9 ottobre 1976), che modifica l'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, prevede l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie o fiscali vigenti al momento del fatto, relativamente a coloro i quali - possedendo tuttora all'estero direttamente o indirettamente disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, costituite anteriormente al 6 marzo 1976 in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto stesso - ne facciamo dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi entro il 19 novembre 1976.

La lettera *d*) del citato articolo 3 della legge n. 689 del 1976 prescrive che quando tali attività sono costituite da aeromobili, navi o natanti non iscritti in pubblici registri nazionali, i possessori possono - entro il 19 maggio 1977 - importarli, trasferendone la proprietà a loro nome, senza corrispettivo, ed iscriverli nei pubblici registri nazionali secondo le formalità stabilite dal Ministro del commercio con l'estero e con i Ministri competenti.

Tali formalità formano oggetto del decreto ministeriale 20 ottobre 1976, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 23 ottobre 1976.

Le norme in discorso prevedono l'importazione di navi nella più ampia accezione del termine, sia per quanto riguarda quelle commerciali, sia quelle da diporto.

Il citato decreto stabilisce che, per quanto riguarda le navi, ogni procedura concernente l'importazione e la conseguente immatricolazione nei registri nazionali venga espletata localmente. La competenza di questo Ministero è limitata all'ipotesi in cui le dogane, avvalendosi della facoltà prevista del decreto, chiedano il parere a questo Ministero stesso circa il valore delle navi da importare.

Giova rilevare che le procedure di cui trattasi attengono a materie valutarie, marittime e fiscali.

In proposito, per quanto riguarda il profilo marittimo delle procedure in esame, si impartiscono le seguenti istruzioni e precisazioni.

Nelle istanze che verranno presentate agli uffici marittimi ai fini dell'iscrizione nei rispettivi registri, gli interessati, oltre alla indicazione del numero e della data del benestare bancario di cui

all'articolo 2 del decreto ministeriale 20 ottobre 1976, nonché delle altre notizie d'uso, dovranno precisare se la nave formi o meno oggetto di sequestro in corso e, nell'affermativa, l'Autorità giudiziaria che l'ha disposto.

Si richiama la particolare attenzione circa i titoli di proprietà che debbono essere esibiti dagli interessati ai fini della iscrizione.

Al riguardo, in conformità al meccanismo previsto dalle norme in esame, i soprarrichiamati titoli dovranno essere di natura tale da non comportare alcun corrispettivo per il trasferimento — ai residenti — dei singoli beni. A scopo puramente esemplificativo, si chiarisce che tali titoli potranno essere costituiti da atti di donazione.

Circa la forma dei titoli stessi, si richiamano le norme di carattere generale contenute nel Codice della navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione e, per gli atti eventualmente formati all'estero, la legge n. 15 del 4 gennaio 1968, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968.

Come è ovvio, le relative formalità pubblicitarie verranno espletate ai sensi degli articoli 250 e seguenti del Codice della navigazione e 414 e seguenti del Regolamento marittimo.

Si richiama, altresì, l'attenzione circa l'esigenza che, ai sensi dell'articolo 315 del citato Regolamento, i titoli di proprietà vengano esibiti in originale e in copia autentica, e che sia presentato, da parte degli interessati, il certificato di cancellazione dal registro straniero.

Si pone in evidenza il disposto del secondo comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 20 ottobre 1976, in conformità del quale gli uffici marittimi debbono fornire comunicazione alle dogane competenti dell'avvenuta iscrizione delle navi nei registri nazionali.

Ove risulti che la nave formi oggetto di sequestro in atto, l'ufficio marittimo che ha provveduto alla relativa iscrizione ne darà immediatamente informazione all'Autorità giudiziaria che l'ha disposto.

Giova richiamare, infine, l'attenzione circa il termine del 19 maggio 1977, entro il quale dovranno essere effettuate le iscrizioni di cui trattasi.

* * *

D'altro canto, l'articolo 3/2-bis della legge n. 689 del 1976 prescrive che i residenti i quali, tramite l'interposizione di non residenti o la partecipazione in società o in enti od organizzazioni estere di qualsiasi tipo, possiedono in Italia attività di qualsiasi genere costituite anteriormente al 6 marzo 1976, possono, entro il 19 maggio 1977, rendersene cessionari senza corrispettivo (a titolo gratuito, ovvero formalmente oneroso), previo adempimento degli obblighi di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge stessa e dei quali ricorrano i presupposti.

In proposito, si osserva che tale norma riguarda, per quanto attiene alle unità da diporto, quelle che, ricorrendo i presupposti richiamati dal citato articolo 3/2-bis, sono state iscritte nei registri nazionali ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e, per quanto riguarda le navi commerciali, quelle di proprietà di società costituite all'estero, con sede secondaria in Italia, di cui alla

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

lettera c) dell'articolo unico della legge 9 dicembre 1975, n. 723, che modifica l'articolo 143 del Codice della navigazione.

Ove l'iscrizione della nave avvenga su pubblicità di atto di trasferimento a titolo oneroso, le Capitanerie di porto, per tutti gli uffici interessati del Compartimento, ne forniranno tempestiva comunicazione a questo Ministero.

* * *

Ad ogni buon fine, si fa presente che le domande già presentate a questo Ministero, concernenti l'iscrizione nei registri nazionali di naviglio da diporto proveniente dalla bandiera estera ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 159, o, comunque attinenti alla materia dalla stessa disciplinata, dovranno essere rinnovate — per quanto riguarda l'aspetto marittimo — nelle forme dianzi indicate ed indirizzate agli uffici marittimi presso cui gli interessati richiedono l'iscrizione. Ciò, ovviamente, previo espletamento delle altre formalità di carattere valutario o fiscale, nel rispetto dei termini all'uopo previsti.

* * *

Ai fini di una tempestiva verifica della dinamica delle iscrizioni e dei trasferimenti della proprietà ai sensi delle norme in esame, ferma restando l'esigenza del normale invio delle comunicazioni concernenti lo schedario generale del naviglio e delle comunicazioni circa la pubblicità di atti a titolo oneroso, di cui dianzi è fatto cenno, le Capitanerie di porto, per tutti gli uffici interessati del Compartimento, rimetteranno allo scrivente Ministero distinti prospetti quindicinali, compilati secondo i facsimile allegati, riferiti alle nuove iscrizioni, ovvero ai trasferimenti della proprietà da società estere a soggetti nazionali, fino alla data del 19 maggio 1977.

* * *

Le Capitanerie di porto sono pregate di inviare copia della presente circolare agli uffici dipendenti non compresi in indirizzo, ed eventualmente interessati, e di dare alla stessa la massima diffusione alle categorie di settore operanti al livello locale, ed anche tramite la radio e la stampa delle rispettive zone di giurisdizione, in particolare per quanto concerne l'esigenza del rinnovo delle istanze eventualmente già inoltrate a questo Ministero.

Si prega di accusare ricevuta della presente, fornendo assicurazione di adempimento.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI
 PROSPETTO DELLE ISCRIZIONI DI NAVI O IMBARCAZIONI
 DA DIPORTO PROVENIENTI DALLA BANDIERA ESTERA
 Quindicina dal al

ELEMENTI RIFERITI ALLA						VARIE			
iscrizione nei registri nazionali			bandiera di provenienza						
Ufficio iscrizione	Data di iscrizione	Numero registro e nome (eventuale)	TSL	Proprietario	Bandiera provenienza	Ufficio iscrizione e nome (eventuale)	Società proprietaria	Cantiere e anno di costruzione	Sequestro giud. (1)

(1) Indicare con SI e NO se trattasi o meno di unità sequestrata.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI
 PROSPETTO DEI TRASFERIMENTI DI PROPRIETA DA SOCIETA
 ESTERE A SOGGETTI NAZIONALI DI NAVIGLIO DA DIPORTO IN-
 SCRITTO NEI REGISTRI NAZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7

DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50

Quindicina dal al

Ufficio di iscrizione	Data di iscrizione	Numero del Registro e Nome (eventuale)	Stazza lorda	Precedente proprietario	Nuovo proprietario	Data di richiesta della pubblicità dell'atto

CAMPIONE D'ITALIA (15)

Al comune di Campione d'Italia, soggetto alla sovranità politica dello Stato italiano, sono applicabili le leggi vigenti in Italia, comprese quelle di carattere valutario. Ne consegue che i cittadini italiani residenti nel predetto comune hanno la qualifica di « residenti » e non possono pertanto fruire della legge 7 febbraio 1956, n. 43, ai fini dei propri investimenti in Italia. Considerata la particolare situazione geografica del ripetuto comune, nel quale circola prevalentemente valuta svizzera, i cittadini italiani ivi residenti sono esonerati dall'obbligo dell'offerta in cessione dei franchi svizzeri in loro possesso, in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

(15) Per l'aggiornamento ed integrazione delle presenti disposizioni, estratte dal Capitolo XII della circolare « Transazioni invisibili e disposizioni varie » del Ministero del commercio con l'estero — protocollo n. V/501941/1074 —, confrontare circolare A/338 del 12 luglio 1976 dell'Ufficio italiano dei cambi.

PAGINA BIANCA

4. FORMULARI

PAGINA BIANCA

COMANDO

ORDINE DI PERQUISIZIONE PERSONALE

IL COMANDANTE

— Atteso che (*generalità complete, residenza e professione del perquisendo*),
 identificato mediante (*estremi di un valido documento di riconoscimento*), il.....
 (1), alle ore, trovavasi (1)

..... (2)

— Considerato che il predetto, invitato da (3)
 in servizio di (*tipo del servizio*)
 ad esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona. (4)

— Ritenuto, pertanto, che esistono fondati motivi di sospetto che il predetto occulti
 sulla persona cose pertinenti a violazioni doganali o valutarie;

— Visto l'articolo 20 del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, appro-
 vato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, recante controllo doganale delle persone;

— Visto l'articolo 20-bis del citato T.U., inserito dall'art. 6 del D.L. 4 marzo 1976, n. 31,
 concernente le visite, ispezioni e controlli, eseguibili dalla Guardia di finanza fuori degli
 spazi doganali, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e va-
 lutaria;

— Letti gli artt. 154, 332 e 335 C.P.P.,

DISPONE

la perquisizione personale del nominato (*cognome e nome*)

DELEGA PER L'ESECUZIONE

(eventuale)

(*in caso di delega, indicare grado, cognome e nome del militare delegato, il quale deve
 avere la qualifica di UFFICIALE di polizia giudiziaria.*)

(località) - (data)

IL COMANDANTE DEL

(Grado, cognome e nome)

(1) Indicare le circostanze di tempo e di luogo nelle quali il perquisendo trovavasi allorché è
 stato avvistato o avvicinato dai militari del Corpo.

(2) Indicare se si tratta di persona in procinto di attraversare il confine terrestre — in uscita
 dallo Stato — o che, avendolo attraversato, ne proviene — in entrata nello Stato —, precisando le
 circostanze relative. Qualora trattisi di passeggero o membro dell'equipaggio di un natante o di un
 aereo, far risultare l'esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 31/76
 («risulta o sussiste motivo di ritenere che il natante o l'aeromobile sia in partenza per l'estero
 ovvero in arrivo dall'estero»).

(3) Grado, cognome e nome del militare che ha formulato l'invito. In caso di più militari, l'in-
 vito sarà formulato dal militare più elevato in grado o più anziano.

(4) Descrivere il comportamento tenuto dal perquisendo (ad esempio: rifiuto; non ha aderito
 prontamente all'invito; vi ha aderito dopo tentennamenti; ecc.) da cui è sorto il dubbio che lo
 stesso avesse qualcosa da nascondere. Nella descrizione quindi, debbono essere messe in evidenza
 le circostanze che hanno fatto sorgere i fondati motivi di sospetto e in base ai quali si è ritenuto
 di procedere alla perquisizione personale.

COMANDO

PROCESSO VERBALE DI PERQUISIZIONE PERSONALE

(Art. 20 e 20-bis T.U. 23 gennaio 1973, n. 43)

L'anno 197 addì del mese
in alle ore viene redatto il presente atto.

VERBALIZZANTI

— Grado, cognome e nome

— Appartenent..... al Comando suddetto.

PERQUISITO

.....
(Generalità complete, con estremi di un valido documento di riconoscimento)
.....
.....

FATTO

I sottoscrit..... ufficial..... di polizia giudiziaria, in esecuzione dell'ordine di perquisizione personale emanato dal Comandante del di
in data (*allegato*) ha proceduto alla perquisizione del nominato
..... compiutamente generalizzato in rubrica.

La perquisizione ha dato il seguente esito:

.....
*(Descrivere esattamente le cose e i valori rinvenuti sulla persona del perquisito,
da sottoporre a sequestro)*
.....

Siccome .. . (*le cose e/o i valori*) suddett.....costituiscono corpo di reato (*ovvero risultano detenut..... in violazione alle vigenti norme valutarie*) vengono sequestrat..... e repertat.....
(indicare il modo in cui i beni sono stati repertati)

Invitato a declinare le proprie generalità, dopo essere stato ammonito delle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, il perquisito ha dichiarato:

Sono
..... (*Generalità complete*)

Copia del presente atto viene offerta all'interessato.

Letto, confermato e sottoscritto.

I VERBALIZZANTI
(Grado, cognome e nome)IL PERQUISITO
(cognome e nome)

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

COMANDO

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

(Art. 219 e 222 C.P.P., ovvero, art. 3 R.D.L. 12.5.1938, n. 794)

L'anno 197..... addì del mese di presso gli uffici del
 suddetto, viene redatto il presente atto.

VERBALIZZANTI

— Grado, cognome e nome

— Appartenent..... al Comando suddetto.

LA PARTE

.....
*(Generalità complete, con estremi di un valido documento di riconoscimento,
 del proprietario o detentore del veicolo e/o delle altre cose sequestrate)*

FATTO

I sottoscritti militari verbalizzanti, in servizio..... avvalendosi dei poteri loro conferiti dagli artt. 19, 20 e 20-bis del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale — D.P.R. 23.1.1973, n. 43, modificato dal D.L. 4.3.1976, n. 31 — hanno proceduto alla visita di..... *(indicare il mezzo di trasporto e/o i bagagli e/o gli oggetti visitati)* detenuto (o posseduto) dal nominato compiutamente generalizzato in rubrica, perchè *(specificare la condizione, fra quelle previste dall'art. 6 del D.L. n. 31/76, che ha legittimato la visita)*
 al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni in materia doganale e valutaria.
 L'operazione di polizia ha dato il seguente esito:

.....
(descrivere le cose rinvenute da sottoporre a sequestro)

Le cose (e/o i valori) suddett..... vengono sequestrat..... perchè pertinenti a reato punito dal D.L. 4 marzo 1976, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni *(ovvero perché in ordine a stess risultano violate le vigenti norme valutarie — art. 3 D.L. n. 794/1938) e repertate (indicare il modo in cui si è proceduto a repertare i beni sequestrati)*
 Invitato a declinare le proprie generalità, dopo essere stato ammonito delle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, il detentore (o possessore) delle cose sequestrate ha dichiarato:

Sono

.....
(Generalità complete)

Copia del presente atto viene offerta alla parte. Letto confermato e sottoscritto

I VERBALIZZANTI

(Grado, cognome e nome)

LA PARTE

(cognome e nome)

NOTA. — Il presente p.v., se relativo a cose costituenti corpo di uno dei reati previsti e puniti dal decreto-legge n. 31/1976 e dalla legge n. 159/1976, va trasmesso alla Procura della Repubblica, se il valore dei beni o delle disponibilità supera complessivamente lire italiane 500.000; se relativo a cose in ordine alle quali è configurabile un semplice illecito amministrativo a norma del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928 e, comunque, quando il controvalore dei beni o delle disponibilità è inferiore o uguale a lire italiane 500.000, sarà allegato al p.v. di accertamento da trasmettere alle autorità valutarie.

Si rammenta che, qualora ne esistano i presupposti, anche il mezzo di trasporto usato per commettere i reati puniti dal decreto-legge n. 31/1976, convertito con legge n. 159/1976, può essere sottoposto a sequestro.

Per le fattispecie introdotte dalla legge n. 689/1976, cfr. quanto precisato al capitolo VIII.

COMANDO

PROCESSO VERBALE DI ARRESTO

(Art. 235 C.P.P.)

L'anno 197..... addì del mese di alle ore in
presso gli uffici del suddetto, viene redatto il predetto atto.

VERBALIZZANTI

— Grado, cognome e nome — Appartenenti al Comando suddetto

ARRESTATO

.....
(Generalità complete, con estremi di un valido documento di riconoscimento)
.....

FATTO

I sottoscritti ufficiali (e/o agenti) di polizia giudiziaria, in servizio
alle ore del in
hanno proceduto all'arresto di sopra compiutamente generalizzato, perchè
sorpreso

(indicare il comportamento antigiuridico dell'arrestato)
.....

.....
fatto previsto e punito dall'art. 1 del D.L. 4 marzo 1976, n. 31, sub art. 2 legge n. 863/
/1976.

Dopo averlo condotto in caserma, i verbalizzanti lo hanno invitato a declinare le pro-
prie generalità, ammonendolo delle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di darle o
le dà false.

L'arrestato ha dichiarato:

Sono
(Generalità complete)
.....

I verbalizzanti hanno quindi, proceduto alla sua perquisizione, come da p. v. di perquisizione
personale all'uopo redatto.

Il nominato, richiesto ai sensi dell'art. 249/bis C. P. P. di consentire la
comunicazione dell'avvenuto arresto ai suoi familiari, ha dichiarato:

I verbalizzanti, pertanto hanno provveduto a dare notizia dell'arresto a
a mezzo

Dopo i primi accertamenti, l'arrestato sarà tradotto nel carcere di
a disposizione della competente A.G., alla quale egli viene denunciato con separato rapporto.
Letto, confermato e sottoscritto.

I VERBALIZZANTI

.....
(Grado, cognome e nome)
.....

NOTA. — Si deve procedere all'arresto, in flagranza, del responsabile di uno dei delitti previsti
dall'articolo 1, commi primo, secondo, terzo e quarto del decreto-legge n. 31/1976 (quale risulta dopo
le variazioni apportate dalle leggi nn. 159 e 689 del 1976) in presenza dell'aggravante di cui al quinto
comma dello stesso articolo.

Si rammenta che a norma del terzultimo comma di detto articolo, nei casi ipotizzati il delitto
tentato è equiparato a tutti gli effetti a quello consumato.

Sussistendo la flagranza si deve procedere anche all'arresto del responsabile del delitto previsto
dall'articolo 2 della legge 159/1976, sostituito dall'articolo 3 della legge 689/1976, se il controvalore dei
beni oggetto della violazione supera lire italiane 15 milioni.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

COMANDO

PROCESSO VERBALE DI FERMO DI INDIZIATO DI REATO

(Art. 238 C.P.P.)

L'anno 197..... addì del mese
 in presso gli uffici del suddetto viene
 redatto il presente atto.

VERBALIZZANTI

— Grado, cognome e nome

— Appartenent..... al Comando suddetto.

FERMATO

.....
 (Generalità complete, con estremi di un valido documento di riconoscimento)

FATTO

Alle ore del in i sottoscritti ufficiali (*e/o agenti*) di polizia giudiziaria, sussistendo fondato sospetto di fuga, hanno proceduto al fermo della persona sopra generalizzata, perchè nei suoi confronti ricorrono sufficienti indizi del delitto previsto e punito dall'articolo 1 — comma — del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, *sub* art. 2 della legge n. 863/1976.

Dopo aver condotto in caserma il fermato, i verbalizzanti lo hanno invitato a declinare le sue generalità, ammonendolo delle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false. Egli ha dichiarato:

Sono

(Generalità complete)

.....
 I verbalizzanti hanno, quindi, proceduto alla sua perquisizione, come da p.v. di perquisizione personale, all'uopo redatto.

Il nominato richiesto ai sensi dell'articolo 249-bis C.P.P. di consentire la comunicazione dell'avvenuto fermo ai suoi familiari, ha dichiarato

I verbalizzanti, pertanto, hanno provveduto

a dare notizia del fermo a a mezzo

Dopo i primi accertamenti, il fermato sarà tradotto nel carcere

di a disposizione dell'A.G. competente.

Letto, confermato e sottoscritto.

I VERBALIZZANTI

.....
 (Grado, cognome e nome)

NOTA. — Sussistendo le condizioni richieste dall'articolo 238 del codice di procedura penale, i delitti per i quali si può procedere al fermo dell'indiziato sono quelli indicati nella nota in calce al modello di p.v. di arresto, ivi incluso quello previsto dall'articolo 2 della legge n. 159/1976, sostituito dall'articolo 3 della legge n. 689/1976.

COMANDO

N. / di prot. lì

OGGETTO: Biglietto di carcerazione.

ALLA DIREZIONE DELLE CARCERI
.....

Il Capo Guardia delle Carceri di terrà a disposizione della Procura della Repubblica di l person sottoelencat già a disposizione di questo Comando:

1)
(generalità complete)

2)
arrestat (o fermat) a in data
alle ore perchè responsabil (o indiziat). del delitto di
(1) , previsto e punito dall'art. (1) del D.L. 4 marzo 1976, n. 31 (ovvero dall'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159).

La predetta Procura della Repubblica viene informata con separato rapporto.

Si prega di restituire l'allegata copia del presente biglietto di carcerazione, con l'annotazione di presa in consegna del suddett person

IL

(1) Indicare, sinteticamente, il delitto che viene attribuito all'arrestato, nonchè l'articolo di legge dal quale è ipotizzato.

Nel caso di delitto di competenza del pretore, il formulario sarà variato di conseguenza.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Mod. V. 1/1

(Ediz. 1974)

ATTESTAZIONE DI POSSESSO DI VALUTA

(validità 7 giorni dalla data del rilascio)

.....
(Banca)

Numero codice Banca	Numero codice filiale capozona	Aut. UIC, se prescritta
.....	

(riservato all'U.I.C.)

Il sottoscritto:

..... (cognome) (nome)
--------------------	-----------------

residente a cittadin

..... (nato il) (comune di nascita per i nati in Italia) (1)
--------------------	---

titolare del passaporto n. o di n.
(altro documento valido per il passaggio della frontiera)

rilasciato il da ha ottenuto per un soggiorno all'estero della durata di gg. i seguenti mezzi di pagamento acquistati contro lire interne:

01	\$ USA	pari a Lit.
12	\$ Can.	» »
03	Fr. Sv.	» »
07	Cor. Norv.	» »
08	Cor. Dan.	» »
09	Cor. Sv.	» »
14	Fol.	» »
04	Fr. B.	» »
05	Fr. Fr.	» »
02	Lg.	» »
42	D.M.	» »
20	Sc. A.	» »
13	Esc. Por.	» »
24	Pts.	» »
71	Yen	» »
18	Lire c/estero	» »
.....	» »
.....	» »
.....	» »
		Totale Lit.	

espatria con carta di credito per l'estero?

(2) si no

è in possesso di eurocheques?

(2) si no

ha pagato in lire ad una agenzia turistica il soggiorno all'estero?

(2) si no

N. B. — Scrivere a macchina oppure in stampatello

che si impegna di utilizzare all'estero a scopo di (2)

1	turismo
2	affari
3	studio
4	cura

obbligandosi a restituire ad una banca abilitata la parte inutilizzata della valuta, entro i termini prescritti dalle disposizioni in vigore dal reimpatrio.

Il sottoscritto, tenuto presente il disposto dell'art. 15 del D.L. 6 giugno 1956, n. 476, dichiara di non aver ottenuto, per il medesimo viaggio, per necessità proprie o di persone iscritte sul proprio passaporto, altre assegnazioni di valuta e di non aver superato complessivamente il massimale prescritto.

..... (firma dell'interessato)	Convalida della Banca data
N. componenti la famiglia (3) (timbro e firma)

(1) Per i nati all'estero, indicare lo Stato estero nella denominazione attuale.
(2) Contrassegnare con crocetta la dizione che interessa.
(3) Qualora il viaggiatore sia accompagnato da familiari minori iscritti sul proprio passaporto.

Mod. V 2
(Ediz. 1976)

BENVENUTI IN ITALIA
BIENVENUS EN ITALIE! WELCOME TO ITALY!
WILLKOMMEN IN ITALIEN! BIENVENIDOS EN ITALIA!

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI VALUTE E TITOLI

da presentare alla Dogana italiana da parte di viaggiatori residenti all'estero, per comprovare la provenienza estera dei valori importati e quindi avere il diritto alla loro riesportazione.

DECLARATION DE POSSESSION DE DEVICES ET DE TITRES

à présenter à la Douane italienne par les non-résidents pour établir la provenance étrangère des valeurs importées et avoir par conséquent le droit de les réexporter.

CURRENCY, SECURITIES AND NEGOTIABLE INSTRUMENTS DECLARATION

to be produced to Italian Customs by non residents in order to give evidence of the foreign origin of currency, securities and negotiable instruments imported and therefore to be eligible for re-export when leaving Italy.

ZOLLERKLAERUNG FUER DEVISEN UND WERTPAPIERE

zur Vorlage seitens Devisenausländern an die ital. Zollbehörden zwecks Beweises der ausländischen Herkunft der angemeldeten Werte und deren Recht auf Wiederausfuhr.

DECLARACION DE POSESION DE DIVISAS Y VALORES

a presentar a la aduana Italiana por parte de los viajeros residentes en el extranjero para comprobar la procedencia extranjera de los valores importados y tener después ed derecho a su reexportación

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Cognome e nome	Indirizzo completo
Nom et prénom	Adresse complète
Surname and name	Full address
Vor-und Nachname	Vollständige Adresse
Nombre y apellido	Dirección completa
Nazionalità	Passaporto N.
Nationalité	Passeport N.
Nationality	Passport No.
Staatsangehörigkeit	Reisepass Nr.
Nacionalidad	Pasaporte N.

Dichiaro d'importare in Italia i valori appresso indicati (1)

Jc déciare d'importer en Italie les valeurs indiquées ci-après (1)

I hereby declare that I am importing into Italy the currency, securities and negotiable instruments listed below (1)

Ich erkläre, die unten angeführten Werte noch Italien einzuführen (1)

Declaro importar en Italia los valores que se indican a continuación (1)

MONETE E BANCONOTE - BILLETS DE BANQUE ET PIECES DE MONNAIE -
COINS AND BANKNOTES - MUENZEN UND BANKNOTEN - MONEDAS
Y BILLETES DE BANCO

(In cifre e in lettere - En chiffres et en lettres - In Words and figures -
in Ziffern und in Worten - En cifras y en letras)

.....
.....
.....
.....
.....

T I T O L I

ASSEGNI	TRAVELLERS' CHEQUES	LETTERE DI CREDITO	AZIONI
CHEQUES	TRAVELLERS' CHEQUES	LETTRES DE CREDIT	ACTIONS
CHECKS	TRAVELLERS' CHECKS	LETTRES OF CREDIT	SECURITIES
SCHECKS	REISESCHECKS	KREDITBRIEFE	AKTIEN
CHEQUES	TRAVELLERS' CHECKS	CARTAS DE CREDITO	ACCIONES

OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI DI CREDITO
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CREDIT
BILLS AND OTHER NEGOTIABLE INSTRUMENTS
SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND ANDERE KREDITPAPIERE
OBLIGACIONES Y OTROS TITULOS DE CREDITO

.....
.....
.....
.....
.....

Data	Firma	Visto della Dogana
Date	Signature	Visa de la Douane
Date	Signature	Customs visa
Datum	Unterschrift	Sichtvermerk des Zollamtes
Fecha	Firma	Visado aduanero

Validità 2 mesi - validité 2 mois - V
Months - Gueltigkeit 2 monate - Valide:

.....
Timbro e firma del funzionario

(1) Lire italiane (Lit.)	Canadian Dollars (Can.\$.)	Florins Hollandals (Fl)
Schweizer Franken (Sw.F.)	Couronnes Norvegiennes (N.F.1.)	Pound Sterlings (L.)
Couronnes Suedoises (Kr.S.)	Francs Belges (Fr.B.)	Escudos Portuguèses (Esc.)
Francs Français (F.)	U.S.A. Dollars (\$.)	Deutsche Mark (D.M.)
Oesterr. Schilling (Sch.)	Couronnes Danoises (D.Kr)	Pesetas Españolas (P.tas)
		Japanese Yen

Altre valute - Autres devises - Other foreign currencies - Andere Devisen - Otras divisas